

FERRUCCIO BOGETTI

presenta

DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO.



COME TASSANO LE CHIESE CATTOLICHE.

Edizione 1.3 (Gennaio 2020)

Tax CANON
LAW SOCIETY.

FERRUCCIO BOGETTI

presenta

**DIRITTO CANONICO
TRIBUTARIO**

COME TASSANO LE CHIESE CATTOLICHE

TAX CANON
LAW SOCIETY.

TAX CANON LAW SOCIETY

Via San Marco 22
10034 Chivasso (TO)
C.F. 91031540015

ISBN 979-12-200-2791-5

A San Giovanni Paolo II

INDICE

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2015	9
DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO... <i>PERCHÉ?</i>	9
DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO... <i>COSA?</i>	10
DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO... <i>COME?</i>	11
PRESENTAZIONE EDIZIONE 2018	15
PRESENTAZIONE EDIZIONE 2020	23

CAPITOLO PRIMO: DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO: IL FONDAMENTO

1.1. Il Fondamento nella Sacra Scrittura.....	25
1.1.1 Antico Testamento.....	25
1.1.2 Nuovo Testamento.....	30
1.2 Il Fondamento nel Magistero della Chiesa.....	46
1.2.1 Concilio Lateranense IV.....	46
1.2.2 Concilio di Lione II.....	49
1.2.3 Concilio di Basilea Ferrara II.....	50
1.2.4 <i>Rerum Novarum</i>	50
1.2.5 <i>Quadragesimo anno</i>	51
1.2.6 Papa Pio XII.....	51
1.2.7 <i>Mater et Magister</i>	52
1.2.8 Concilio Vaticano II.....	52
1.2.9 <i>Sacrae disciplinae leges</i>	52
1.2.10 Magistero dei Vescovi Americani.....	53
1.2.11 <i>Sacri Canones</i>	55
1.3 Il Fondamento nel Codice di Diritto Canonico Latino (CIC) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).....	55
1.3.1 Le Fonti Primarie.....	55
1.3.2 Le Fonti Secondarie.....	60
1.3.3 Diritto Canonico Tributario.....	60
1.3.4 Diritto Canonico Tributario Generale e Speciale.....	63
1.3.5 Diritto Canonico Tributario e Diritto Tributario Ecclesiastico.....	65
1.3.6 Diritto Canonico Tributario e Diritto Canonico Patrimoniale.....	67
1.3.7 Diritto Canonico Tributario e Diritto Ecclesiastico.....	68
1.3.8 Diritto Canonico Tributario e Diritto Canonico in generale.....	68
1.3.9 Diritto Canonico Tributario ed Altre Scienze.....	70
PRIMO CASO: LA PRIMA DECIMA DELLA STORIA	73
SECONDO CASO: COME CAMPA LA TRIBÙ DI LEVI	77
TERZO CASO: LE ERBE DEI FARISEI	81

CAPITOLO SECONDO
DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO: L'APPLICAZIONE

2.1 Il Soggetto del Rapporto Tributario Canonico.....	87
2.1.1 Il Soggetto Passivo nel CIC e nel CCEO.....	87
2.1.2 Il Soggetto Attivo nel CIC e nel CCEO.....	90
2.2 Il Rapporto Tributario Canonico.....	96
2.2.1 Il Bilancio: nozione e principi.....	96
2.2.2 Le Entrate: nozioni e principi.....	99
2.2.3 Le Imposte: nozione e principi.....	102
2.2.4 Le Tasse: nozione e principi.....	103
2.2.5 L'Incidenza dei Tributi.....	104
2.2.6 La Distribuzione delle Imposte.....	107
2.2.7 Le Finalità del Sistema Tributario.....	109
2.3 L'Oggetto del Rapporto Tributario Canonico.....	110
2.3.1 Come funzionano i tributi.....	110
2.3.2 I Tributi Diretti.....	114
2.3.3 I Tributi Indiretti.....	117
2.3.4 I Tributi Ecclesiastici Generali.....	118
2.3.5 I Tributi Ecclesiastici Speciali.....	119
2.3.6 Il Tributo Diocesano.....	119
2.3.7 Il Tributo Eparchiale.....	130
2.3.8 Il Tributo Diocesano ed Eparchiale "Residuale".....	141
2.3.9 Il Tributo per il Seminario Diocesano ed Eparchiale.....	143
2.3.10. Elementi accessori del tributo.....	149
QUARTO CASO: LA RIFORMA DELL'OBOLO DI SAN PIETRO	151
QUINTO CASO: IL RENDICONTO "TRUCCATO" DI DON SOLDIN	157
SESTO CASO: LETTERA PASTORALE: "UBI PECUNIA, IBI CARITAS EST"	163
CONCLUSIONE.....	181
LO <i>STATUS QUAESTIONIS</i>	181
LA SECONDA PARTE <i>IN ITINERE</i>	183
ELENCO DELLE CITAZIONI BIBLICHE.....	185
ELENCO DELLE CITAZIONI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA.....	187
ELENCO DELLE FIGURE.....	189
ELENCO DELLE TABELLE.....	190
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....	193
BIBLIOGRAFIA.....	195

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2015

“Il vero è che il diritto, a ben guardarlo, si mostra come **una sola, immensa, istituzione...** dal punto di vista della metodologia ciò vuol dire che guai allo scienziato, il quale, avendo sul suo tavolo un pezzo tagliato dal corpo del diritto per farne la analisi, si illuda che quel pezzo formi un diritto intero”.

(CARNELUTTI F., *Metodologia del diritto*, 1939)

DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO... **PERCHÉ?**

Nel 1908 un docente dell'Università di Genova (MATTIA MORESCO) così scriveva: “Si chiedi a qualsiasi studioso di diritto ecclesiastico in quale **sistema tributario** debbano essere collocate le prestazioni che alimentano la vita terrena della Chiesa, e la domanda **resterà senza risposta**. Si rivolga a qualsiasi trattatista delle **discipline finanziarie** la medesima richiesta, e il risultato sarà identico.

*Pare che fino ad oggi gli studiosi di diritto ecclesiastico abbiano tutti concordemente pensato che un'indagine, condotta a determinare quale entità e quale importanza abbiano attualmente i **fenomeni tributari della Chiesa**, esuli dall'ambito della loro attività scientifica e si appartenga più specialmente agli **studi finanziari**; e d'altra parte si direbbe che coloro che si occupano di questi ultimi, abbiano fatto un **ragionamento inverso e reciproco**” (MORESCO M., *I tributi ecclesiastici nella scienza della Finanza*, Genova, Tipografia Fratelli Carlini, 1910, 1).*

Da allora è passato un secolo ed un funzionario dell'Agenzia delle Entrate (ROBERTO SANTI) scrive: “Se è frequente sentire discutere dei **tributi dell'economia italiana** ad ogni livello sociale, spesso senza alcuna competenza in merito, **è a dir poco inusuale** avere occasione di parlare dei **tributi della Chiesa Cattolica**” (SANTI R., *I tributi nella Chiesa Cattolica*, in “*Rivista Online della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze*”, 2010, 1).

In cento anni nulla è cambiato. Allora, come oggi, il **tributo ecclesiastico** sembra non piacere. Vediamo i possibili perché:


- Il **diritto canonico tributario** – quello che questo manuale pretenderebbe di presentare – è una materia “abbandonata”, in quanto, *prima facie*, la “MAMMONA TRIBUTARIA” farebbe a pugni con i principi evangelici della **povertà**;

- Questo argomento **non** è stato *sufficientemente e sistematicamente* trattato, come si può desumere dai relativamente pochi – rispetto ad altri argomenti – Autori che hanno scritto sul punto, così come si evince dalla scarsa bibliografia sull’argomento, anche se esiste qualche eccezione;
- Tale materia presuppone due tipi di conoscenze. Intanto *una conoscenza “verticale”* degli altri saperi del diritto canonico, quali:
 - o Il *diritto canonico amministrativo* per quanto concerne gli atti generali istitutivi del tributo e gli atti particolari per il suo accertamento;
 - o Il *diritto canonico contabile* per la determinazione delle uscite affinché si possano determinare le relative entrate da coprire con il gettito tributario, od anche per determinare le basi imponibili nelle veste di soggetti passivi d’imposta;
 - o Il *diritto canonico processuale* per la risoluzione in via amministrativa e giurisdizionale delle controversie che senz’altro si presenteranno.

A questa si deve aggiungere una conoscenza *“orizzontale”*. Si parte da una *conoscenza pluridisciplinare* di altre materie, come la *scienza delle finanze*, il *diritto finanziario*, ed il *diritto tributario*. Per arrivare ad un *approccio interdisciplinare*, ove le varie plurime discipline vengono organicamente fuse all’interno del Diritto Canonico Tributario.

DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO... COSA?

L’intento del presente manuale è colmare questa lacuna, presentando il *diritto canonico tributario* come una **disciplina autonoma**, con tanto di teoria ed applicazioni, affinché sia la Chiesa Universale, quella Particolare, le Chiese *sui iuris*, e le altre strutture ad esse assimilate, possano raggiungere, con le entrate tributarie, i loro obiettivi istituzionali. Quindi un approccio comparato tra il *Codice di Diritto Canonico Latino (CIC)* ed il *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO)*.




La materia viene presentata ponendo la soluzione a tre domande: a) *Diritto Canonico Tributario, **fondamento*** (e quindi risponde alla domanda: **perché?**); b) *Diritto canonico tributario, **applicazione*** (e, quindi, risponde alla domanda: **per chi?**) *Diritto canonico tributario: **gestione*** (e, quindi, risponde alla domanda: **per cosa (come)?**). Una sorta di triade, insomma.

DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO.... COME?

L'esposizione della materia avverrà in *maniera graduale e completa*, teorica e pratica, al fine di accattivarTi (diamoci subito del tu!) ad assimilare la materia. CASI NUMERICI, FAC-SIMILI della (ancora oggi inesistente) prassi canonica tributaria, daranno un taglio estremamente operativo al manuale.

Le TABELLE, utilizzate per schematizzare la materia canonica, esistono, anche se sono assai rare (vedi, però, D'OSTILIO, F., *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, Roma, Urbaniana University Press, 2011, pp. 500). Esse sono assai utili: a) Mi costringe a non menare il can per l'aia, obbligandomi a *sintetizzare* le nozioni per la Tua santa pace; b) Ti creo quanto meno l'obbligo morale di assimilarle, prescindendo dalle profane intenzioni di voler esclusivamente superare l'esame; c) A pagina 188 del manuale trovi comunque la Tabella riepilogativa di tutte le Tabelle.

Adesso vediamo chi ci accompagnerà nel viaggio. A me l'onore, adesso, di presentarTi cinque (*rectius*: sette) "personaggi in cerca d'autore":



Eccoli, in senso orario: l'ingegnoso **FERRETTI GOBUCCIO**, Vescovo appena consacrato della DIOCESI DEI SETTE DENARI. La dolce e pia **MIRYAM DAVID**, ebrea convertita al cattolicesimo ed ora postulante vicenziana. Lo squattrinato **GIUSEPPE (BEPPE) SOLDIN**, Prete e Vicario Generale Diocesano. Il gaudente **OTTO VON BALTHASAR**, Vicecomandante delle Guardie Svizzere della CITTÀ DEL CAPITANO. La seducente e bionda **BIRGITTA JÖNSSON**, svedese, *luterana* convertita pure lei al cattolicesimo, dapprima *colf* di DON GIUSEPPE, ma ora Dirigente dell'UFFICIO STAMPA E *PUBLIC RELATIONS* diocesano.

In una sorta di *fiction letteraria* (magari, in futuro, televisiva, come DON MATTEO) realizzata in **nove episodi (casi)** (tre alla fine di ogni capitolo ed in ordine progressivo di difficoltà), condita con **tanta fantasia, umorismo** ed **(auto)ironia**, loro ci accompagneranno con le loro “*avventure canoniche tributarie*”.

Pure Tu, Lettore del presente manuale e del quale non conosco il nome, parteciperai: Ti chiamerai **AVATAR (AVATARA**, al femminile), e rappresenterai il Presidente (la Presidentessa) del laborioso CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI [CAE] della DIOCESI DEI SETTE denari di diritto canonico latino. L'Autore – d'ufficio (*sic!*)- interpreta **FERR-ETTI GO-BUCCIO**.

Immagini sacre – attinenti al diritto canonico tributario – presenti sulla copertina (fronte e retro) ed in apertura di ognuno dei capitoli, a volte, in apertura anche dei nove casi presenti nel manuale, manterranno l'ambiente “sacro” del testo.

Il presente manuale è composto da due parti: la *prima* è oggetto della presente pubblicazione, e risponde alle *prime due domande*. La **seconda** sarà oggetto di altra pubblicazione. Il libro analizza congiuntamente i canoni sia del Codice Canonico Latino (CIC) sia del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).

Buona lettura e buon studio! Roma, 29 giugno 2015, Festa dei SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO, giornata dell'**OBOLO DI SAN PIETRO** (*tanto per **iniziare bene e rimanere in tema!***).

FERRUCCIO BOGETTI

19 giugno 2015

Nasce il primo manuale di diritto canonico tributario

di Adriano Moraglio

Lacuna o fastidio nell'affrontare un tema come il diritto canonico tributario hanno tenuto finora lontano gli studiosi da questo tema. Eppure, il codice canonico regola i rapporti tributari interni alla Chiesa, dal vertice alla base dei fedeli. E allora Ferruccio Bogetti, cuneese, dottore commercialista, revisore dei conti e presto chierico cattolico di rito latino, ha compiuto questo sforzo un po' controcorrente e, con pagine di valore scientifico ed altre, esemplificative, che raccontano come stanno le cose in tono scherzoso e quasi satirico, ha dato alle stampe il primo manuale (Tax Canon Law Society Press, 12 euro) oggi esistente di diritto canonico tributario, frutto di una tesi che è stata discussa oggi, 19 giugno, nel master in diritto canonico ed ecclesiastico comparato all'Istituto Direcom della Facoltà di Teologia di Lugano.

Proprio la teologia è l'ambito dentro il quale si pone l'avvio dello studio. La materia è affrontata sotto il profilo "teologico", così da poter fondare una sorta di teologia del diritto canonico tributario. Nella seconda parte del libro, la materia è affrontata sotto il profilo "economico", così da poter fondare una sorta di scienza delle finanze e del diritto finanziario canonici. In particolare, il manuale illustra il potere impositivo generale (canone 1260) ed il potere impositivo particolare (canoni 464 e 1263) con i quali la Chiesa Cattolica Latina può tassare oggi.

«Una terza parte, non trattata in questo "primo manuale" – annuncia l'autore – sarà oggetto di un altro lavoro, con un'analisi sulla gestione del tributo in tutte le sue fasi, così da fondare un diritto canonico amministrativo tributario riguardante la formazione dei decreti generali istitutivi del tributo ed i decreti singolari applicativi per l'accertamento del tributo, ma anche un diritto canonico processuale tributario in via amministrativa per i ricorsi gerarchici ed in via giurisdizionale per i ricorsi contenzioso-amministrativo di fronte al Tribunale della Segnatura Apostolica. Oltre a ciò pure un diritto canonico tributario penale».

«L'intento del presente manuale - spiega Bogetti - è voler colmare questa lacuna, presentando il diritto canonico tributario latino - non dimentichiamo che ci sarebbe anche il diritto canonico tributario orientale - come una disciplina autonoma, con tanto di teoria ed applicazioni, affinché sia la Chiesa Universale Cattolica, quella Particolare, e le altre strutture ad esse assimilate, possano raggiungere, con le entrate tributarie, i loro obiettivi istituzionali».

19 giugno 2015

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2018

Trattasi di un' **edizione nuova** rispetto a quella del 2015, perché l'analisi è stata condotta a livello di *diritto canonico tributario comparato*, vale a dire l'analisi della materia sia con il Codice Canonico Latino (CIC) sia con il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).

Questo lo si vede anche dalla variazione del titolo, che, da “*Diritto canonico tributario. Come può oggi tassare la Chiesa*” è diventato “*Diritto canonico tributario. Come tassano le Chiese Cattoliche*”. Non dimentichiamoci che la Chiesa Cattolica Romana è pure essa una Chiesa *sui iuris!*

Ora, come allora, non si è ancora avuto tempo a predisporre la **SECONDA PARTE**, ovvero il terzo capitolo

Ecco della corrispondenza epistolare ed elettronica di graditissimi *sponsor* “**ex post**” - gli effetti grafici, *corsivi*, **neretti**, sottolineature, - sono ad opera dell'Autore. Sono stati messi in ordine temporale di arrivo (chi prima ringrazia, prima approda nel sottostante “**listone**”) – **nemmeno avesse scritto il Papa!** – e precisamente:



Egregio Dottore,

La ringrazio molto del gentile invio della Sua pubblicazione. Le faccio i **miei complimenti per lo studio fatto** ed i migliori auguri perché Lei possa **continuare ad approfondire queste materie**. Cordiali saluti.

Prof. E. Baura

Facoltà di Diritto Canonico

Pontificia Università della Santa Croce

Roma

e-mail del **2 agosto 2015** ore 11:21



La Segreteria di Stato porge distinti ossequi e, nel comunicare che quanto è stato inviato al **Sommo Pontefici** è regolarmente pervenuto a destinazione, esprime a Suo nome Riconoscenza per il **premuroso pensiero** e Ne partecipa il benedicente saluto.

Papa Francesco

Città dello Stato del Vaticano

Roma

Lettera del **17 agosto 2015**

Egregio Dottor Bogetti,



Grazie per l'**interessante pubblicazione** che mi fatto pervenire.

L'occasione mi è gradito per augurarLe ogni bene nel Signore Gesù.

+ Mons. Gianfranco Todisco
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa
Melfi

Lettera del **18 agosto 2015**

Pregiatissimo Dottor Bogetti,



Ho ricevuto il volume che gentilmente mi ha inviato in omaggio "*Come può tassare oggi la Chiesa*". **L'intento è ambizioso.**

Le auguro di portare a termine il Suo progetto. Intanto La ringrazio per l'attenzione nei miei confronti.

+ Mons. Alberto Tanasini
Vescovo di Chiavari
Chiavari

Lettera del **19 agosto 2015**

Distinto Dottore,



Ho ricevuto con commossa riconoscenza il **segno** della Sua cordiale devozione.

Voglia il Signore benedirLa e la Vergine Santa proteggerLa. Con gratitudine.

+ Mons. Luigi Negri
Vescovo di Ferrara
Ferrara

Lettera del **20 agosto 2015**

Gentilissimo Signor Bogetti,



Grazie del **contributo** sul **Diritto Canonico Tributario**, che mi ha gentilmente omaggiato. Un cordiale saluto.

+ **Mons. Luciano Monari**
Vescovo di Brescia
Brescia
Lettera del **19 agosto 2015**

Gentile Dottor Bogetti,



Ricevo con piacere la pubblicazione da Lei realizzata sul Diritto Canonico Tributario e desidero ringraziarla molto per il gradito omaggio.

Apprezzo molto l'**interessante lavoro di ricerca** e di **approfondimento** su una **materia piuttosto inesplorata**. Le auguro ogni bene dall'alto e la Saluto cordialmente.

+ **Mons. Francesco Giovanni Brugnaro**
Arcivescovo di Camerino – San Severino Marche
Camerino
Lettera del **20 agosto 2015**

Gentile Dottore,



Grazie del volume "*Diritto Canonico Tributario*". Ho letto già qualche pagina: certo **Don Soldin ha commesso molte violazioni** e mi sembrano un po' troppe.

Speriamo che il Signore **sia meno fiscale**. Un cordiale saluto.

+ **Mons. Fabio Bernardo d'Onorio**
Arcivescovo di Gaeta
Gaeta
Lettera del **20 agosto 2015**

Gentile Dottore,



Le sono grato del uso “omaggio”. E’ uno **studio** per me, piccolo Vescovo di campagna, fin troppo **impegnativo** e tuttavia **molto aggiornato**.

Auguro per la Sua vita e per i Suoi progetti. Su Cristo ogni benedizione.

+ **Mons. Carlo Mazza**

Diocesi di Fidenza

Fidenza

Lettera del **21 agosto 2015**

Egregio Dottor Bogetti,



Il Cardinale Arcivescovo mi incarica di ringraziarla per il Suo testo *Diritto Canonico tributario. Come può tassare oggi la Chiesa* e di formulare voti di ogni bene per il Suo impegno come giornalista a Il Sole 24 Ore. Cordialmente.

Giorgio Formigari

Segretario

Milano

Lettera del **21 agosto 2015**

Dottor Bogetti,



Grazie di cuore per il **gradito omaggio**.

+ **Mons. Francesco Oliva**

Diocesi di Locri-Gerace

Locri

Lettera del **22 agosto 2015**

Gentile Dottor Bogetti

Grazie di quanto mi ha inviato.

Le auguro ogni bene



+ Mons. Douglas Regattieri
Vescovo di Cesena-Sarsina
Cesena
Lettera del **21 agosto 2015**

Egregio Dottor Ferruccio Bogetti,
Giornalista Esperto Il Sole 24 Ore

Grato per il Suo testo sul *Diritto canonico tributario*, La benedico di cuore



+ Mons. Bruno Forte
Arcivescovo metropolitano di Chieti-Vasto
Chieti
Lettera del **30 agosto 2015**

Egregio Ferruccio Bogetti,

Monsignor Vescovo Giovanni Giudici ha ricevuto il volume “*Come può tassare oggi la Chiesa*”, e ringrazia **dell’informazione**. Cordiali saluti.



La Segreteria
Diocesi di Pavia
Pavia
Lettera del **31 agosto 2015**



Gentile Dottor Ferruccio,

Ho trovato ieri, nella Facoltà di Venezia nella quale insegno, il Suo gradito omaggio del volume “*Diritto Canonico tributario*”, che **rappresenta una novità nel campo del diritto canonico**.

Perciò, oltre a dirle il mio più vivo ringraziamento per il dono ricevuto, mi **complimento con Lei per lo studio compiuto**, ora messo **a disposizione dei cultori e professionisti della materia**. Cordiali saluti.

Prof. F. Pighin

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X

Venezia

e-mail del **1 settembre 2015** ore 7:40



Egregio Signor Dottor Ferruccio Bogetti,

Vorrei ringraziarLa per il Suo libro, che Lei ha avuto la gentilezza di farmi conoscere.

Leggerò con interesse il manuale che, per il **tema trattato** (e l'originale **veste editoriale**), si presenta **certamente innovativo nel panorama degli studi canonistici**. Cordiali saluti.

Prof. F. Caponnetto

Facoltà di Diritto Canonico

Pontificia Università Lateranense

Roma

e-mail del **9 settembre 2015** ore 11:46



Illustrissimo Dottore,

La ringrazio per il dono del Suo **apprezzato studio** “Teologia del Diritto Canonico Tributario”.

Farò il possibile **per farlo conoscere anche agli alunni** della nostra Facoltà di Diritto Canonico. Con sentimenti di stima sincera.

Prof. G. Caberletti

Facoltà di Diritto Canonico

Pontificia Università Lateranense

Tribunale Apostolico della Rota Romana

Roma

e-mail del **21 settembre 2015** ore 9:47

Ringrazio del gradito omaggio del **volume dedicato al diritto canonico tributario**



Prof. G. Feliciani

Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica

Milano

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X

Venezia

Lettera del **25 settembre 2015**

Gentilissimo Dottor Bogetti,



La ringrazio di cuore per il gradito dono del Suo Volume “*Diritto Canonico Tributario – Parte I*” e mi completo per la **ricerca accurata e competente**. Con profonda stima.

+ Mons. Erio Castellucci

Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola

Modena

Lettera del **28 settembre 2015**

Caro Autore,



Giunto a Roma, ho trovato la copia del Suo libro “*Diritto Canonico Tributario*”. Direttamente sono stato impressionato dalla **bella presentazione** che rivela un **grande senso pedagogico** oltre ad un **gran rispetto per la Rivelazione**, come fonte fondatrice di quella **disciplina specializzata**. Lo farò conoscere ad altri. Con i miei più cordiali saluti.

Prof. J. P. Schouppe

Facoltà di Diritto Canonico

Pontificia Università della Santa Croce

Roma

e-mail del **7 ottobre 2015** ore 9:18

Ancora una volta, buona lettura e buon studio! Faido, **1 gennaio 2018, Festa di Maria Santissima Madre di Dio** (*Ad majorem Dei gloriam!*).

FERRUCCIO BOGETTI

Ad abundantiam...

ferruccio.bogetti61@gmail.com
www.facebook.com/ferruccio.bogetti

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2020

Non trattasi di un'edizione nuova, ma è la ristampa, dopo due anni, del testo andato “a ruba” dopo la stampa del 2018. Sono state effettuate delle correzioni ai refusi tipografici. Trattasi di un'edizione “ponte” rispetto a quella prevista nel 2022 dove sarà presente anche il terzo capitolo, attualmente ancora in fase di lavorazione.



INTERNET

Visita il sito

www.taxcanonlawsociety.com



SOCIAL MEDIA

Seguici sui social:

www.facebook.com/taxcanon.lawsociety

+ **Ferretti Gobuccio**





Pieter Paul Rubens

(Siegen, Vestfalia, 1577 – Anversa, 1640)

Abramo e Melchisedek, 1616-1617

Olio su tela, cm 204 x 250

Caen, Museo delle Belle Arti

DALLA SACRA SCRITTURA: “Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaòmer e dei re che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del Re. Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: “Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici”. Ed egli diede a lui la decima di tutto” (*Gen 14,17-20*).

OGGETTO DEL DIPINTO. Il dipinto raffigura l’episodio – narrato in Genesi – della dazione della decima parte del bottino di Abramo a Melchisedek, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, una figura di Cristo. Melchisedek era il re di Salem e come tale aveva autorità sul regno che Abramo stava passando. Abramo era Caldeo, abituato alla tradizione Babilonese di pagare la tassa di un decimo sul bottino di guerra. L’implicazione è che Abramo onorava una tradizione pagana nel pagare le tasse sui profitti della battaglia.

VITA DI PIETER PAUL RUBENS. E’ uno dei più grandi pittori fiamminghi d’epoca. La sua formazione è avvenuta in Italia dopo aver studiato ad Anversa. A Venezia incontra il Veronese, dal quale apprende la contrapposizione di più colori, il che ne consegue un risultato più luminoso e squillante con la completa abolizione del nero e del bianco. Dal Tintoretto, la luce evidenzia i personaggi e gli oggetti staccandoli dal contesto reale e proiettandoli in una nuova realtà. Da Tiziano. I colori vengono stesi in modo rapido e impreciso senza disegni preparatori e con scrupolo nei contorni. Le forme sono così più accennate che descritte, il che conferisce loro una vivacità e realismo sconosciuti. A Roma ammirò l’operato di Caravaggio.

CAPITOLO PRIMO: DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO: IL FONDAMENTO

1.1. Il Fondamento nella Sacra Scrittura

L'approccio verrà fatto considerando alcuni passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ed il passaggio dalla nozione “*decimare*” alla nozione “*dare*”.

1.1.1. Antico Testamento

SI PARTE DAL DECIMARE. Il precedente storico è la “**decima**”. Significa pagare una decima parte, e, quindi, il dieci per cento di qualcosa, generalmente collegato con la propria religione. Originariamente per Ebrei e Greci tale parola assumeva un *concetto quantitativo*, vale a dire il dieci per cento.

Attualmente la decima ha un *concetto qualitativo*, che non necessariamente coincide con il dieci per cento. Nell'Antico Testamento la parola “*decima*” ricorre trentasei volte. Si rinvia alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.1.1: LE DECIME NELL'ANTICO TESTAMENTO¹

Citazione	Testo
Gen 4,3-4	« <i>Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta</i> ». Dal versetto possiamo dedurre che essa viene richiesta da Dio, altrimenti Abele come poteva sapere che Dio voleva in offerta il primogenito del gregge se Egli stesso non lo aveva rivelato ² ?

¹ *Cosa dire sulla decima*, in http://www.albatrus.org/italian/vivere/responsabilita'/cosa_dire_su_decima.htm [04.05.2015].

² S. Nico, *La decima e l'offerta*, in <http://www.mei-zurigo.ch/decima.pdf>, 1.

<p>Gen 4,3-4</p>	<p>«<i>Primogeniti del suo gregge e il loro grasso</i>»: si tratta di un'endiadi. Molti commentatori ritengono che l'offerta di Abele fosse costituita da parti scelte, non così quella di Caino; Tuttavia l'enfasi cade sull'inscrutabile accettazione da parte di YHWH di una e non dell'altra³».</p>
<p>Gen 14,18-20</p> <p>Eb 7,2</p>	<p>«<i>Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: "Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici". Abram gli diede la decima di tutto</i>».</p> <p>«<i>A lui Abramo diede la decima di ogni cosa; anzitutto il suo nome tradotto significa re di giustizia; poi è anche re di Salem, cioè "re di pace"</i>».</p> <p>La vicenda riguarda la dazione della decima parte del bottino di Abramo a Melchisedek. Melchisedek era il re di Salem e come tale aveva autorità sul regno in cui Abramo stava passando. Abramo era Caldeo, e, come tale, era abituato alla tradizione babilonese di pagare la tassa di un decimo sul bottino di guerra. Abramo, pertanto, onorò una tradizione pagana nel pagare le tasse sui <i>profitti della battaglia</i>.</p> <p>La decima pagata da Abramo non è la "<i>decima</i>" a Dio, ma, piuttosto, una tassa secolare. Questo atteggiamento è coerente con l'insegnamento scritturale di onorare le Autorità del governo secolare.</p>
<p>Gen 28,20-22</p>	<p>«<i>Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai, io ti offrirò la decima"</i>».</p> <p>Giacobbe promise a Dio che gli avrebbe dato la decima di tutto quello che egli stesso gli avrebbe provveduto durante la sua fuga da Esau.</p>

³ R.E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, *Nuovo Grande Commentario Biblico*, a cura di F. Dalla Vecchia, G. Segalla, M. Vironda, Queriniana, 2002, 15.

<p>2Cr 31,4-6</p>	<p>«Egli ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di consegnare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte, perché questi potessero attendere alla legge del Signore. Appena si diffuse quest'ordine, gli Israeliti offrirono in abbondanza le primizie del grano, del mosto, dell'olio, del miele e di ogni altro prodotto agricolo e la decima abbondante di ogni cosa. E gli Israeliti e i Giudei, che abitavano nelle città di Giuda, portarono anche loro la decima degli armenti e delle greggi, come anche la decima dei doni consacrati al Signore, loro Dio, facendone grandi mucchi».</p> <p>Ezechia re di Giuda ristabilisce la pratica della decima durante una riforma spirituale, dopo che Israele era caduto nell'idolatria.</p>
<p>Ne 7,70-73</p>	<p>«Alcuni capi di casato diedero al tesoro della fabbrica ventimila dracme d'oro e duemiladuecento mine d'argento. Ciò che il resto del popolo diede era ventimila dracme d'oro, duemila mine d'argento e sessantasette tuniche sacerdotali. Poi i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, alcuni del popolo, gli oblati e tutti gli Israeliti si stabilirono nelle loro città. Giunse il settimo mese e gli Israeliti stavano nelle loro città».</p> <p>Neemia ristabilì la pratica della decima e dell'offerta dopo il ritorno degli Israeliti dalla prigionia in Babilonia e dopo la ricostruzione del tempio di Gerusalemme.</p>
<p>Ne 10,38</p>	<p>«Porteremo ai sacerdoti nelle stanze del tempio del nostro Dio le primizie della nostra farina, le nostre offerte, i frutti di qualunque albero, il vino e l'olio, e porteremo la decima del nostro suolo ai leviti. I leviti stessi preleveranno le decime in tutte le città del nostro lavoro».</p>
<p>Ne 13,12</p>	<p>«Allora tutto Giuda portò ai magazzini la decima del frumento, del vino e dell'olio».</p>
<p>Ml 3,7-10</p>	<p>“Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: “Come dobbiamo tornare?”. Può un uomo frodare Dio? Eppure voi mi frodate e andate dicendo: “Come ti abbiamo frodato?”. Nelle decime e nelle primizie. Siete già stati colpiti dalla maledizione e andate ancora frodandovi, voi, la nazione tutta!</p>

<p><i>Ml</i> 3,7-10</p>	<p><i>Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa; poi mettetemi pure alla prova in questo - dice il Signore degli eserciti - se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti».</i></p> <p>Per mezzo di Malachia Dio rimprovera il suo popolo per non aver portato le decime e le offerte al Tempio. Israele non aveva osservato la legge datagli da Dio. Al verso otto Dio accusa il suo popolo di averlo derubato non pagando le decime e le offerte. In precedenza Israele si era impegnato a dare a Dio le decime e le offerte in obbedienza al suo comandamento, ma con il tempo aveva disubbidito. Dio considera questa loro mancanza un furto.</p> <p>Al verso nove vediamo la conseguenza della loro trasgressione. Tutta la nazione era in profonda povertà a causa della maledizione che si era attirata. Al verso dieci, Dio chiede al suo popolo di ravvedersi portando di nuovo le decime e le offerte al Tempio⁴.</p>
<p><i>1Sam</i> 8,15</p>	<p>«<i>Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri».</i></p>

ITRE TIPI DI DECIMA. Nell’Antico Testamento c’erano tre tipi di decime. Analizziamole nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.1.2: TIPI DI DECIME

<p>Tipi di decima</p>	<p>Descrizione</p>
<p>Decima “per i Leviti”</p>	<p>Questa decima era dovuta alla tribù sacerdotale di Levi al quale non era stata allocata terra e senza eredità in Israele: <i>«poiché io dò in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti preleveranno come contributo per il Signore; per questo ho detto di loro: “Non avranno possesso ereditario tra gli Israeliti”» (Nm 18,24).</i></p> <p>Gli Israeliti dovevano, per ordine di Dio, dare la decima delle loro entrate ai Leviti, i quali avevano a loro volta l’ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo ed anche quello di mettere da parte la decima delle decime</p>

⁴ S. Nico, *La decima e l’offerta*, in <http://www.mei-zurigo.ch/decima.pdf>, 3.

<p>Decima “per i Leviti”</p>	<p>ricevute e di darla ad Aronne.</p> <p>Si noti che trattasi della decima di quanto <i>la terra produceva</i>, non di <i>denaro</i>. Esse erano necessarie per il loro sostentimento, perché essi non avevano né terre né altre entrate.</p> <p>Queste decime erano prese dai <i>prodotti che realmente arrivavano al mercato</i>, se qualche animale moriva sulla strada, o frutta e vegetali erano danneggiati, questi non arrivavano al mercato e le decime erano pagate su quello che arrivava in buone condizioni.</p> <p>Di fatto le merci che partivano da casa loro era il <i>Lordo</i>, mentre quello che arrivava al mercato era il <i>Netto</i>. Perciò, nel nostro caso, il nostro lordo viene ridotto a vari gradi dai tributi e quello che ci rimane per viverci sopra è il nostro <i>netto</i> sul quale paghiamo la decima.</p>
<p>Decima “per i Festival”</p>	<p>Essa deve essere mangiata in un posto specificato da Dio nella terra di Israele o nel caso di quelli che erano lontani, nelle loro città. «<i>Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai consacrato per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani avranno prelevato</i>» (Dt 12,17).</p> <p>La celebrazione di questa decima è vista come un evento per incoraggiare l'unità nazionale e di instillare un senso di “fratellanza” nel popolo di Dio: «<i>allora porterete al luogo che il Signore, vostro Dio, avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte scelte che avrete promesso come voto al Signore</i>» (Dt 12,11).</p>
<p>Decima “sociale”</p>	<p>Questa decima era implementata solo ogni tre anni ed era un decimo dell'aumento di quell'anno. Era da consumarsi non soltanto dai Leviti, ma anche da forestieri, orfani e vedove: «<i>Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime del tuo provento in quell'anno e le deporrai entro le tue porte. Il levita, che non ha parte né eredità con te, il forestiero, l'orfano e la vedova che abiteranno le tue città,</i></p>

Decima “sociale”	<p><i>mangeranno e si sazieranno, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano» (Dt 14,28-29).</i></p> <p><i>«Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido» (Es 22,21-22).</i></p> <p><i>«perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito» (Dt 10,17-18).</i></p> <p><i>«Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio; perciò ti comando di fare questo. Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova» (Dt 24,17-21).</i></p>
---------------------	---

1.1.2 Nuovo Testamento

SI ARRIVA AL DARE. Nel Nuovo Testamento ci sono solo due specifiche referenze alla Decima, riportate nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.1: LE DECIME NEL NUOVO TESTAMENTO⁵

Citazione	Testo
Mt 23,23	<i>«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle».</i>

⁵ Cosa dire sulla decima, in http://www.albatrus.org/italian/vivere/responsabilita'/cosa_dire_su_decima.htm [04.05.2015].

Lc 11,42	<p>«Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle».</p> <p>Trattasi non di <i>istruzioni</i>, ma parte di un <i>rimprovero</i> ai Farisei dal nostro Signore Gesù, perché essi erano legalistici quando si trattava di decime e affari legali, ma non dimostravano amore di Dio in loro trascurando i più importanti argomenti della Legge, cioè: <i>giustizia, misericordia e fedeltà</i>.</p>
Mc 12,17	<p>«Gesù disse loro: “Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio”. E rimasero ammirati di lui»</p>

Nel Nuovo Testamento il **dare** è basato su due principi, il *principio della proporzionalità* ed il *principio del cuore*, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.2: I PRINCIPI DEL DARE

Tipi di principio	Descrizione
Principio della proporzionalità	<p>In proporzione al livello che Dio benedice una persona senza che un numero specifico sia menzionato: «<i>Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò</i>» (1Cor 16,1-2).</p> <p>D'altronde già una promessa Biblica è che Dio ricompenserà coloro che donano generosamente: «<i>Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa; poi mettetemi pure alla prova in questo - dice il Signore degli eserciti -, se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti</i>» (MI 3,10).</p>
Principio del cuore	<p>In termini di libera offerta, senza che sia un ammontare fisso o variabile, ma come possiamo, ma che sia dato allegramente, dal nostro cuore: «<i>Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia</i>» (2Cor 9,7).</p>

Dopo aver letto questi passi scritturali, sorge una domanda, fonte di accesi dibattiti al giorno d'oggi: a) *La decima è ancora valida oggi?* b) *La decima è applicabile nell'era del Nuovo Testamento, nell'età della grazia in cui viviamo, o essa è obsoleta?*

Se qualcuno desidera dare la decima delle sue entrate, è libero di farlo, perché la Scrittura parla di ciascuno "come ha deciso nel suo cuore", ma questa dovrebbe essere una scelta di ogni individuo, non imposta dalla Chiesa. Triste a dirsi, alcune Chiese richiedono il pagamento del dieci per cento del salario lordo⁶.

«Vedi, solo questo ho trovato: Dio ha creato gli essere umani retti, ma essi vanno in cerca di infinite complicazioni» (**Qo 7,29**). Le Chiese, che impongono ai loro membri la decima, non operano sotto l'economia del Nuovo Testamento ma dimostrano un'avidità (amore) del denaro, che è condannata dalla Scrittura (**1Pt 5,2-3; 1Tm 6,10**).

Alcuni passaggi dell'Antico Testamento sono stati utilizzati per sostenere l'applicazione della decima che era in vigore durante la legge Mosaica. L'Antico Testamento è parte integrante delle Sacre Scritture che Dio ha ispirato. Come Paolo dice in **Rm 15,3-4**:

«Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come sta scritto: Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza».

Come evidenzia l'apostolo Paolo, tutto quello che è scritto nelle Scritture lo è per la nostra istruzione. Possiamo imparare molto nel leggere i libri ispirati che fanno parte dell'Antico Testamento. Comunque, benché tutto fu scritto per la nostra istruzione, non tutto quello che è scritto è per la nostra applicazione. L'Antico Testamento è indirizzato ai Giudei che vivevano sotto la legge Mosaica, e, quindi, prima dell'arrivo di Cristo sulla terra.

Come disse Paolo in **Gal 3,23-26**: «Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù».

L'Antico Testamento non è più valido per i Cristiani dei nostri giorni. Possiamo imparare da esso e dalla legge che Dio diede al suo popolo, ma questa legge è stata abolita! E la decima è stata abolita insieme a questa legge. Quindi la decima è un concetto biblico? Sì lo è. Essa è **biblica** perché è nella Bibbia.

⁶ *Decimare, dare ed il nuovo testamento*, in <http://www.christianarticles.it/>.

La decima è rilevante e valida per i Cristiani? La risposta è no! Quello che è per la nostra diretta applicazione riguardo il **dare** è scritto nel Nuovo Testamento. E quello che noi leggiamo in esso, non è decimare e decimanti, ma **dare con un cuore allegro**, secondo le abilità di ciascuno. Analizziamo di seguito l'esempio dell'apostolo Paolo al riguardo con la sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.3: LETTERATURA PAOLINA⁷

Citazione	Testo
2Cor 8,3	<p>«Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente».</p> <p>In questo versetto Paolo si stava riferendo ai Cristiani della Macedonia. Nei testi greci la parola usata è “<i>authoiretos</i>”. Il vocabolario riguardo questa parola scrive: “<i>authairetos</i>” viene da “<i>autos</i>”, se stesso, e “<i>hairemoi</i>”, scegliere, scelta volontaria, presa di propria volontà, occorre in 2Cor 8,3 e 17, delle Chiese di Macedonia come i loro doni per i santi e di Tito nel suo intento di andare ed esortare la Chiesa in Corinto concernente questo soggetto. In questo passo Paolo sta, perciò, parlando di un'offerta volontaria, dettata dal libero arbitrio.</p>
<p>2Cor 8,4</p> <p>Rm 15,25-26</p> <p>At 24,17</p>	<p>«...questo servizio a vantaggio dei santi».</p> <p>«Per il momento vado a Gerusalemme, a rendere un servizio ai santi di quella comunità; la Macedonia e l'Acaia infatti hanno voluto realizzare una forma di comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme».</p> <p>«Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine alla mia gente e a offrire sacrifici».</p> <p>La <i>contribuzione ai santi</i>, la grazia che i credenti di Macedonia e dell'Acaia (in particolare, Corinto) contribuirono volontariamente, la <i>volontaria contribuzione</i>, erano contribuzioni per la fratellanza povera. Questi poveri membri delle chiese erano lo scopo del dare.</p>

⁷ Cosa dire sulla decima, in http://www.albatrus.org/italian/vivere/responsabilita'/cosa_dire_su_decima.htm [04.05.2015].

<p>2Cor 8,7b</p>	<p>«<i>Siate larghi anche in quest'opera generosa</i>».</p> <p>In nessuna parte nel Nuovo Testamento si trova la coercizione ed il linguaggio che si riscontra in alcune Chiese odierne quando si tratta del <i>dare</i> o "<i>decimare</i>". Paolo non li comanda, ma li esorta a fare così.</p>
<p>2Cor 8,10-11</p>	<p>«<i>E a questo riguardo vi do un consiglio: si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi, non solo a intraprenderla ma anche a volerla. Ora dunque realizzatela perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi</i>».</p> <p>Questo passaggio tratta il voler dare e la realizzazione di questo volere. La prima parte del passaggio mostra come sia importante il <i>dare</i>, ma anche il <i>volere</i>. È il volere, e la realizzazione del volere, che Dio richiede.</p> <p>Queste due cose non si possono separare. Dio non vuole che esista solo il desiderio di dare senza l'azione del dare! E viceversa Egli non vuole che una persona dia a malincuore, o perché sia forzato o perché qualcuno abbia detto che si tratta di un comandamento. La motivazione per il <i>dare</i> è un <i>volere</i> che viene dal cuore.</p>
<p>2Cor 8,11-15</p>	<p>«<i>Ora dunque realizzatela perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: "Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno"</i>».</p> <p>Paolo parla ai Corinzi circa il dare che dovrebbero essere reso in "<i>ragione di quello che ha</i>"! Paolo non disse: "<i>Dai il 10% del tuo salario</i>".</p> <p>"Secondo i vostri mezzi" vuol dire "<i>in ragione di quello che uno ha</i>" e ciò affinché non ci siano equivoci, Paolo mette molto chiaro: "e non di quello che non ha".</p>

<p>1Tm 5,7-8</p>	<p>«Raccomanda queste cose, perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele».</p> <p>Come dice Paolo a Timoteo, ogni persona dovrebbe prima provvedere ai bisogni delle persone della propria famiglia, altrimenti è peggiore di un incredulo.</p>
<p>2Cor 8,12</p>	<p>«Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede».</p> <p>La prontezza dell'animo, un cuore volenteroso, è un <i>prerequisito</i> per il dono. La prontezza d'animo è un requisito per far in modo che il dono sia gradito.</p>
<p>2Cor 8,16-21</p>	<p>«Siano rese grazie a Dio, che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito! Egli infatti ha accolto il mio invito e con grande sollecitudine è partito spontaneamente per venire da voi. Con lui abbiamo inviato pure il fratello che tutte le Chiese lodano a motivo del Vangelo.</p> <p>Egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini».</p> <p>Si noti che Paolo non solo raccoglie le collette per i poveri santi, ma si preoccupa che nessuno venga biasimato, né lui né tanto meno chi era con lui, “circa quest'abbondante colletta che è amministrata da noi”. Cosa avrebbero potuto biasimare? Che essi usassero il dono inappropriatamente. Che essi lo usassero per sé stessi.</p> <p>Per evitare tutto ciò, Paolo ha con sé un fratello scelto dalla Chiesa. Chi si occupa di amministrare la colletta del popolo di Dio, dovrebbe imitare l'esempio di Paolo <i>nell'essere trasparente</i>, e prendere precauzioni affinché nessuno possa biasimarlo. Niente dovrebbe essere nascosto.</p>

2Cor 9,1-5

«Riguardo poi a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che io ve ne scriva. Conosco infatti la vostra buona volontà, e mi vanto di voi con i Macèdoni, dicendo che l'Acacia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo.

Ho mandato i fratelli affinché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma, come vi dicevo, siate realmente pronti. Non avvenga che, se verranno con me alcuni Macèdoni, vi trovino impreparati e noi si debba arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia.

Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me, per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta e non come una grettezza».

La parola “generoso dono” deriva dalla parola greca “eulogia”, che vuol dire “benedizione”. Ed anche “a malincuore dato” è la parola greca “pleonexia”, che vuol dire “avidità”. Paolo chiama il dono “**benedizione**”. Questa non è la decima, non è un dare obbligatorio. Il dono è una benedizione!

È così che dovremmo pensare del dono verso i poveri santi: come benedizioni! Paolo era entusiasta che i Corinzi volessero dare tanto, ma senza metterli sotto pressione. Il dono era “pronto come una benedizione (greco: pleonexia)”. Ecco ciò che un commentario dice al riguardo (Barnes: Albert Barnes, Note sulla Bibbia):

«Le parole usate qui (pleonexia) normalmente vogliono dire avarizia, desiderio smodato di guadagno, che ci guida verso una persona che defrauda altri. L'idea di Paolo è qui, egli vorrebbe che essi diano come un atto di abbondanza, o di liberalità da parte loro, e non come un atto di obbligazione da parte sua, non come uno che usa estorsione verso di loro».

Dio vuole che il *dono* sia una benedizione, un atto di liberalità, qualcosa che si desidera e si possa dare ed in nessuno modo esso è preso da sensi di colpa, persuasione o qualsiasi altra tecnica.

<p>2Cor 9,6-7</p>	<p>«Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia».</p> <p>Come evidenza Paolo nel versetto, c'è sempre qualcosa che “torna indietro” quando si fa un dono, proporzionalmente a quanto si è donato.</p>
<p>1Gv 3,16-18</p>	<p>«In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità».</p> <p>L'amore per i nostri fratelli deve essere evidente dalle opere, non dalle parole.</p>
<p>1Cor 16,1-5</p>	<p>«Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, perché la Macedonia intendo solo attraversarla».</p> <p>Come mostra il versetto, la <i>colletta</i> è per i (poveri) santi in Gerusalemme. Sembra che i santi di Gerusalemme fossero in gran bisogno e i Corinzi, i Macedoni, e forse anche i Galati, contribuissero a supplire ai loro bisogni. La novità in questo passaggio è di accumulare fondi per i poveri, mettere da parte ogni primo giorno della settimana.</p> <p>Il testo greco traduce qui “ogni primo giorno della settimana” è “in uno dei Sabati (Sabato Ebraico)”. Quello che Paolo dice ai Corinzi, è che ognuno deve mettere da parte quel che potrà per i poveri, di accumulare regolarmente (“in uno dei Sabati”) in base alla loro prosperità.</p> <p>La regola non è la decima. Essa non è di “accumulare le decime” Esso è “mettere da parte a casa secondo la prosperità concessagli”.</p>

At 2,42-45	<p>«Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno».</p>
At 4,32-35	<p>«La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno».</p>

È giusto pagare il salario al personale della Chiesa? In nessuna Chiesa citata nel Nuovo Testamento troviamo anziani che pascevano, con responsabilità, il gregge, ed erano impiegati a tempo pieno dalla Chiesa, prendendo un salario mensile regolare da essa.

Paolo ed il suo gruppo erano lavoratori apostolici, andavano di città in città predicando il Vangelo e istituendo nuove Chiese. Non restavano mai in un posto permanentemente. Per queste persone il Signore ordinò in **1 Cor 9,14**: «Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo **vivano del Vangelo**».

Questo versetto non si riferisce agli anziani, residenti permanenti di una Chiesa locale, ma si riferisce, piuttosto, ai lavoratori apostolici che andavano di città in città, predicando il Vangelo e istituendo nuove Chiese, i missionari. Paolo e Barnaba erano missionari.

Paolo, infatti, scrive nei **versetti 3-6 del capitolo 9**: «La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: non abbiamo forse il **diritto di mangiare e di bere**? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare?».

Paolo e Barnaba, con “la preoccupazione per tutte le chiese” (**2 Cor 11,28**), continuavano a lavorare. Il Signore aveva dato loro il **diritto di non avere un lavoro secolare**, ma di vivere sul Vangelo. Ma essi non usarono questo diritto. Analizziamo l’atteggiamento di Paolo menzionato nelle sue lettere apostoliche nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.4: LETTERATURA PAOLINA⁸

Citazione	Testo
1 Cor 9,14-18	<p>«Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo».</p> <p>Paolo aveva il diritto di vivere dal lavoro di evangelizzazione. Benché ciò gli appartenesse come diritto, lui preferì lavorare.</p>
At 8,1-3	<p>«Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere».</p>
1 Ts 3,6-10	<p>«Ma, ora che Timòteo è tornato, ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci, come noi lo siamo di vedere voi. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede?».</p>

⁸ Cosa dire sulla decima, in http://www.albatrus.org/italian/vivere/responsabilita/cosa_dire_su_decima.htm [04.05.2015].

<p>1Ts 3,6-10</p>	<p>Paolo ed i suoi collaboratori avevano l'autorità di mangiare "gratuitamente il pane d'alcuno". Essi avevano l'autorità di usufruire di questo beneficio perché erano lavoratori apostolici, eppure essi non l'usarono. Al contrario essi lavoravano, giorno e notte. Perché? Affinché fossero un esempio da imitare.</p> <p>Se Paolo ed i suoi collaboratori lavoravano ovunque essi andassero, per essere un modello per gli altri credenti, poteva esistere un anziano nella chiesa che non lavorava, ma che aveva comunque un salario dalla chiesa? Sicuramente no!</p>
<p>1Ts 2,9</p>	<p>«Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio».</p> <p>Essi lavoravano giorno e notte affinché non fossero d'aggravio a nessuno. Il ministero non era un lavoro per loro. Lo scopo principale della loro vita era di fare la volontà di Dio. Il loro guadagno veniva dal lavoro, come chiunque altro, dando un esempio per tutti gli altri.</p>
<p>At 20,33-35</p>	<p>«Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: "Si è più beati nel dare che nel ricevere!"».</p> <p>Paolo sta parlando degli anziani (Pastori, Vescovi) della Chiesa di Efeso. Egli parla ai dirigenti della Chiesa Locale. Egli sta dicendo loro di lavorare affinché tramite "l'affaticarsi così, che bisogna venire in aiuto dei deboli". E ricorda le parole del Signore Gesù che disse "Più felice cosa è il dare che il ricevere".</p> <p>Il dirigente della Chiesa Locale doveva seguire l'esempio di Paolo, lavorare duro per venire in aiuto ai deboli. Essi non dovevano essere i beneficiari dei salari dalla congregazione. Paolo, l'esempio, non era il beneficiario di tale salario! Lui e Barnaba preferivano essere un aiuto ed un sopporto ai deboli. Essi preferivano dare invece di ricevere.</p>

Benché non ci siano impiegati salariati nelle Chiese Locali, c'è comunque una chiara indicazione nelle Scritture che gli anziani, i pastori della locale congregazione, erano i beneficiari d'onore del popolo. Passiamo alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.5: BISOGNI DEGLI ANZIANI E DEI PASTORI⁹

Citazione	Testo
1Tm 5,17-18	<p>«I presbiteri che esercitano bene la presidenza siano considerati meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Dice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue che trebbia, e: Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa».</p> <p>E' interessante notare che nel passaggio non si parla di <i>un</i> anziano o di un pastore, ma si parla di "anziani", molti di loro. Il carico del pascere la Chiesa Locale non era mai stato considerato il lavoro di un solo individuo, ma di molti diversi fratelli maturi.</p> <p>Nel Nuovo Testamento si parla di dirigenti collettivi sotto un solo capo, il Signore Gesù Cristo, contrariamente ad un solo uomo dirigente, che è il caso più comune nei nostri giorni e nella storia degli ultimi secoli.</p> <p>Quando il versetto parla di "onorare" vuol significare "dare rispetto, tenere in considerazione". Questo potrebbe anche includere l'offerta di doni volontari a loro vantaggio. Quel doppio onore include - sebbene non solamente - sostenere attraverso doni volontari.</p>
Gal 6,6	<p>«Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce».</p> <p>Quelli che sono ammaestrati devono far parte di tutti i beni di chi l'ammaestra. La funzione di un fratello maturo è di insegnare.</p>
	<p>«Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della</p>

⁹ Cosa dire sulla decima, in http://www.albatrus.org/italian/vivere/responsabilita/cosa_dire_sulla_decima.htm [04.05.2015].

<p>1Pt 5,1-2</p>	<p><i>gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso».</i></p> <p>Come si nota dal versetto sopraccitato, gli anziani erano Pastori del gregge di Dio, responsabili di esso. Pascere la Chiesa Locale non è un “<i>lavoro</i>”, non è qualcosa che si fa in cambio di un salario.</p> <p>Pascere la Chiesa Locale è un dono, un ministero e deve essere visto come tale. Questo carico dovrebbe posarsi sulle spalle di molti fratelli, ovviamente quelli maturi in Cristo.</p> <p>E, ritornando al nostro soggetto, essi dovevano essere i beneficiari d’onore dalla loro congregazione, inclusi i loro doni volontari. Gli anziani non dovevano contare sui doni per poter vivere. Essi dovevano guadagnare il loro vivere come chiunque altro.</p>
------------------	---

Come già accennato in precedenza, nel Nuovo Testamento il “*dare*” è messo anche in relazione al sostenere i missionari. Paolo ricevette doni volontari, benché egli non avesse mai richiesto tali doni nelle sue Lettere, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.6: BISOGNI DEI MISSIONARI

Citazione	Testo
<p>Fil 4,10-13</p>	<p><i>«Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza».</i></p> <p>I Filippesi sostenevano Paolo e sostenevano il lavoro apostolico.</p>

<p>1 Tm 5,4.7-8</p>	<p>«<i>ma se una vedova ha figli o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i loro genitori: questa infatti è cosa gradita a Dio. ... Raccomanda queste cose, perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele</i>».</p> <p>C'è una chiara responsabilità per i figli verso i genitori, inclusi i nipoti. Come la Parola dice, i figli devono “<i>rendere il contraccambio</i>”. Come è menzionato nel dizionario di Vine, la parola “rendere” deriva dalla parola greca “<i>amoive</i>” che vuol dire “<i>ricompensa</i>”, è usata con il verbo “<i>apodidomi</i>”, a rendere, in 1 Tm 5,4.</p> <p>C'è un'obbligazione da parte dei figli e dei nipoti verso i loro genitori. Questo è l'obbligo “<i>di onorare i genitori</i>” che include prendere cura di loro ed il loro benessere.</p>
---------------------	---

Riassumendo, possiamo dire che nel Nuovo Testamento è valido il *libero arbitrio del dare*, che ha i seguenti **scopi**:

- Sostenere i poveri santi: questa è la più comune forma di offerte ed è menzionata nel Nuovo Testamento molto spesso;
- Libero arbitrio nel dare i doni ai missionari ed agli apostoli, che si spendono per divulgare la Parola di Dio, viaggiando da un posto all'altro;
- Libero arbitrio, doni volontari (no salari) agli anziani, cioè a quelli più maturi nella fede (“anziani”), fratelli che agiscono come pastori, prendendo cura della gregge di Dio nella chiesa locale;
- Sostegno delle vedove che confidano in Dio, che hanno buona reputazione, e che non hanno nessun altro della famiglia che le aiuti.

Dio risponde non al dovere fatto (pagando la decima), ma al sentimento che c'è dietro piccoli gesti d'amore, veri segnali di un'intensa e profonda spiritualità e veri frutti maturi della fede. Tali sono gli esempi di **Tabita di Ioppe** che “*abbondava in buone opere e faceva molte elemosine*” (At 9,36) di **Cornelio**, che faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio di continuo (At 10,2-4). A quest'ultimo fu data addirittura la “*ricevuta*” da Dio: “*E l'angelo gli disse: “Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te” (At 10,4)*”¹¹.

¹¹ D. Trovarelli, in <http://www.protestantesimo.it/prediche-decima.htm>.

DIFFERENZA TRA DECIMARE E DARE. Mentre la **decima** è un pagamento meccanico ed obbligatorio, come un dovere di una somma fissa e regolare, **dare** è un principio di donare quello che ci si sente di dare dal cuore, con gioia e senza obbligazione. Si paga la **decima** come richiesto, mentre si **dona** dal cuore con libertà.

Certamente Gesù comandò che dobbiamo dare a Dio, non nel senso che Lui abbia bisogno di qualcosa, ma come **devozione**, riconoscendo chi Lui è, e come disciplina di vivere per noi: «... Allora egli disse loro: “Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a **Dio quello che è di Dio**”» (Mt 22, 21). Questo dare per essere effettivo deve essere ‘dal cuore’ e proporzionato al grado di benedizione che abbiamo ricevuto e decisamente non sotto “costrizione”.

Esaminando il Nuovo Testamento possiamo dire che, nonostante ci sia chiaro supporto di condividere la ricchezza materiale con le persone nel ministero, non ci sono prove conclusive nel Nuovo Testamento che supportano l’inclusione delle decime dell’Antico Testamento nell’insegnamento cristiano.

Ma ricordiamoci che quanto diamo dimostra quanto amiamo Dio e di quanto apprezziamo il sacrificio di Gesù per guadagnare per noi la Sua Salvezza: «Poiché dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore» (Lc 12,34).

Quale sarà la conseguenza del nostro donare con gioia? A rispondere è l’Apostolo Paolo, che nella sua Seconda Lettera ai Corinzi, al capitolo 5, elenca le seguenti benedizioni, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.1.2.8: EFFETTI DELLE BENEDIZIONI SECONDO PAOLO

Versetto	Benedizione
8a	Abbonderà ogni grazia su di noi
8b	Avremo sempre in ogni cosa tutto il necessario
10	Il Signore fornirà e moltiplicherà la nostra stessa semenza ed accrescerà i frutti della nostra giustizia
11b	Saremo arricchiti in ogni cosa

Il motivo per cui Dio ci benedirà sia materialmente che spiritualmente quando siamo pronti a dare, non è per farci stare meglio di prima, ma affinché possiamo abbondare in ogni opera buona ed affinché possiamo esercitare una larga liberalità (vedi **8b** e **11b**). Facendo questo, produrrà per nostro mezzo abbondanti ringraziamenti a Dio da parte di chi riceve la nostra offerta. In questo modo Dio sarà glorificato¹².

¹² S. Nico, *La decima e l’offerta*, in <http://www.mei-zurigo.ch/decima.pdf>, 8.

Nella prima parte vedremo i concili ecumenici, poi anche i singoli interventi della Dottrina Sociale della Chiesa.

1.2 Il Fondamento nel Magistero della Chiesa

1.2.1 Concilio Lateranense IV

Si rinvia alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.1.1: CONCILIO LATERANENSE IV

Costituzione	Testo
54	<p><i>Le decime devono esser pagate prima dei tributi.</i></p> <p><i>“Non essendo in potere dell’uomo che il seme risponda alle attese di chi semina - secondo la parola dell’Apostolo, infatti, né chi pianta è qualcosa, né chi irriga, ma Dio che fa crescere¹³ potendo solo lui dal seme marcito produrre molti frutti¹⁴ - con avarizia alcuni cercano di defraudare le decime, detraendo dalle messi e dalle primizie i censi e i tributi, che così sfuggono alle decime.</i></p> <p><i>Poiché il Signore, come segno del suo dominio universale, e come a titolo speciale, si è riservato le decime, noi, volendo ovviare ai danni derivanti alle chiese e ai pericoli per le anime, stabiliamo che, in forza del dominio generale, l’esazione dei tributi e dei censi sia preceduta dal pagamento delle decime, o che, almeno, quelli a cui fossero stati pagati i censi e i tributi senza che su questi siano state detratte le decime, poiché i beni passano con gli oneri inerenti, siano costretti a pagare le decime a favore delle chiese, cui spettano di diritto, sotto pena di censura ecclesiastica¹⁵”.</i></p>

¹³ Nota riportata nel testo del Concilio: *1Cor* 7,3.

¹⁴ Nota riportata nel testo del Concilio: *Gv* 12,24.

¹⁵ Istituto per le scienze religiose, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, G. L. Dossetti Perikles, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, 260.

46	<p><i>Non si devono imporre tasse al clero</i></p> <p><i>“Contro i consoli e i governatori delle città, ed altri, che cercano di gravare le chiese e le persone ecclesiastiche con imposte o collette ed altre tasse, il concilio Lateranense¹⁶ volendo salvaguardare l’immunità ecclesiastica, ha proibito questo gravame sotto pena di anatema e ha comandato che i trasgressori e i loro fautori fossero sottoposti ad esso, fino a che avessero compiuto la dovuta riparazione. Se qualche volta il vescovo ed il clero ammettono, in caso di grande necessità o utilità e senza alcuna costrizione, di contribuire alle comuni necessità quando le possibilità dei laici non fossero sufficienti, questi accettino il loro contributo con umiltà, devozione, e riconoscenza. Ma poiché alcuni sono imprudenti si dovrà prima consultare il Romano pontefice, il cui compito è di provvedere alle comuni necessità.</i></p> <p><i>Ma poiché neppure così la malvagità di alcuni contro la chiesa di Dio si è calmata, aggiungiamo che le disposizioni e le sentenze promulgate da questi scomunicati o per loro mandato si devono ritenere vane e inutili, e senza alcun valore per sempre.</i></p> <p><i>Del resto, poiché la frode e l’inganno non devono tornare a vantaggio di alcuno, nessuno sia tratto in inganno da questo inutile errore, che, cioè, egli debba sottostare alla scomunica (solo) durante il tempo del suo governo, quasi che dopo di esso non possa essere obbligato alla dovuta soddisfazione. Decretiamo, infatti, che sia chi ha ricusato la soddisfazione, il suo successore, se non avrà riparato entro un mese, siano irretiti nella censura ecclesiastica, finché questi abbia convenientemente riparato; chi, infatti, succede nell’onore, succede anche negli oneri¹⁷”.</i></p>
55	<p><i>Nonostante i privilegi, devono esser pagate le decime delle terre che si acquistano</i></p> <p><i>“Recentemente, gli abati dell’ordine Cistercense, riuniti in capitolo generale, in seguito a nostro ammonimento hanno stabilito opportunamente che per l’avvenire i fratelli del loro ordine non acquistino beni soggetti a decime per le Chiese, se non per la fondazione di nuovi monasteri. Se poi tali beni fossero loro</i></p>

¹⁶ Nota riportata nel testo del Concilio: Gv 12,24.

¹⁷ *Ivi*, 255.

55	<p><i>offerti dalla pia devozione dei fedeli, o acquistati per la fondazione di nuovi monasteri li affidino, per farli lavorare, ad altri, da cui siano pagate le decime, perché non avvenga che a causa dei loro privilegi le chiese siano ulteriormente aggravate. Decretiamo, quindi, che per le terre concesse ad altri o da acquistare in futuro, anche se le lavoreranno con le proprie mani o a proprie spese, paghino le decime alle chiese, alle quali per tali fondi si pagavano prima, a meno che non si componga la cosa con le chiese in altro modo.</i></p> <p><i>Noi certi della bontà di questa disposizione vogliamo che sia estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi, e comandino che i prelati delle chiese siano più zelanti nel far loro rendere giustizia per i danni che ricevono e nel far rispettare i loro privilegi¹⁸”.</i></p>
56	<p><i>Un parroco non deve perdere le decime a seguito di intese private.</i></p> <p><i>“La maggior parte dei regolari, come abbiamo appreso, e dei chierici secolari, qualche volta, quando affittano le case o concedono i feudi, aggiungono con pregiudizio delle chiese parrocchiali la clausola che i conduttori e i feudatari paghino ad essi le decime e scelgano di esser sepolti presso di loro. Poiché ciò procede dall’avarizia, riproviamo assolutamente tale genere di patti e stabiliamo che quello che fosse stato percepito in occasione di questo accordo, sia restituito alla chiesa parrocchiale”¹⁹.</i></p>
61	<p><i>I religiosi non ricevano decime dalle mani dei laici.</i></p> <p><i>“E’ noto che il concilio Lateranense²⁰ ha proibito a qualsiasi religioso di ricevere chiese o decime dai laici senza l’approvazione dei vescovi, e di ammettere in qualche modo agli uffici divini gli scomunicati o gli interdetti nominatamente.</i></p> <p><i>Noi, per rinforzare tali proibizioni, puniremo i trasgressori con sanzioni adeguate e stabiliamo che nelle chiese che non appartengono ad essi di pieno diritto, secondo le norme dello stesso concilio presentino ai vescovi i sacerdoti che essi intendono</i></p>

¹⁸ Nota riportata nel testo del Concilio: Gv 12,24.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ Nota riportata nel testo del Concilio Lateranense III (1179) c. 10 (COD. 217).

61	<i>assumere, perché rispondano ad essi della cura del popolo, e ai religiosi degli affari temporali. Non osino poi allontanare quelli che hanno assunto senza aver consultato i vescovi né presentino preti di dubbia condotta o suscettibili di giudizio sfavorevole da parte dei prelati²¹”.</i>
----	---

1.2.2 Concilio di Lione II

Si rinvia alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.2.1: CONCILIO DI LIONE II

Costituzione	Testo
24	<p style="text-align: center;"><i>Delle imposte e delle prestazioni</i></p> <p><i>“Fa sì l’audacia dei malvagi che non possiamo accontentarci della sola proibizione del male, ma che imponiamo anche pene a quelli che mancano. Volendo, quindi, che la costituzione di Innocenzo IV, di felice memoria, predecessore nostro, riguardante l’obbligo di non ricevere prestazioni in denaro, e la proibizione di accettare doni per quelli che fanno la visita (pastorale) e per quelli che li accompagnano - che si dice venir trasgredita dalla temerità di molti - venga assolutamente osservata, abbiamo deciso di sostenerla con l’aggiunta della pena.</i></p> <p><i>Stabiliamo, dunque, che tutti e singoli quelli che osassero esigere del denaro quale compenso loro dovuto per la visita o solo anche accettarlo da chi lo offre; o che violassero la stessa costituzione ricevendo doni, o, pur senza aver compiuto l’obbligo della visita, dei contributi in viveri, o qualche altra cosa in occasione della visita, entro lo spazio di un mese dovranno restituire il doppio di quanto hanno ricevuto alla chiesa dalla quale hanno ricevuto.</i></p> <p><i>Altrimenti i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi sappiano che, se trascureranno di restituire il doppio stabilito entro il tempo predetto, da quel momento sarà loro proibito l’ingresso nella chiesa; gli inferiori saranno sospesi dall’ufficio e dal beneficio, fino a che non abbiano soddisfatto completamente restituendo</i></p>

²¹ Nota riportata nel testo del Concilio Lateranense III (1179) c. 10 (COD. 217), 262.

24	<i>il doppio alle chiese gravate; e nulla gioverà ad essi il condono, la liberalità o la benevolenza di quelli che hanno dato²².</i>
----	---

1.2.3 Concilio di Basilea Ferrara II

Si rinvia alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.3.1: CONCILIO DI BASILEA FERRARA II

Sessione	Testo
22	<p><i>“Questo santo concilio condanna quindi e riprova un libello, pubblicato dal maestro ... romana e se per caso non gravino i sudditi di nuove tasse ed esazioni. Per volontà di Dio il sinodo universale ed ecumenico dovrà essere celebrato in ... cardinalizia o vescovile, venga imposta la decima generale di tutti e singoli i loro ...”.</i></p> <p><i>Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito ... ricevere per ogni lettera dimissoria o testimoniale la decima parte di uno scudo d'oro, purché ... Altrimenti il sinodo annulla e proibisce assolutamente le tasse, gli statuti, ...²³.</i></p>

1.2.4 Rerum Novarum

Papa Leone XIII parla di una “*tassazione moderata*”: “*Ora, la prosperità delle nazioni deriva specialmente dai buoni costumi, dal buon assetto della famiglia, dall’osservanza della religione e della giustizia, **dall’imposizione moderata** e dall’equa distribuzione dei pubblici oneri, dal progresso delle industrie e del commercio, dal fiorire dell’agricoltura e da altre simili cose, le quali, quanto maggiormente promosse, tanto più felici rendono i popoli*” (RN 26²⁴).

Stesso concetto espresso in termini negativi “*Si avverta peraltro che tali vantaggi dipendono da questa condizione, che la **privata proprietà non venga oppressa da imposte eccessive**. Siccome il diritto della proprietà privata deriva non da una legge umana ma da quella naturale, lo Stato non può annientarlo, ma solamente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune. È **ingiustizia ed inumanità esigere dai privati più del dovere sotto pretesto di imposte***” (RN 35²⁵).

²² Nota riportata nel testo del Concilio Lateranense III (1179) c. 10 (COD. 217), 327.

²³ *Ivi*, 293.

²⁴ Nella versione inglese dell’Enciclica il numero di riferimento è diverso: trattasi del numero 32.

²⁵ Nella versione inglese dell’Enciclica il numero di riferimento è diverso: trattasi del numero 47.

1.2.5 Quadragesimo anno

In questa Enciclica del 1931 Papa Pio XI (1857.1922-1939) afferma che «**Non è lecito allo Stato di pesare tanto con imposte e tasse esorbitanti sulla proprietà privata fino al punto da condurla quasi allo stremo**» (n. 49).

1.2.6 Papa Pio XII

Ecco i vari insegnamenti di Papa Pio XII riportati nella sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.6.1: INSEGNAMENTI DI PAPA PIO XII

Data insegnamento	Oggetto dell'insegnamento
2 dicembre 1948	<i>“I bisogni finanziari di ogni nazione, grande o piccola, sono enormemente cresciuti. La colpa non va attribuita solamente alle complicazioni o tensioni internazionali; ma anche, e forse più ancora, all'estensione smisurata dell'attività dello Stato, attività che, dettata troppo spesso da ideologie false o malsane, fa della politica finanziaria, e in modo particolare della politica fiscale, uno strumento al servizio di preoccupazioni di un ordine assolutamente diverso”.</i>
2 ottobre 1948	<i>“Astenetevi da queste misure (fiscali) che, a dispetto della loro elaboratezza tecnica, urtano e feriscono nel popolo il senso del giusto e dell'ingiusto, o che rilegano la sua forza vitale, la sua legittima ambizione di raccogliere il frutto del suo lavoro, la sua cura della sicurezza familiare: tutte considerazioni, queste, che meritano di occupare nell'animo del legislatore, il primo posto anziché l'ultimo”.</i>
2 ottobre 1956	<i>“L'imposta non può mai diventare, per opera dei poteri pubblici, un comodo metodo per colmare i deficit provocati da un'amministrazione imprevedente”.</i> <i>“Spesso imposte troppo pesanti opprimono l'iniziativa privata, frenano lo sviluppo dell'industria e del commercio, scoraggiano i volenterosi” perciò è necessario “eliminare dalla legislazione certe disposizioni dannose ai veri interessi degli individui e delle famiglie, come pure al progresso normale del commercio e degli affari”.</i>
9 novembre 1957	<i>“Lo Stato non può esagerare all'eccesso i carichi tributari che giungano ad esaurire i leciti benefici della proprietà privata”.</i>

1.2.7 Mater et Magister

Più recentemente Giovanni XXIII, riferendosi alla imposizione tributaria, ha precisato che “*Principio fondamentale in un sistema tributario informato a giustizia ed equità è che gli oneri siano proporzionati alla capacità contributiva dei cittadini*” (MM 120²⁶).

1.2.8 Concilio Vaticano II

Si rinvia alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.8.1: CONCILIO VATICANO II

Riferimento	Testo
<i>Gaudium et Spes</i> , n. 76, § 5	“Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede . Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni”.

1.2.9 Sacrae disciplinae leges

Come ci fa osservare la dottrina²⁷, San Giovanni Paolo II, verso la fine della Costituzione con cui ha promulgato il CIC, ha asserito che “*le leggi canoniche per la stessa natura esigono l'osservanza [...]*”. Conseguentemente “*Dio voglia [...] che la nostra gioia e la pace con la giustizia e l'obbedienza raccomandino questo Codice, e che quanto viene ordinato dal capo sia osservato nel corpo*”.

Il periodo di dieci mesi stabilito prima che entrasse in vigore il Codice lascia logicamente sottintendere come tale lasso di tempo servisse perché tutti potessero conoscere le “*prescrizioni*” ivi contenute. Tali prescrizioni hanno le “ ”. Tant'è che esorta tutti “*affinché adempiano le prescrizioni proposte con animo sincero e docile volontà*”.

²⁶ Nella versione inglese dell'Enciclica il numero di riferimento è diverso: trattasi del numero 132.

²⁷ F. J. Urrutia, *L'obbligo delle leggi della Chiesa*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1988), 158.

1.2.10 Magistero dei Vescovi Americani

Nel 1986²⁸ i Vescovi Americani hanno scritto una lettera Pastorale: “*Economic Justice for all. Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy*”. I Vescovi americani hanno descritto la Chiesa come “*un’istituzione visibile sociale che funziona in questo mondo*”²⁹.

Nello stesso documento, parlando della Chiesa come un attore economico, i Vescovi insegnano che “*tutti i principi morali che regolano il giusto funzionamento di qualsiasi attività economica si applicano alla Chiesa ed alle sue agenzie ed alle istituzioni*” ed hanno articolato la necessità per la Chiesa di adottare una “*condotta esemplare*”³⁰.

Precedentemente in questo documento, i Vescovi hanno fatto riferimento ad un sistema di **tassazione** basato sulla capacità di pagare³¹, come una “*necessità primaria per l’assolvimento degli obblighi sociali per soddisfare le esigenze convergenti delle tre forme di giustizia di base – giustizia commutativa, giustizia distributiva e giustizia sociale*”³².

Continua questa lettera indicando sette elementi necessari per attuare un’efficace strategia nazionale. Uno degli elementi è di utilizzare i *tre principi* per valutare il sistema di tassazione pubblico negli USA ed i suoi effetti sui poveri, come dalla sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.10.1: PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TASSAZIONE PUBBLICO NEGLI USA

Principio	Oggetto del principio
Primo	Il sistema di tassazione deve raggiungere adeguati livelli per pagare i fabbisogni della società, in particolare bisogna assolvere i bisogni basilari dei poveri.

²⁸ M. J. Barrett, *The theological case for progressive taxation as applied to Diocesan taxes or assessments under Canon Law in the United States*, in “The Jurist” 63 (2003), 354 ss.

²⁹ United States Catholic Bishops, *Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy*, United States Conference of Catholic Bishops, 1997 (2009) Washington, D.C., § 339.

³⁰ *Ivi*, § 347.

³¹ Il testo inglese è il seguente: “*a system of taxation based on assessment according to ability to pay*”. Ho preferito far uso di una traduzione letterale: infatti la “**capacità di pagare**” è nozione diversa dalla **capacità contributiva**. Nel primo caso, si ha una nozione di reddito-entrata, rispetto ad una nozione di reddito-prodotto. Ma ritorneremo nella parte applicativa. *Ivi*, § 76.

³² *Ivi*, §§ 76, 69 (per la **giustizia commutativa**); 70 (per la **giustizia distributiva**), 68.

Secondo	Bisogna utilizzare una struttura progressiva così che i soggetti più benestanti pagheranno aliquote d'imposta più alte. I Vescovi hanno sottolineato esplicitamente come tale struttura ridurrebbe le forte disuguaglianze tra di reddito e salute negli Stati Uniti.
Terzo	Il sistema dovrebbe esentare dal pagamento delle imposte sul reddito quelle famiglie che sono sotto la soglia di povertà ³³ . Tale esenzione dimostra una “ <i>opzione preferenziale per il povero</i> ”. Ed ancora i Vescovi riconoscono la necessità sia di aumentare le entrate adeguate sia assegnare equamente i carichi oneri derivanti dalla tassa.

Vengono affidati alla politica fiscale *due compiti tradizionali*: un'equità **verticale** ed un'equità **orizzontale** per determinare se l'equità fiscale distribuisce gli oneri.

L'equità **verticale**, che focalizza sul contribuente la capacità di pagare i tributi, tenta di ripartire la pressione fiscale in modo equo tra i contribuenti in situazione economica diversa in termini di reddito e di ricchezza. In confronto, l'equità **orizzontale** riconosce che i contribuenti in circostanze analoghe dovrebbero sopportare un carico fiscale simile.

In conclusione, volendo utilizzare l'insegnamento dei Vescovi americani circa la politica nazionale dei tributi come guida³⁴ per i *tributi diocesani* e le *valutazioni* all'interno del diritto canonico, abbiamo la sottostante Tabella:

TABELLA 1.2.10.2: MODALITÀ OPERATIVE

Numero	Descrizione
Primo	Aumentare adeguatamente i redditi per finanziare i bisogni diocesani, includendo l'obbligo di assistere il povero nelle diocesi, le parrocchie più povere nelle diocesi, altre diocesi e per aiutare la Sede Apostolica.
Secondo	Usare delle aliquote progressive così che le parrocchie e gli altri soggetti godendo relativamente di maggiore risorse finanziarie grazie al fatto che vengono pagate aliquote più elevate.

³³ United States Catholic Bishops, *Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy*, United States Conference of Catholic Bishops, 1997 (2009) Washington, D.C., § 202.

³⁴ M. J. Barrett, *The theological case for progressive taxation as applied to Diocesan taxes or assessments under Canon Law in the United States*, in “The Jurist” 63 (2003), 356 ss.

Terzo	Esentare le parrocchie più povere dall'esenzione, od almeno assoggettare ad aliquote impositive inferiori rispetto alle parrocchie più ricche.
Quarto	Influenzare il comportamento desiderato.
Quinto	Cercare di alleviare gli oneri amministrativi e di operare nel modo più efficiente e razionale possibile.

L'Autore citato³⁵ ha così cercato di dimostrare che il fondamento per imporre aliquote progressive ai tributi diocesani secondo l'ottica del canone 1263 include la *Sacra Scrittura*, la *Dottrina Sociale cattolica*, e le *politiche generali*, che regolano le politiche che sostengono le tasse progressive.

In estrema sintesi, le aliquote progressive sono quelle che meglio si adattano con i messaggi che lo spirito, la Chiesa Universale e gli stessi Vescovi, trasmettono. D'altronde già l'Antico Testamento contiene riferimenti ai tributi basati sulla capacità contributiva.

1.2.11 *Sacri Canones*

A pochi anni di distanza dall'approvazione del CIC, San Giovanni Paolo II ha continuato il percorso di rinnovamento del diritto canonico dandoci anche il primo testo organico di diritto canonico orientale, meglio, il *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (CCEO).

A differenza del CIC, la presenza del “*plurale*” (Chiese Orientali) e dei *diritti particolari* delle varie Chiese *sui iuris*, ci obbligherà a trattare anche questi profili, che risultano essere non indifferenti per l'impatto del diritto particolare che non è conosciuto nel CIC. In pratica, ogni Chiesa *sui iuris* può anche **regolamentare** il proprio diritto particolare, che risulta essere facoltativo, rispetto a quello particolare.

1.3 Il Fondamento nel Codice di Diritto Canonico Latino (CIC) e nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (CCEO)

1.3.1 Le Fonti Primarie

Le fonti del diritto canonico tributario si possono rinvenire veramente in pochi articoli del CIC e del CCEO. Ma ciò non toglie che la specificità della materia la faccia assurgere a disciplina autonoma. Conviene, pertanto, riportarli tutti, seguendo un ordine numerico ascendente. Gli stessi verranno poi ripresi sistematicamente a gruppi nel prosieguo del lavoro. Passiamo alla sottostante Tabella:

³⁵ M. J. Barrett, *The theological case for progressive taxation as applied to Diocesan taxes or assessments under Canon Law in the United States*, in “The Jurist” 63 (2003), 357 ss.

TABELLA 1.3.1.1: IL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO NEL CIC DEL 1983

Norma		Descrizione
Libro II	Canone 222	<i>I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.</i>
	Canone 264	<i>Per provvedere alle necessità del seminario... il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo.</i>
Libro V	Canone 1260	<i>La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie.</i>
	Canone 1262	<i>I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni e le richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.</i>
	Canone 1263	<i>Il Vescovo diocesano ha il diritto... d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuno per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità ed alle stesse condizioni, d'imporre una esazione straordinaria e moderate; salve le leggi e le consuetudini che gli attribuiscono maggiori diritti.</i>
	Canone 1264	<i>Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia: a) Stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede apostolica: b) Determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.</i>
	Canone 1266	<i>In tutte le chiesa ed oratori ...l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una colletta speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla cura diocesana.</i>
	Canone 1267, § 3	<i>Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.</i>
	Canone 1271	<i>I Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le disposizioni della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di cui la sede Apostolica secondo le condizioni di tempi necessita, per essere in grado di prestare in modo approprio il suo servizio alla Chiesa Universale.</i>

[Nota 1]: Si noti che sono pochissimi (**nove**) i canoni relativi al Diritto Canonico Tributario Latino: sono su un totale di 1752 canoni, vale a dire rappresentano quasi il **cinque per mille** del totale. Essi, poi, non sono distribuiti tutti nel quinto Libro dedicato al Diritto Canonico Patrimoniale, ma sono presenti anche nel secondo Libro. Essi sono rispettivamente sette e due articoli, per un totale di nove. Non sono presenti in altri Libri del CIC come il primo, il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo.

[Nota 2]: Nella TABELLA 1.3.1.1 il termine “**Chiesa**” ha un’accezione assai ampia, in quanto, per il combinato disposto dei canoni 1255 e 1258, limitatamente ai successivi canoni, si ha: **a) Chiesa universale o Sede Apostolica; b) Chiesa particolare; c) Persona giuridica pubblica.**

[Nota 3]: Per il canone 204, § 2, **la Chiesa Universale**, e per il canone 361, la **Sede Apostolica**, sono persone morali in forza dello stesso diritto divino (canone 113, § 1). Per Sede Apostolica o Santa Sede si intende il Supremo Pontificato, distinto, in quanto ufficio, dalla persona fisica del Romano Pontefice.

[Nota 4]: Per il canone 368 le **Chiese Particolari** sono: *diocesi prelature, abbazie territoriali, vicariati e prefetture apostoliche, amministrazioni apostoliche stabilmente erette*, che, per la loro stessa legittima erezione, godono *ipso iure* della personalità giuridica (canone 373).

[Nota 5]: Tra le **persone giuridiche pubbliche** ci sono anche i **Seminari** (canone 238). Poi le **Province Ecclesiastiche** (canone 432). Poi le **Conferenze Episcopali** (canone 449, § 2). Ed ancora le **Parrocchie** (canone 515 § 3).

Vediamo anche l’equivalente del CCEO. Possiamo notare che in alcuni casi il testo rimane del tutto identico, in altri si hanno delle piccole formulazioni. A differenza del CIC disposto su **sette Libri**, il CCEO è disposto su **trenta Titoli**. Si segue la stessa impostazione comparate dei canoni precedenti. Dobbiamo rinviare alla sottostante Tabella:

TABELLA 1.3.1.2: IL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO NEL CCEO DEL 1990

Norma		Descrizione
Titolo I	Canone 25	<i>I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.</i>
Titolo X	Canone 341	<i>Compete all'autorità che ha eretto il seminario aver cura che si provvede alle spese del seminario anche per mezzo di tributi o di offerte.</i>
Titolo XXIII	Canone 1011	<i>L'autorità competente ha il diritto di esigere ai fedeli cristiani le cose che sono necessarie per i fini propri della Chiesa.</i>
	Canone 1012	<i>Il Vescovo eparchiale ha il diritto d'imporre, per quanto ciò è necessario al bene dell'eparchia, col consenso del consiglio per gli affari economici, alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di ciascuna persona; ma nessun tributo può essere imposto sulle offerte ricevute in occasione della divina liturgia.</i> <i>Alle persone fisiche possono essere imposte dei tributi soltanto a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.</i>
	Canone 1013	<i>E' compito del Vescovo eparchiale entro i limiti stabiliti dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, determinare le tasse per i vari atti delle potestà di governo e le offerte in occasione della celebrazione della Divina Liturgia, dei sacramenti, dei sacramenti e di qualsiasi altra celebrazione liturgica, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.</i> <i>I Patriarchi ed i Vescovi eparchi ali delle diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio abbiano cura, d'intesa tra di loro, di stabilire la stessa norma sulle tasse e sulle offerte.</i>
	Canone 1014	<i>In tutte le Chiese che sono abitualmente aperte ai fedeli cristiani, il Vescovo eparchiale può comandare di raccogliere delle offerte per determinate iniziative della Chiesa.</i>
	Canone 1016 § 3	<i>Queste offerte non possono essere rifiutate se non per giusta causa e, nelle cose di maggior importanza, con la licenza del Gerarca; si richiede la licenza dello stesso Gerarca per accettare quelle che sono grave da onere modale o da condizioni.</i>

[Nota 1]: Si noti che sono pochissimi (**sei**) i canoni relativi al *Diritto Canonico Tributario Orientale*: sono su un totale di 1546 canoni, vale a dire rappresentano quasi il **quattro per mille** del totale. Essi, poi, sono distribuiti in tre Titoli. Non sono presenti negli altri ventisette Titoli.

[Nota 2]: Si noti che le norme richiamate sono del *Diritto Canonico Tributario Orientale Comune*, perché bisognerebbe anche considerare tutte le norme del *diritto canonico tributario orientale particolare*, tenuto conto delle varie Chiese *sui iuris*.

[Nota 3]: Si noti che non esiste un parallelo tra i canoni 1262 e 1271 ed il CCEO. Sono tute particolarità da tenere conto nella lettura globale del tutto.

[Nota 4]: Come si è visto alla Nota [4] della TABELLA 1.3.1.1 il termine “**Chiesa**” ha un’accezione assai ampia, in quanto, per il combinato disposto dei canoni 1255 e 1258, limitatamente ai successivi canoni, si ha: **a) Chiesa universale o Sede Apostolica; b) Chiesa particolare; c) Persona giuridica pubblica.**

Per contro, nella TABELLA 1.3.1.2, si ha una corrispondenza per quanto concerne il CIC 1255 al CCEO 1009 § 1, con le peculiarità derivate dall’inesistenza della persone giuridiche private. Tale peculiarità vale anche ad evidenziare che il CIC 1258 § 2 non ha senso nel CCEO, sempre per inesistenza delle persone giuridiche private.

[Nota 5]: Come si è visto nella Nota [3] della TABELLA 1.3.1.1, per il canone 204, § 2, **la Chiesa Universale**, e per il can. 361, **la Sede Apostolica**, sono persone morali in forza dello stesso diritto divino (canone 113, § 1). Per Sede Apostolica o Santa Sede si intende il Supremo Pontificato, distinto, in quanto ufficio, dalla persona fisica del Romano Pontefice.

Per contro, nella TABELLA 1.3.1.2, il riferimento al canone 204 CIC è del quasi identico al canone 7 CCEO. Il canone 113 § 1 CIC non esiste nel CCEO, mentre il contenuto del paragrafo 2 è incluso nel canone 920 CCEO.

[Nota 6]: Come si è visto nella Nota [4] della TABELLA 1.3.1.1, per il canone 368 le **Chiese Particolari** sono: *diocesi, prelatore, abbazie, vicariati e prefetture apostoliche, amministrazioni apostoliche stabilmente erette*, che, per la loro stessa legittima erezione, godono *ipso iure* della personalità giuridica (canone 373).

Per contro, nella TABELLA 1.3.1.2, non esiste un riferimento del canone 368 CIC come tale nel CCEO. Per il criterio di assimilazione, si rinvia al canone 313 CCEO.

[Nota 7]: Come si è visto nella Nota [5] della TABELLA 1.3.1.1, tra le **persone giuridiche pubbliche** ci sono anche i **Seminari** (canone 238). Poi le **Province Ecclesiastiche** (canone 432). Poi le **Conferenze Episcopali** (canone 449, § 2). Ed ancora le **Parrocchie** (canone 515 § 3).

Deve essere posta massima attenzione con riferimento al CCEO. Il canone 238 CIC corrisponde al canone 335 CCEO. Il canone 432 CIC non esiste nel CCEO. Il canone 449 § 2 CIC non esiste nel CCEO. Il canone 515 § 3 CIC viene ripreso nel paragrafo 3 del canone 280 CCEO.

1.3.2 Le Fonti Secondarie

Trattasi di quelle fonti che sono necessarie affinché si possano realizzare le primarie. Ciò è dovuto al fatto che le norme primarie non indicano il *modus operandi* né **direttamente** (canone 1260 CIC, canone 1011 CCEO), né **indirettamente** stante la genericità del rinvio (canone 1262 CIC con assenza di riferimento nel CCEO; e canone 1264 CIC e canone 1013 CCEO), ovvero vengono indicati alcuni principi da trasporre sempre in atti secondari (canone 1263 CIC e canone 1012 CCEO³⁶).

Esse si possono attuare a norma del canone 29 CIC (non esiste un parallelo con il CCEO) con i **decreti generali** e **istruzioni**. In particolare “*I decreti generali, con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi*”.

1.3.3 Diritto Canonico Tributario

Per comprendere il diritto canonico tributario, bisogna scomporre i tre termini: *diritto* (in generale), *diritto canonico*, e *diritto tributario*.

Partiamo dal termine **diritto**. Esso viene usato con accezioni differenti: a) L'insieme ed il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento; b) La scienza del giurista, che studia i precedenti sistemi; c) Una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; d) Il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; e) Un contributo economico legato ad un tipo di tributo

³⁶ Anche se corrisponde sostanzialmente al canone 1012 CCEO, la differenza è che viene tuttavia richiesto il consenso del Consiglio per gli Affari economici, e non prevede l'intervento del Consiglio Presbiterale. Ignora, inoltre, la *distinzione tra tributo ordinario e tributo straordinario*, ed esclude esplicitamente dalla base imponibile le **offerte** ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia.

od onere fiscale, oppure ad una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio, il “*diritto di copia*” corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso dell’amministrazione). Altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio. Vediamo la sottostante Tabella:

TABELLA 1.3.3.1: VARIE DEFINIZIONI DI DIRITTO

Nozioni di diritto	Definizioni di diritto
Diritto generale	<p>Si intende, nella prima accezione (insieme e complesso delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento), l’insieme di regole che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla. In questo caso si parla di <i>diritto oggettivo</i>.</p> <p>A volte, invece, il termine diritto assume un significato diverso, in quanto corrisponde al concetto di “<i>potere, facoltà</i>”. In questo caso si parla di <i>diritto soggettivo</i>.</p>
Diritto tributario	<p>Si intende, quel particolare ramo del diritto che stabilisce l’obbligo dei cittadini di contribuire, secondo regole certe, risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici e della Pubblica Amministrazione, con facoltà per i cittadini di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario).</p>
Diritto canonico	<p>Si intende l’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa Cattolica, che regolano l’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni interecclesiastiche e quelle con la società esterna; si applica altresì come diritto statale proprio all’interno dello Stato della Città del Vaticano.</p>
Diritto canonico tributario	<p>Si intende quel particolare ramo del diritto canonico che stabilisce l’obbligo dei fedeli di contribuire secondo regole certe risorse necessarie al funzionamento dei servizi resi dalle strutture ecclesiastiche, con facoltà per i fedeli di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario).</p>

La domanda “*che cos’è il diritto*” ha, però, impegnato gli studiosi di tutte le epoche, e costituisce ancora un problema aperto, la cui soluzione dipende, in gran parte, dal quadro filosofico cui ogni studioso fa riferimento e attraverso il quale affronta la questione.

Una risposta, che possa definirsi esatta in assoluto, non esiste, anche perché il diritto ha differenti manifestazioni a seconda del modello preso in esame (ad esempio, basti pensare alla distinzione tra il *civil law* “*legge civile*” dei paesi dell’Europa continentale e quelli ad essi legati e il *common law* “*legge comune*” anglosassone, statunitense e degli altri paesi legati alla cultura anglosassone).

Il termine “*tributario*” indica un’ulteriore specificazione del diritto canonico relativamente all’esercizio del *potere impositivo diretto ed indiretto* che si può attuare tramite i canoni del CIC (o del CCEC), che rappresentano la *normazione primaria*, nonché tramite le *normazione secondaria* attuabile con i vari decreti generali (**canone 29**) (non esiste un parallelo nel CCEO).

Si evidenzia la sequela degli aggettivi applicati al diritto: **prima canonico, poi tributario**. E **non** viceversa! Il *diritto canonico tributario* risulta essere un sottoinsieme del diritto canonico. Viceversa, il *diritto tributario canonico* risulta essere un sottoinsieme del *diritto tributario*. Analoghe considerazioni si possono fare, ad esempio, per:

- *Diritto canonico patrimoniale*: esso tratta del patrimonio all’interno del **diritto canonico**, ed è diverso dal *diritto patrimoniale canonico*, che tratta della normativa canonica all’interno del **diritto patrimoniale**;
- *Diritto canonico matrimoniale*: esso tratta del matrimonio all’interno del **diritto canonico**, ed è diverso dal *diritto matrimoniale canonico*, che tratta della normativa canonica all’interno del **diritto matrimoniale**;
- *Diritto canonico penale*, esso tratta del diritto penale all’interno del **diritto canonico**, ed è diverso dal *diritto penale canonico*, che tratta della normativa canonica all’interno del **diritto penale**.

In pratica, quasi tutti gli *ordo* accademici, ma anche le pubblicazioni, antepongono il secondo aggettivo al primo, così che, il *diritto canonico patrimoniale*, è diventato *diritto patrimoniale canonico*, il *diritto canonico matrimoniale*, è diventato *diritto matrimoniale canonico*, il *diritto canonico penale*, è diventato *diritto penale canonico*. Nel prosieguo verrà sempre adattata la prima forma per essere coerenti e non creare confusioni.

Il Diritto Canonico Tributario ha come fine quello di garantire delle “*entrate*”. Senza mezzi materiali, in particolare quelli finanziari, non possono essere raggiunte le finalità dell’ente.

Si può evidenziare che ad oggi c’è stato verosimilmente poco interesse a *rendere* “**autonoma**” questa disciplina per alcune **ragioni**:

- L’elevato **patrimonio** (reale e finanziario) accumulato storicamente dai vari soggetti precedentemente qualificati: esso rappresenta una grandezza *stock*, che può essere *sempre e successivamente monetizzata*;

- I **frutti** che tali beni fruttificano a livello reale (si pensi alla produzione agricola di poderi) ovvero a livello finanziario, sotto forma di rendite, interessi, dividendi, affitti;
- La **trasparenza** “patrimoniale” che potrebbe pretendere Papa Francesco, con il ritorno ad una Chiesa Povera, che potrebbe portare ad una monetizzazione parziale di tali beni, e, comunque, un controllo da parte di soggetti indipendenti (società di revisione, etc.);
- La **crisi economica**, che può avere effetti *sia sui beni concepiti nella loro grandezza stock*, con un incremento della tassazione (si pensi all’eventuale tassazione IMU e TASI per i beni ecclesiastici, che sinora hanno sempre goduto di esclusione: articolo 7 della normativa ICI) sia nella *grandezza flusso* rappresentata dai frutti dei beni (dividendi inferiori per la crisi dell’impresa, interessi a mala pena sufficienti a recuperare il tasso di inflazione, morosità degli affittuari, etc.).

1.3.4 Diritto Canonico Tributario Generale e Speciale

Si potrebbe aggiungere un ulteriore aggettivo, e, precisamente, quello di “*generale*”, passando a *Diritto Canonico Tributario Generale*. Esso studia i principi generali. Per evitare di appesantire la trattazione, a partire dal titolo, qui per diritto canonico tributario intendiamo quello “*generale*”, e tale aggettivo verrà **omesso**.

Esso è da contrapporsi al *Diritto Canonico Tributario Speciale*. Quest’ultimo applica nel concreto le norme del primo ai diversi “*sistemi canonici tributari*”. Tale “**specialità**” si può desumere a diversi livelli. Riportiamone qualcuno:

- *Tra nazioni e all’interno della stessa nazione*: Si pensi alle diverse norme tributarie emanate ai sensi del canone 1262 CIC dalle Conferenze Episcopali nazionali (ad esempio quella italiana, americana e spagnola) ove, verosimilmente, la conferenza episcopale italiana potrebbe decidere diversamente da quella americana, ed entrambe diversamente da quella spagnola, come nella sottostante figura:



FIGURA 1.3.4.1: DIRITTI CANONICI TRIBUTARI SPECIALI ITALIANO, AMERICANO E SPAGNOLO.

Lo studio contestuale del diritto canonico tributario speciale, poi costituisce il *diritto canonico tributario speciale nazionale comparato*.

Attenzione che non esiste nel CCEO l'equivalente delle Conferenze Episcopali, ma si può ragionare, *mutatis mutandis*, con le Chiese particolare *sui iuris*.

- *All'interno della stessa nazione*. Si pensi alle *diverse norme emanate dalle diverse conferenze episcopali regionali* dei Vescovi come indicato nella sottostante figura:




FIGURA 1.3.4.2: DIRITTI CANONICI TRIBUTARI SPECIALI PIEMONTESE, LOMBARDO E LAZIALE.

Lo studio contestuale del diritto canonico tributario speciale, poi costituisce il *diritto canonico tributario speciale delle conferenze episcopali comparato*. Ovvero alle diverse norme emanate dalle *diverse diocesi di una stessa regione*, ai sensi del canone 1263 CIC, come indicato nella sottostante figura:




FIGURA 1.3.4.3: DIRITTI CANONICI TRIBUTARI SPECIALI DELLE DIOCESI DI TORNO, CUNEO E SALUZZO.

Attenzione che non esiste nel CCEO l'equivalente delle Conferenze Episcopali, ma si può ragionare, *mutatis mutandis*, con le Chiese particolare *sui iuris*.

Lo studio, poi, contestuale di tutti questi diritti speciali, costituisce il diritto *tributario speciale diocesano comparato*. Ad esempio, con riferimento ai diversi sistemi canonici tributari relativi al Tributo speciale per il Seminario previsto dal canone 264 § 2 CIC (canone 341 § 2 CCEO), abbiamo la sottostante FIGURA:



FIGURA 1.3.4.4: DIRITTI CANONICI TRIBUTARI SPECIALI DEI SEMINARI DI TORINO, ROMA E MADRID.

Lo studio, quindi, contestuale di questi diritti speciali relativi al seminario, genera il *diritto canonico tributario speciale del tributo per il seminario comparato*.

1.3.5. Diritto Canonico Tributario e Diritto Tributario Ecclesiastico

Per *diritto tributario ecclesiastico* si intende il diritto tributario in vigore in ogni Stato e che viene applicato a quel particolare contribuente che è la “*Chiesa*” – nell’accezione del canone 1258 CIC (non esiste l’equivalente nel CCEO) – quando si realizza il presupposto impositivo per le attività od i beni posseduti in quello Stato.

Trattasi di un *diritto tributario esterno* alla “*Chiesa*”, a differenza del *diritto tributario interno*, che è il diritto canonico tributario. Trattasi pertanto di due diritti tra di loro contrapposti, che non hanno alcun tipo di collegamento:



Qualcuno potrebbe utilizzare il termine *diritto ecclesiastico tributario* come sinonimo di *diritto canonico tributario*. Se ne sconsiglia l'uso, al fine di non confonderlo con il *diritto tributario ecclesiastico*.

L'obbligo di adempiere alle leggi tributarie esterne poggia sul canone 1284, § 2, n. 3 CIC (canone 1028, § 2 n. 3 CCEO), secondo cui “*gli amministratori...devono... osservare le disposizioni...civili...*”. Generalizzando, si hanno tanti diritti quanti sono i diversi sistemi tributari mondiali che tassano la Chiesa, come nella sottostante figura:




FIGURA 1.3.5.1: SISTEMI DI DIRITTI TRIBUTARI ECCLESIASTICI NAZIONALI.

Ricorrendone i presupposti, il *diritto tributario ecclesiastico italiano* ha per oggetto gli obblighi della Chiesa in generale³⁷ di adempiere in Italia. Il *diritto tributario ecclesiastico spagnolo* ha per oggetto i relativi obblighi della Chiesa per i tributi spagnoli. Il *diritto tributario ecclesiastico americano* riguarda l'adempimento tributario per i vari Stati che compongono l'America. Il *diritto tributario ecclesiastico tedesco* riguarda l'adempimento tributario per i vari stati che compongono in Germania.

Mentre ci saranno tanti diritti tributari ecclesiastici quanti sono gli Stati, ci sarà **un solo** diritto canonico tributario che riguarda l'intera Chiesa Universale (non è così per le Chiese *sui iuris* del CCEO). O, se si vuole dire in altri termini, **non esiste** un *diritto tributario ecclesiastico generale*, ma ci saranno soltanto tanti *diritti tributari ecclesiastici speciali*. Vediamo adesso le differenze con altri tipi di diritto.

³⁷ Qui non c'è più l'accezione del canone 1258 CIC, in quanto tale norma si applica a tutte le persone giuridiche, includendo anche le persone giuridiche private di cui all'ultima parte del canone 116.

1.3.6 Diritto Canonico Tributario e Diritto Canonico Patrimoniale

Il *Diritto Canonico Tributario* non è il *Diritto Canonico Patrimoniale*. Il primo si occupa di *entrate tributarie*, il secondo di *entrate non tributarie*, quali *proventi da beni* (si pensi agli affitti) od ai *servizi* (si pensi ai pellegrinaggi, od al bar dell'oratorio), ovvero alla *smobilizzazione di beni patrimoniali* (vendita di beni immobili). Il tutto può essere rappresentato nella sottostante figura:




FIGURA 1.3.6.1: RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE ECCLESIASTICHE.

Si evidenzia come la maggior parte dei suoi (pochi) articoli³⁸ si collocano nel Libro V del CIC e che alcuni sono fuori, mentre nel CCEO si trovano nel Titolo I, III e XXIII.

Ma la collocazione dei canoni in un Libro, ovvero in tre Titoli, ovvero al *Diritto "specifico"* di quel libro (DCP: Diritti Canonici Particolari), non legittima a considerarlo come una sua parte. E ciò per le seguenti motivazioni:

- Non è la prima volta che i canoni possono collocarsi "al posto sbagliato", ovvero essere sparsi su tutto il CIC od il CCEO: si pensi al "*diritto canonico governativo*" (*munus regendi*) non trovi un *corpus* autonomo sulla falsariga del *munus docendi* o del *munus sanctificandi*;
- Il Diritto Canonico Tributario esprime, nel CIC o nel CCEO, soltanto alcuni principi generali (regole primarie), lasciando poi alla normazione secondaria di fatto il compito di provvedere;

³⁸ Si collocano nel Libro V ("*I beni temporali della Chiesa*") – e quindi nel "*Diritto patrimoniale canonico*" – i canoni 1260, 1262, 1263, 1264 e 1267. Sono al di fuori del Libro V i canoni 222 e 264. Come si può notare, i canoni del DCP si possono contare sulle dita delle mani.

- Il *modus operandi* delle norme primarie o delle norme secondarie richiede un approccio interdisciplinare con l'apporto della *Scienza delle Finanze*, del *Diritto Finanziario* e del *Diritto Tributario "statale"*, e del **Diritto Canonico Contabile**³⁹.

Si potrebbe anche sostenere che il *diritto canonico tributario* sia un **sottoinsieme** del *diritto canonico patrimoniale* così come illustrato dalla sottostante Figura:




FIGURA 1.3.6.2: I SOTTOINSIEMI DEL DIRITTO CANONICO.

1.3.7 Diritto Canonico Tributario e Diritto Ecclesiastico

Il diritto canonico tributario non deve essere confuso con il **diritto ecclesiastico**. Mentre il primo è un *diritto interno alla Chiesa*, il secondo è un *diritto esterno alla Chiesa*, e riguarda i rapporti tra la Chiesa ed i vari Stati.

1.3.8 Diritto Canonico Tributario e Diritto Canonico in generale

Il Diritto Canonico Tributario ha a che fare con il *diritto canonico amministrativo*. Lo stesso fornisce gli atti generali per permettere di istituire il tributo, o gli atti particolari per poterlo accertare o riscuoterlo. Si potrebbe addirittura parlare di un ***diritto canonico tributario amministrativo!***

Il Diritto Canonico Tributario ha a che fare con il *diritto canonico contabile*, che permette di determinare le uscite, che rappresentano poi il limite entro il quale determinare le entrate, e, quindi, l'ammontare dei tributi. Ovvero di determinare la base imponibile

³⁹ Anche per questa nuova disciplina valgono le stesse considerazioni già evidenziate nella premessa. Anzi, ancora meno sono gli Autori sul punto, è di fatto inesistente la letteratura.

laddove gli stessi siano soggetti passivi di imposta. Si potrebbe addirittura parlare di un ***diritto canonico tributario contabile!***

Il Diritto Canonico Tributario ha a che fare con il ***diritto canonico processuale***, il quale regola, o in *via amministrativa* – vale a dire presso lo stesso ente che ha emanato l’atto - o in *via giurisdizionale* – vale a dire presso un terzo (giudice) - contenzioso che inevitabilmente verrà generato. Si potrebbe addirittura parlare di un ***diritto canonico tributario processuale!***

Il Diritto Canonico Tributario ha a che fare con il ***diritto canonico penale***, il quale sanziona sotto il profilo penale l’irregolare comportamento del contribuente. Si potrebbe addirittura parlare di un ***diritto canonico tributario penale!***

Si potrebbe andare avanti (tant’è che abbiamo lasciato la “porta aperta” con “altri”), ma tanto basta per rendere idea dell’interdipendenza di tale diritto con le altre specializzazioni del diritto canonico. Si rinvia alla sottostante Figura:




FIGURA 1.3.8.1: RELAZIONE DEL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO CON LE ALTRE SPECIALIZZAZIONI CANONICHE.

1.3.9 Diritto Canonico Tributario ed Altre Scienze

Il diritto canonico tributario è una *materia interdisciplinare*. Ha a che fare con la *scienza delle finanze*, che fornisce la struttura teorica sia al *diritto finanziario* sia al *diritto tributario*.

Ha a che fare con il *diritto finanziario*, che è il diritto che regola sia le *entrate* sia le *uscite*. In tal caso, sono le entrate e le uscite canoniche in generale.

Ha a che fare con il *diritto tributario*, che cura le entrate tributarie. In tal caso, saranno le entrate canoniche tributarie.

Infine è collegato anche alla *contabilità pubblica*, della quale prende i principi di bilancio.

Anche qui, sulla falsariga di prima, si potrebbe andare avanti (tant'è che abbiamo lasciato la "porta aperta" con "altre"), ma tanto basta per rendere idea dell'interdipendenza di tale diritto con le altre scienze giuridiche esterne al diritto canonico. Si rinvia alla sottostante Figura:




FIGURA 1.3.9.1: RELAZIONE DEL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO CON LE ALTRE SCIENZE.

E' importante non dimenticare dove ci troviamo. La capacità di fondare, applicare e gestire, il diritto canonico tributario, dipenderà esclusivamente dalla nostra capacità di attingere dalle altre scienze giuridiche canoniche, ovvero scienze giuridiche *tout court!* Ecco le influenze che il diritto canonico tributario ha con le altre specializzazioni del diritto canonico tributario nella sottostante Figura:



FIGURA 1.3.9.2: RELAZIONE DEL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO CON LE ALTRE SCIENZE GIURIDICHE.

Ecco le influenze che le altre scienze hanno sul diritto canonico tributario come rappresentato nella sottostante Figura:



FIGURA 1.3.9.3: RELAZIONE DELLE ALTRE SCIENZE CON IL DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO.



+ FERRETTI GOBUCCIO

**Vescovo di rito latino della DIOCESI DEI SETTE DENARI,
già *Dottore Commercialista e Giornalista Tributario***

PRIMO CASO: LA PRIMA DECIMA DELLA STORIA



GIOVANNI ANASTASI, La decima del bottino di Abramo,
Senigallia, Pazzo Mastai, Museo Pio X

FERRETTI GOBUCCIO è stato appena consacrato Vescovo della Diocesi dei Sette Denari. Ha deciso di prendere possesso della Diocesi proprio il 29 giugno, giornata dell’Obolo di San Pietro. Non può esserci migliore occasione per “*battere cassa*”! Sta presiedendo la concelebrazione eucaristica assieme agli unici tre preti che ha in Diocesi: il VICARIO GENERALE, il VICARIO MONALE ed il VICARIO GIUDIZIALE. Però ha tanti diaconi permanenti in Diocesi: oltre cinquecento!

La Cattedrale è piena zeppa di fedeli, curiosi delle intraprendenti iniziative del loro nuovo Ordinario. La sua omelia, però, non interessa affatto ai fedeli: più che parlare di *trino*, parla di *quat-trino*. Certo, sarebbe giustificato, è la festa dell’Obolo di San Pietro (vedi **Quarto Caso**). Ma la gente è stufo: i bambini girano con i tricicli nelle navate centrali. Gli uomini sposati – cercando di non farsi beccare dalle mogli sempre sospettose – guardano le ragazze del coro, in minigonna e con abbondanti scollature. Le donne si sfidano con occhiate per capire chi di loro è la più elegante. I giovani *chattano* con i loro telefonini.

Qualcosa bisogna fare per evitare il calo dell’attenzione. Ferretti fa cantare per ben sette volte al Coro un “*Veni Sancte Spiritus*”, mentre lui, utilizzando il foglietto delle intenzioni per la messa presente sull’altare, scarabocchia e fa distribuire le copie all’assemblea dei fedeli dalle ragazze della cantoria congiuntamente (mai tagliarle fuori!) alle pie donne, che sempre stazionano in sacrestia. “*Fratelli e sorelle, amici e amiche, ricchi e poveri, ecco, la Diocesi offre un pellegrinaggio premio a chi, per primo, risponderà a tre domande*”:

Domanda 1. Melchisedek, dopo aver ricevuto la decima di Abramo, gli chiede di aumentarla di un ulteriore dieci per cento per ognuno dei successivi tre anni. A quanto ammonta la decima alla fine del terzo anno?

Domanda 2. Una drastica carestia, però, avvenuta durante il terzo anno, riduce ad Abramo del novanta per cento la decima del secondo anno. A quanto ammonta la decima alla fine del terzo anno?

Domanda 3. Melchisedek ha, allora, deciso di accontentarsi, per il quarto anno, del cinquanta del per cento di quella iniziale. Di quanto varia la decima del terzo anno?"

Soluzione 1. La base su cui calcolare l'aumento è la decima iniziale, vale a dire la decima dell'anno zero $[D_0]$, che è un valore assoluto, sul quale si applica l'aumento percentuale del dieci per cento. Pertanto la decima del primo anno $[D_1]$ sarà pari alla sottostante espressione:

$$D_1 = D_0 + \Delta D_0$$

$$D_1 = D_0 + 0,10 * D_0 = 1,1 * D_0$$

Effettuando l'operazione per il secondo anno, partendo dalla decima del primo anno, e quella del terzo anno, partendo da quella del secondo anno, si avrà:

$$D_3 = 1,1^3 * D_0 = 1,331 * D_0$$

In altri termini, la decima al terzo anno sarà 1,331 volte la decima iniziale, ovvero sarà aumentata di 0,331 volte, ovvero del +33,10%.

Soluzione 2. Dapprima bisogna calcolare la decima del secondo anno. Essa sarà pari alla sottostante espressione:

$$D_2 = 1,12 * D_0 = 1,21 * D_0$$

Se la stessa diminuisce del novanta per cento nel terzo, tale variazione dovrà essere applicata sottraendo il novanta per cento come nella sottostante espressione:

$$D_3 = D_2 + \Delta D_2$$

$$D_3 = 1,21 * D_0 - 0,90 * (1,21 * D_0) = 0,10 * 1,21 * D_0 = 0,121 * D_0$$

In altri termini, si considera il dieci per cento (cento meno novanta) il valore del secondo anno, il quale diventa 0,121 volte (ovvero il 12,10%) del valore iniziale.

Soluzione 3. Il dato di partenza è quella del terzo anno, e quello di arrivo è quello del quarto anno, che è pari alla metà di quella iniziale. In termini abbreviati:

$$D_3 * (1 + x) = D_4$$

$$0,121 * D_0 * (1 + x) = 0,5 * D_0$$

$$0,121 * (1 + x) = 0,5, \text{ con } x = 3,1322, \text{ ovvero } +313,22\%$$

In altri termini, la decima, che era aumentata del dieci per anno sia il primo e secondo anno, e poi ridottasi del novanta per cento il terzo anno, dovrebbe aumentare di 3,1322 volte, ovvero del +313,22%, per diventare, alla fine del quarto anno, la metà di quella del primo anno.

Ovviamente, AVATAR(A), se hai risolto bene ma entro tre minuti e mezzo (tempo raggiunto dal terzo vincitore), puoi andare a ritirare il pellegrinaggio-premio direttamente da Ferretti in Sacrestia, per poi andare insieme a pranzo (già, l'impegno pastorale!) dalla TRATTORIA DELLE TRE MARIE: a tavola già ti aspettano MIRYAM e BIRGITTA!





BIRGITTA JÖNSSON

Luterana convertita al cattolicesimo, attualmente Dirigente dell'Ufficio Stampa e *Public Relations* della DIOCESI DEI SETTE DENARI, già *Miss Sverige (Miss Svezia)*

SECONDO CASO: COME CAMPA LA TRIBÙ DI LEVI



La “PRIMA DECIMA DELLA STORIA” è stato un successo nella Diocesi dei Sette Denari. Alla successiva domenica, alla “messa grande” - quella delle ore undici - i fedeli arrivano sempre più numerosi – tant’è che due delle più belle ragazze della cantoria esercitano la funzione di “esorcista” per regolare l’impetuoso afflusso di fedeli provenienti anche dalle Diocesi vicine. Sono tutti attrezzati di *note-book*, che appoggiano ovunque in Chiesa, sulle panche, sull’organo della cantoria, sul battistero battesimale.

Ferretti, noto mariologo, sa a chi deve tributare questo “*quasi-miracolo*”: alla MADONNA DELL’ORO. Trattasi di una personale devozione che nutre per l’oro portato dai Magi a Maria e Giuseppe, e che ha permesso loro di fuggire in Egitto. Si è addirittura inventato una preziosissima coroncina: “*Con Gesù si fa tanto. Ma con Gesù ed i soldi, si fa tutto*” (grani grossi). “*Gesù, Giuseppe e Maria, riempite la borsa mia*” (grani piccoli).

Ma non finisce qui. Le tre arcidiocesi limitrofe sono tutte preoccupate di quello che sta accadendo nella vicina e piccola Diocesi guidata da Ferretti. Temono, infatti, una fuga dei fedeli, o, meglio, temono le perdite dell’incasso delle collette. Sono subito corse ai ripari la domenica immediatamente successiva. Ed ecco il foglietto che hanno distribuito nelle loro cattedrali, dopo una straordinaria aspersione di acqua benedetta sui fedeli (quasi trenta litri) (sembrava che piovesse in chiesa!), perché fossero illuminati:

“La Tribù di Levi non lavora perché svolge attività sacerdotale, e viene mantenuta dalle altre undici con la decima. Ipotizza che ogni Tribù abbia lo stesso numero di persone, e che ogni tribù dia la stessa decima procapite.

Domanda 1. Levi vuol sapere lo stato di benessere della sua tribù. In particolare, vuole sapere se si trova in una posizione migliore, uguale, o peggiore, rispetto alle altre undici tribù.

Domanda 2. Laddove dovesse trovarsi in una posizione migliore, ha giurato a sé stesso che non dirà nulla ai capi delle altre tribù. Ma non nel caso contrario, ove chiederebbe un aumento della decima. Dire come si comporterà Levi.

Domanda 3. L'*intelligence* militare levita ha prospettato la possibilità di un'invasione da parte dei Babilonesi. Si correrebbe il rischio di deportazione per una o più tribù. In caso di deportazione di tribù, quante ne dovrebbero essere deportate perché la Tribù di Levi abbia la stessa entrata delle altre rimaste?"

Soluzione 1. Se c'è lo stesso numero di persone, e viene data la stessa decima procapite, possiamo isolare due variabili, il diverso numero delle persone, il diverso ammontare della decima. Le undici tribù, posto Y il loro reddito, rimangono con il novanta per cento del reddito ($0,9*Y$), in quanto una decima ($0,1*Y$) viene data a Levi. Essendo undici tribù, Levi riesce ad ottenere $1,1*Y$ ($1,1$, ovvero 110%, ovvero undici volte la decima). Pertanto si trova in una posizione migliore, in quanto

$$Y_{Levi} > Y_{altre}$$

$$1,1*Y > 0,9*Y$$

Soluzione 2. Per rispondere a questa domanda, bisogna ragionare *in termini assoluti* ed *in termini relativi*. Nel primo caso, Levi ha $0,2*Y$ reddito in più, ottenuto dalla differenza. Nel secondo caso, prendendo come base le altre undici tribù, allora bisogna riportare la differenza a quanto hanno le altre undici:

$$0,2*y : 0,9*y = x : 100, \text{ con } x = 0,2222, \text{ ovvero } 22,22\%$$

Quindi Levi ha il 22,22% in più rispetto alle altre undici. Se ad esempio il reddito fosse mille, lui avrebbe 1.100, contro le altre che hanno 900, con un 200 in più in valore assoluto, ovvero il 22,22% in più. Ovviamente non dirà nulla ai responsabili delle altre tribù.

Soluzione 3. Le entrate di Levi sono il dieci per cento di ogni tribù. Ad ogni tribù, contribuendo con il dieci per cento, rimane il novanta per cento. Bisogna allora determinare quante tribù ci devono essere affinché Levi abbia la stessa entrata delle altre. La differenza rispetto a quelle originarie (undici) sono quelle che possono essere deportate. Bisogna allora impostare un sistema.

Nella *prima equazione* si afferma che il reddito della Tribù di Levi (Y_{Levi}) deve essere pari al dieci per cento dei redditi delle altre tribù al lordo della decima (Y). Di queste tribù non ci conosce il numero, e, quindi, è un'incognita (x). Ecco l'espressione [1]:

$$[1] Y_{\text{Levi}} = 0,1 * x * Y$$

Nella *seconda equazione* si afferma che il reddito delle altre tribù (Y_{altre}), una volta che le stesse abbiano dato la decima, rimane loro novanta per cento del reddito originario, e, pertanto, si ha l'espressione [2]:

$$[2] Y_{\text{altre}} = 0,9 * Y$$

Ma c'è anche il vincolo secondo cui il reddito della Tribù di Levi deve essere pari al reddito delle altre Tribù, come nell'espressione [3]:

$$[3] Y_{\text{Levi}} = Y_{\text{altre}}$$

Risolviendo il sistema delle tre equazioni. Convieni sostituire la variabile Y_{Levi} dalla [1] alla [3], ove, pertanto, si ha la sottostante equazione [4]:

$$[4] 0,1 * x * Y = Y_{\text{altre}}$$

Adesso sostituiamo la variabile Y_{altre} dalla [2] alla [4], ove, pertanto, si ha l'equazione [5], che può essere agevolmente risolta,

$$[5] 0,1 * x * Y = 0,9 * Y$$

Siccome il valore Y compare sia da una parte sia dall'altra, lo stesso viene eliso. Il valore di x è allora pari al rapporto tra 0,9 e 0,1, ed è pari a 10. Morale: se viene deportata una sola tribù, quella di Levi continua a percepire lo stesso reddito che hanno gli altri grazie alla decima pagata dalle restanti nove tribù.

Ma MIRYAM, BIRGITTA e DON GIUSEPPE – travestito da mendicante per non farsi scoprire dalle “pie donne” che stazionano pure nelle Chiese delle Diocesi limitrofe – non sono stati a guardare: si sono presentati, ed hanno vinto il premio messo in palio: tre borse-studio per frequentare il *Master di Diritto Canonico Tributario* a Roma!



AVATAR E AVATARA

**Presidente (Presidentessa) del Consiglio per gli Affari economici
della DIOCESI DEI SETTE DENARI**

TERZO CASO: LE ERBE DEI FARISEI



DIERIC BOUTS, Cristo in casa di Simone il Fariseo,
1440 - Berlino, Gemäldegalerie

Ferretti non si dà pace per gli scherzi da prete (*rectius*: da Vescovo) che gli hanno fatto i confratelli delle tre arcidiocesi vicine. Pensa che, forse, è colpa sua e vuole rappacificarsi (insomma anche perché si sente “stretto” tra queste arcidiocesi, tutte grosse, di cui ben due hanno l’Ordinario con il berretto rosso cardinalizio). Pertanto li invita la domenica successiva a pranzo, direttamente alla TRATTORIA DELLE TRE MARIE: sette anti-pasti, sette primi, e sette secondi: proprio come alle NOZZE DI CANA!

La proposta è questa: paga Ferretti, se loro risolvono un quesito numerico, senza limite di tempo (prima che si arrivi al dolce, però). Pagano gli ospiti, se non ce la fanno. Ferretti – vecchia volpe! - si è portato con sé MYRIAM e BIRGITTA. Le due giovani donne sono tre giorni che digiunano per impetrare la vittoria (anche per mollare un po’ di ciccia al girovita). Ecco il testo:

Domanda 1. Tre farisei portano al tempio la stessa decima espressa in unità fisiche: menta il primo, ruta il secondo ed aneto il terzo. La ruta viene venduta al cinquanta per cento in più rispetto alla menta, l’aneto ad un terzo di meno. Pagano tutti lo stesso? Se no, in che graduazione?

Domanda 2. Hanno deciso di sostenere tutti il sacrificio in maniera uguale. Come devono cambiare le quantità fornite da ogni fariseo a parità di prezzi?

Domanda 3. L'arrivo a Gerusalemme di una carovana di erbe dall'Oriente ha livellato tutti i prezzi. Con i nuovi prezzi, e le quantità precedenti, com'è la situazione adesso?"

Soluzione 1. La decima del primo fariseo $[D_1]$ è pari al prodotto tra la quantità di menta $[M]$ ed il prezzo della mente $[p_M]$ (vedi espressione [1]). La decima del secondo $[D_2]$ è pari al prodotto tra la quantità di Ruta $[R]$ ed il prezzo della ruta $[p_R]$ (vedi espressione [2]). La decima del terzo $[D_3]$ è pari al prodotto tra la quantità di Aneto $[A]$ per il prezzo dell'Aneto $[p_A]$ (vedi espressione [3]):

$$[1]: D_1 = M * p_M ;$$

$$[2]: D_2 = R * p_R ;$$

$$[3]: D_3 = A * p_A$$

Il prezzo della ruta risulta essere il cinquanta per cento *in più* del prezzo della menta, e, quindi, una volta e mezzo (vedi espressione [5]), mentre il prezzo dell'aneto un terzo (33,33 per cento) *in meno* del prezzo della menta (vedi espressione [6]). Andando a sostituire queste identità nelle espressioni [1], [2] e [3], abbiamo le sottostanti:

$$[4]: D_1 = M * p_M ;$$

$$[5]: D_2 = R * 1,5 * p_M ;$$

$$[6]: D_3 = A * 0,6667 * p_M$$

La quantità fisica della menta è uguale per tutti e tre i casi, nel senso che si ha l'identità tra M, A e R. Per cui possiamo metterne una di queste indifferentemente nella soprastante espressione: prendiamo la menta, che è la prima: Andando a sostituire queste identità nelle espressioni [1], [2] e [3], abbiamo le sottostanti:

$$[7]: D_1 = M * p_M ;$$

$$[8]: D_2 = M * 1,5 * p_M ;$$

$$[9]: D_3 = M * 0,6667 * p_M$$

Se andiamo a dividere ogni espressione per il prodotto tra la menta ed il prezzo della menta ($M * p_M$), abbiamo le sottostante i seguenti numeri indici come nella TABELLA I:

TABELLA I: TRASFORMAZIONE DEL PREZZI DELLA RUTA E DELL'ANETO IN FUNZIONE DELLA MENTA

Fariseo	Valore relativo	Numero indice	Variatione
Secondo	1,50 (150%)	225	+125%
Primo	1 (100%)	150	+50
Terzo	0,6667 (66,67%)	100	=

Al terzo fariseo diamo come numero indice 1 (100%). Conseguentemente, al primo fariseo ha come numero indice 1,5 (150). Questo valore viene ottenuto effettuato la proporzione [10]:

$$[10]: 1 : 0,667 = x : 1, \text{ donde } 1,5=150\%$$

Il secondo fariseo si sarà come numero indice 1,5 (150). Questo valore viene ottenuto effettuato la proporzione [11]:

$$[11]: 1,5 : 0,667 = x : 1, \text{ da cui } 2,25=225\%$$

Per capire quanto paga di più il primo fariseo rispetto al *terzo*, è sufficiente rapportare la differenza di 50 alla base di 100. Per capire quanto paga di più il secondo fariseo al *terzo*, è sufficiente rapportare la differenza di 125 alla base di 100. In pratica, chi paga di meno è il terzo fariseo. Poi paga di più del 50 per cento il primo fariseo rispetto al terzo.

Ed infine paga di più del 125 per cento il secondo fariseo rispetto al terzo. Il secondo fariseo rispetto al *primo* paga il 50 per cento in più: è sufficiente rapportare la differenza di 75 (225 meno 150) alla base di 150 (non di 100!).

Soluzione 2. Dobbiamo partire dalle espressioni [4], [5] e [6], ove i prezzi li lasciamo tutti espressi in funzione della menta:

$$[4]: D_1 = M * p_M ;$$

$$[5]: D_2 = R * 1,5 * p_M ;$$

$$[6]: D_3 = A * 0,6667 * p_M$$

Basta seguire la stessa logica precedente. In tal caso, sappiamo che ci deve essere identità tra la decima del primo, la decima del secondo, e la decima del terzo in termini fisici, come nelle espressioni [12] e [13]:

$$[12]: D_1 = D_2$$

$$[13]: D_2 = D_3$$

Ora è sufficiente risolvere il sistema sostituendo alle espressioni [12] e [13] la seconda parte delle espressioni [5] e [6], passando alle espressioni [14] e [15]:

$$[14]: M * p_M = R * 1,5 * p_M ;$$

$$[15]: R * 1,5 * p_M = A * 0,6667 * p_M$$

In tutte le soprastanti espressioni il prezzo della menta può essere annullato, per cui si giunge alle espressioni [16] e [17]:

$$[16]: M = R * 1,5$$

$$[17]: R * 1,5 = A * 0,6667, \text{ cioè } R=0,444467 * A$$

Se andiamo, infine, a sostituire la espressione [17] alla [16], si ha che la menta deve essere pari risulta essere pari al 66,67% dell'aneto. In sintesi, il primo fariseo, che è il produttore di menta, deve consegnare il 66,67% dei chili portati dal terzo fariseo produttore di aneto. Dobbiamo adesso cercare la relazione tra il produttore di menta ed il produttore di aneto. Possiamo adesso partire dall'espressione [16], tenuto conto che la Menta è il 66,67 dell'aneto, e sostituirla alla prima espressione, con la [18]:

$$[18]: M = R * 1,5, \text{ con } M=0,6667 * A$$

Dobbiamo risolvere la ruta in funzione dell'aneto, che risulta essere la base. Pertanto si ha la sottostante equazione [19]:

$$[19]: 0,6667 * A = R * 1,5, \text{ cioè } R=0,444467 * A$$

Si ha che la ruta deve essere pari al 44,67% dell'aneto. In sintesi, il secondo, che è il produttore della ruta menta, deve consegnare il 44,67% dei chili portati dal terzo fariseo produttore di aneto. Sulla falsariga della TABELLA I, abbiamo la TABELLA II:

TABELLA II:
 TRASFORMAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MENTA E DI RUTA
 IN FUNZIONE DELL'ANETO

Fariseo	Valore relativo	Numero indice	Variatione
Produttore di Aneto	1	100	=
Produttore di Menta	0,6667	66,67	-33,33%
Produttore di Ruta	0,4467	44,67	-55,55%

Insomma, il produttore di menta porterà un terzo di chili in meno di quanto porterà il produttore di aneto, ed il produttore di ruta il 55,55 per cento in meno dei chili di quanto porterà il produttore di aneto. Viceversa, se il produttore di ruta viene paragonato al produttore di menta, quest'ultimo porterà un terzo di meno (si rapporta la differenza tra 44,67 e 66,67 a 66,67).

Soluzione 3. Se tutti i prezzi sono livellati, allora basta lavorare sulla TABELLA II. In questa Tabella si portavano meno quantità per effetto del prezzo. Se adesso il prezzo è stato sterilizzato, e si continuano a portare quelle quantità, allora chi paga di meno la decima è il produttore di ruta, con il 55,55% per cento di meno rispetto al produttore di aneto (ovvero di un terzo di meno rispetto al produttore di menta. Il produttore di menta, per contro, porta un terzo di meno rispetto al produttore di aneto.

Forse non lo sai, ma ha vinto Ferretti! Questo perché le due donne – MYRYAM, prima di entrare in noviziato, era una *top-model*, mentre BIRGITTA, prima di venire nella Diocesi, era *Miss Sverige* (Svezia) – hanno fatto bere parecchio i tre porporati, che sono ritornati in Diocesi contenti come delle pasque! A loro avviso non c'era nulla da invidiare rispetto alle nozze di Cana. Hanno pagato un conto astronomico – alla faccia della TRATTORIA DELLE TRE MARIE! – e senza fiatare, purché questa cosa rimanesse segreta e non si sapesse in giro. Basta che non vada tu a raccontarlo a Roma: sai, i due cardinali vogliono ancora far carriera!



MASACCIO (soprannome di **TOMMASO DI SER GIOVANNI DI MONE CASSAI**)
(Castel San Giovanni in Altura, 1401 – Roma, 1428)

L'elemosina di San Pietro, 1425 Affresco, cm 472 x 644

Firenze. Chiesa di Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci

DALLA SACRA SCRITTURA: “Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (At 4,34) “Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva” (At 11,29)

OGGETTO DEL DIPINTO. Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di sostenere materialmente coloro che hanno la missione di annunciare il Vangelo, perché possano impegnarsi interamente nel loro ministero, prendendosi anche cura dei più bisognosi. Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro conversione, si sentirono tanto legati al Vescovo di Roma, che decisero di inviare in maniera stabile un contributo annuale al Santo Padre. Così nacque il “Denarius Sancti Petri” (Elemosina a San Pietro), che ben presto si diffuse nei Paesi europei. Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo cattolico, per lo più il 29 giugno o la domenica più vicina alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Vita del Pittore. Fu uno degli iniziatori del Rinascimento a Firenze, rinnovando la pittura secondo una nuova visione rigorosa, che rifiutava gli eccessi decorativi e l'artificiosità dello stile allora dominante, il gotico internazionale. Partendo dalla sintesi volumetrica di Giotto, riletta attraverso la costruzione prospettica brunelleschiana e la forza plastica della statuaria donatelliana, inserì le sue figure vivissime e con bella prontezza a la similitudine del vero in architetture e paesaggi credibili, modellandole attraverso l'uso del chiaroscuro.

CAPITOLO SECONDO: DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO: L'APPLICAZIONE

2.1 Il Soggetto del Rapporto Tributario Canonico

Nel rapporto tributario ci sono due tipo di soggetti: quelli passivi (paragrafo 2.1.1), e quelli attivi (2.1.2).

2.1.1 Il Soggetto Passivo nel CIC e nel CCEO

Nella relazione ci sono i soggetti passivi ed i soggetti attivi. Questi ultimi dovrebbero precedere nella trattazione i soggetti passivi, ma si capovolge per motivi didattici, in quanto i soggetti attivi possono anche essere contestualmente soggetti passivi.

I soggetti passivi, sulla falsariga dei soggetti attivi, dispongono di *norme canoniche generali*, e di soggetti passivi che dispongono in aggiunta di *norme canoniche speciali*. Essi verranno distinti.

SOGGETTI PASSIVI CON NORME GENERALI. Risistemando le fonti indicate al Paragrafo 1.3.1, possiamo passare alle sottostanti Tabella e Figura:

TABELLA 2.1.1.1
I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSIZIONE CON
NORMA UNIVERSALE NEL CIC E CCEO

Soggetto passivo	Oggetto	Canoni CIC e CCEO
Fedeli	Obbligo di contribuire	1260 CIC e 1011 CCEO
Fedeli	Obbligo di contribuire	222 CIC e 25 CCEO
Vescovi (eparchiali)	Procurare i mezzi	1271 CIC (non esiste nel CCEO)

La sostanza è la stessa, anche se le due formulazioni solo formalmente divergono. In entrambi i casi c'è un atto d'imperio, con l'uso dell'imperativo congiuntivo ("*I fedeli contribuiscano*") nel primo caso e della forma passiva all'indicativo ("*I fedeli sono tenuti all'obbligo*") nel secondo. Riguardo all'oggetto, nulla cambia.

Da un complemento strumentale (“*con le sovvenzioni*”) nel primo caso, si passa ad un complemento oggetto verbalizzato (“*sovvenire*”) nel secondo. L’obbligo del soggetto passivo corrisponde al diritto del soggetto attivo: sono le due facce della stessa medaglia. Vediamo la sottostante figura:




FIGURA 2.1.1.1: I SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSIZIONE CON NORMA UNIVERSALE.

Risulta fuorviante l’uso del termine “*fedele*” e l’uso “*persona fisica*” dall’altra. Sembra- rebbero essere, *prima facie*, la stessa cosa. Invece no. Per il canone 204 CIC (canone 7 CCEO) i fedeli sono soltanto le persone fisiche “*incorporate a Cristo mediante il batte- simo*”. L’uso del termine “*persona fisica*” potrebbe indurre a lasciare sottinteso, almeno teoricamente, che anche un “*non fedele*”, e quindi un *musulmano, buddhista* od *induista*, debba contribuire.

Tale lettura puntuale può essere superata soltanto facendo riferimento agli obblighi dei fedeli, ove il canone 222 CIC (canone 25 CCEO) potrebbe sistematicamente far venire meno questa considerazione. Ma a ciò si potrebbe obiettare che il canone 222 CIC (canone 25 CCEO) riguarda l’imposizione con una norma generale, quando nel caso di specie si ha a che fare con una norma particolare.

La soluzione, suggestiva per la verità, potrebbe anche vedersi nell’ipotesi di un’apertura al *diritto canonico tributario* “*interreligioso*” (ma anche “*ecumenico*”), ove la formazio- ne delle guide religiose (preti, pastori, rabbini, *imam*, etc.), è dovere di tutti, prescindendo dalla religione di appartenenza.

Ed ancora. Sono sempre soggetti passivi d’imposta i fedeli e le persone giuridiche private. Un’eccezione esiste soltanto per i seminaristi. Essi indirettamente sono le uniche persone fisiche (fedeli) ad essere “*soggetti attivi*” tramite la persona giuridica pubblica del Seminario.

Possiamo ricostruire la stessa logica effettuando i passaggi tra la TABELLA 1.3.1.1 e le norme di cui al Paragrafo 1.3.1 giungendo così alla TABELLA 2.1.1.2 ed alla FIGURA 2.1.1.2:

TABELLA 2.1.1.2:
I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSIZIONE CON NORMA
PARTICOLARE NEL CIC E CCEO

Soggetto passivo	Oggetto	Canone
Persone giuridiche pubbliche	Obbligo di adempiere all'imposizione	1263 CIC prima parte 1012 CCEO prima parte
Persone giuridiche private Persone fisiche	Obbligo di adempiere all'esazione	1263 CIC seconda parte 1012 CCEO prima parte
Tutti	Obbligo adempiere alla colletta speciale	1266 CIC 1014 CCEO
Tutti	Obbligo di adempiere al tributo per il seminario	264 CIC 341 CCEO




FIGURA 2.1.1.2: I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSIZIONE CON NORMA PARTICOLARE.

Mentre il canone 1263 CIC prescrive tassativamente le due categorie di soggetti imposti (non esiste il corrispondente canone CCEO), il canone 266 CIC (canone 358 CCEO), per contro, nulla dice.

A contrariis, l'obbligo di adempiere alla colletta spetta a tutti: persone giuridiche, nella doppia categoria di *persone giuridiche pubbliche* e di *persone giuridiche private* (non esistenti nel CCEO!), e di *persone fisiche*. Analoghe considerazioni possono valere per il *tributo per il seminario* di cui al canone 262 CIC (canone 336 CCEO).

Non si sono inserite nella Tabella soprastante le offerte dei fedeli previste dal canone 1267, § 3 CIC, stante l'assenza di un potere impositivo che ne costituisce il presupposto giuridico: “*Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine*”.

Al canone 1016, § 3, CCEO, si ha una differenza secondaria: “*Queste offerte non possono essere rifiutate se non per giusta causa e, nelle cose di maggior importanza, con la licenza del Gerarca; si richiede la licenza dello stesso Gerarca per accettare quelle che sono gravate da onere modalì o da condizioni*”.

Come è stato osservato⁴⁰, il **diritto di esigere** (*iux exigendi*) fissato dal canone 1260 CIC (canone 1011 CCEO) è più esteso del diritto di chiedere (*ius petendi* o *exquirendi*) e del diritto di raccogliere offerte (*jus colligendi*), per altro in essi compresi. Il diritto di esigere comporta anche la facoltà di imporre tributi in forza della potestà di governo (entrate di diritto pubblico)⁴¹.

2.1.2 Il Soggetto Attivo nel CIC e nel CCEO

IL SOGGETTO ATTIVO NEL CIC. Una distinzione, che viene proposta per la prima volta in questo manuale, è la distinzione tra soggetti attivi che dispongono di *norme canoniche generali*, e di soggetti attivi che dispongono in aggiunta di *norme canoniche speciali*.

SOGGETTI ATTIVI CON NORME GENERALI. Risistemando le fonti indicate al Paragrafo 1.3.1, si può assistere ad un vero e proprio **federalismo “fiscale”**, impostato su più livelli. Addirittura si potrebbe parlare di una “*imposizione con norma generale*” e di una “*imposizione con norme particolari*”. Vediamo le sottostanti Tabella e Figura:

⁴⁰ L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico, Commento Giuridico Pastorale*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, § 4579.

⁴¹ *Ibidem*.

TABELLA 2.1.2.1: SOGGETTI ATTIVI
DELL'IMPOSIZIONE CON NORME GENERALI DEL CIC

Soggetto attivo	Oggetto	Canone
Chiesa Universale Sede Apostolica	Diritto di richiedere	1258; 1260
Chiesa particolare (Diocesi, Abbazia territoriale, Vicariato apostolico, Prefettura apostolica, amministrazione apostolica eretta stabilente)	Diritto di richiedere	368; 1258; 1260
Persona giuridica pubblica (Provincia ecclesiastica; Conferenza episcopali; Parrocchia; Seminari)	Diritto di richiedere	368; 238; 449 § 2; 432; 515 § 3 1258; 1260
Tutti e tre i soggetti di sopra	Diritto ad essere sovvenzionato	1262; 222

Nota. Relativamente all'ultimo rigo della soprastante Tabella, non compare il soggetto attivo in maniera diretta, in quanto viene usata una forma in maniera passiva: “*I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni e le richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale*”. Il soggetto attivo risulta comunque essere quello lato definito precedentemente, per il combinato disposto dei canoni 1258 e 1260 del CIC. Analoghe considerazioni valgono per il canone 222 del CIC.




FIGURA 2.1.2.1: SOGGETTI ATTIVI DELL'IMPOSIZIONE CON NORME GENERALI.

Ma ci possono anche essere più sistemi di tassazione. A livello esemplificativo, nulla vieterebbe, sempre secondo il CIC, di tassare, al primo livello, con la *Chiesa universale*. Ad un secondo livello, con la *conferenza episcopale nazionale*. Ad un terzo livello, con la *provincia ecclesiastica*. Ad un quarto livello, ad esempio tramite la *diocesi*. Ad un quinto livello, con la *parrocchia*. E' ovvio che, alla base, ci sta sempre e soltanto il *fedele*, nelle varie accezioni che vedremo. Il tutto può essere indicato nella come indicato nella sottostante Figura:



FIGURA 2.1.2.2: DIVERSI LIVELLI DI TASSAZIONE.

Non ci sarebbe poi nulla da meravigliarsi se si confrontano i sistemi civili. Ad esempio in Italia si ha la tassazione a più livelli con l'imposta personale sul reddito, quella regionale, provinciale e comunale con le varie "addizionali".

Attenzione che il soggetto ad un certo livello (livello n) può tassare tutti i sottostanti (dal livello 0, che rappresenta i contribuenti, al livello $n-1$). Vediamo le sottostanti Tabella e Figura:

TABELLA 2.1.2.2: POSSIBILI TASSAZIONI VERTICALI

Soggetto attivo	Soggetto passivo
Chiesa Universale	Conferenza; Provincia; Diocesi, Parrocchia; Contribuente
Conferenza nazione	Provincia; Diocesi; Parrocchia; Contribuente
Provincia	Diocesi; Parrocchia; Contribuente
Diocesi	Parrocchia; Contribuente
Parrocchia	Contribuente

Nota: Nella soprastante Tabella, il Contribuente può essere sia la *persona fisica* (fedele) sia la *persona giuridica, pubblica o privata* che sia.




FIGURA 2.1.2.3: POSSIBILI TASSAZIONI VERTICALI.

SOGGETTI ATTIVI CON NORME PARTICOLARI. Possiamo passare adesso dall'imposizione con *norme generali* all'imposizione con *norme particolari*. Passiamo alle sottostanti Tabella e Figura:

TABELLA 2.1.2.3: SOGGETTI ATTIVI DELL'IMPOSIZIONE CON NORMA PARTICOLARE DEL CIC

Soggetto	Oggetto	Canone
Vescovo	Diritto di imporre il tributo	1263, prima parte
Vescovo	Diritto di imporre una esazione straordinaria	1263, seconda parte
Vescovo	Disposizione di una colletta speciale	1266
Vescovo	Poter imporre tributo per il seminario	264

Nota. La soprastante Tabella evidenzia la poco fortunata formulazione del canone 1263, ove si parla del *Vescovo*. Si sarebbe dovuto parlare di *Diocesi*, cioè della Chiesa particolare, per il combinato disposto dei canoni 1255 e 1258. Per alcuni motivi, che vedremo successivamente, non si è scelto di sostituire il termine “*Vescovo*” con il termine “*Diocesi*”.




FIGURA 2.1.2.4: SOGGETTI ATTIVI DELL'IMPOSIZIONE CON NORMA PARTICOLARE.

CONTEMPORANEA PRESENZA DI UNA NORMA GENERALE E DI UNA NORMA PARTICOLARE. Si potrebbe essere disorientati nel vedere che ci sono due norme, una di *carattere generale*, ed una di *carattere specifica*. Secondo l'Autore, le due devono, e possono, coesistere, per le seguenti ragioni:

- **Sulla coesistenza di due norme: una generale ed una particolare.** Si deve ammettere la loro **temporanea vigenza**, senza che la norma particolare del canone 1263 CIC costituisca l'unica norma, perché è andata a specificare la prima, ovvero è andata ad abrogare la seconda. Infatti:
 - *Sull'esclusione dal potere impositivo di quasi tutti i soggetti con attribuzione dell'esclusivo potere impositivo alle sole diocesi (rectius: Vescovi).* Sono diversi i soggetti a cui si indirizza il canone 1260 CIC rispetto al canone 1263 CIC: annullare la portata del canone 1260 CIC significherebbe negare il potere impositivo a tutti i soggetti (tranne le Diocesi), ed a ben nove soggetti, precisamente: a) **Chiesa Universale e Sede Apostolica**; b) **Chiese particolari**: Abbazia territoriale, Vicariato apostolico, Prefettura apostolica, amministrazione apostolica eretta stabilmente; c) **Persone giuridiche pubbliche**: Provincia ecclesiastica; Conferenza episcopali; Parrocchia; Seminari;
 - *Sulla diversa denominazione dello stesso soggetto:* Nel canone 1260 CIC si parla di persone giuridiche, tra cui la *Diocesi*, nel canone 1263 CIC si parla di *Vescovo*. Sono due nozioni giuridiche diverse, la prima è definita dal canone 373 CIC, la seconda dal canone 375 CIC. Ora come il Papa non è la Chiesa Universale (*rectius*: la Sede Apostolica), così il Vescovo non è la Chiesa Particolare.

- ***Sull'impossibilità del canone 1263 di poter "annullare" il canone 1260 CIC.***
Non ci sono ragioni di carattere giuridico perché il secondo canone possa prevalere sul primo, in quanto:
 - *Sul rango temporale delle norme:* entrambi canoni sono stati promulgati il 25 gennaio 1983 e sono entrati in vigore dal 27 novembre 1983, per cui non si può applicare il canone 20 circa la successione delle leggi del tempo;
 - *Sul rango gerarchico delle norme:* il canone 1263 CIC è dello stesso rango del canone 1260 CIC;
 - *Sulla specialità delle norme:* quand'anche si volesse attribuire una *specialità "tributaria"* al canone 1263 CIC, si rammenta che: a) Dal *punto di vista sistematico*, entrambi i canoni appartengono al Libro V del CIC, e non a Libri diversi; b) Dal *punto di vista contenutistico*, entrambi trattano i tributi: *enunciazione generale* nel primo caso, ed *enunciazione specifica* nel secondo caso⁴².

In ogni caso, avrebbe poco senso non riconoscere un potere impositivo al canone 1260, che riguarda tutti, quando il termine "*imposizione*" viene letteralmente usato nel canone 1263: "*diritto di imporre*", ovvero "*imporre un'esazione*".

A maggior ragione, le considerazioni che precedono valgono, se si pensa che trattasi del limite sinistro di un campo di variazione rappresentato da un'imposizione minima, in quanto tale imposizione può essere aumentata alla luce dei "*maggiori diritti*" previsti dalle leggi o dalle consuetudini.

I soggetti attivi e soggetti passivi di imposta possono coincidere a volte. Si pensi alla parrocchia che, come persona giuridica pubblica, è *soggetto passivo* di imposta, e, contemporaneamente, è anche *soggetto attivo* d'imposta.

IL SOGGETTO ATTIVO NEL CCEO. *Mutatis mutandis*, valgono le stesse osservazioni già svolte precedentemente per il CIC, con due considerazioni:

- Il canone 1260 CIC ha come soggetto "*La Chiesa*", a differenza del canone 1011 CCEO, che ha come soggetto "*La autorità competente*" : la diversa formulazione, infatti, rimane soltanto dal punto di vista letterale, in quanto si passa dalla Chiesa (*al singolare*) alle Chiese (*al plurale*), vista la particolarità del CCEO che si riferisce sempre alla Chiese *sui iuris*;

⁴² Attenzione che il canone 263 non si esprime sotto l'*aspetto quantitativo*, perché le varie grandezze vengono espresse sotto l'*aspetto qualitativo*: "contributo *non eccessivo*"; "imposta *straordinaria e moderata*".

- Il canone 1263 CIC coincide sostanzialmente con il canone 1012 CCEO, con la sole seguenti differenze, sinteticamente illustrate:
 - *Regole di procedura*: secondo cui è richiesto il consenso del *Consiglio per gli Affari Economici*, e non viene previsto l'intervento del *Consiglio presbiterale*.
 - *Tipo di tributo*: non rileva poi la distinzione tra tributo ordinario e straordinario, perché l'attenzione è concentrata sul soggetto attivo tributario, e non sull'oggetto tributario canonico;
 - *Base imponibile*: vengono escluse dalla base imponibile le offerte ricevute in occasione delle celebrazioni della Divina Liturgia.

2.2 Il Rapporto Tributario Canonico

2.2.1 Il Bilancio: nozione e principi

La Chiesa, per fornire beni e servizi alla collettività, si procura i mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. A fronte delle *entrate*, ci saranno le corrispondenti *uscite*. Il tutto passa con la formazione del bilancio del bilancio. A tal fine è sufficiente ricordare alcune norme, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.1.1: NORME RELATIVE AL BILANCIO NEL CIC

Norma	Descrizione
Canone 1284, § 2, n. 4	<i>Tutti gli amministratori devono esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo ... le norme legittime.</i>
Canone 1284, § 2, n. 5	<i>Pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale.</i>
Canone 1284, § 2, n. 6	<i>Impiegare con il con senso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa.</i>
Canone 1284, § 2, n. 7	<i>Tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite.</i>
Canone 1284, § 2, n. 8	<i>Redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno.</i>

Per quanto concerne il CCEO, la sostanza non cambia, anche se la formulazione è leggermente diversa, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.1.2: NORME RELATIVE AL BILANCIO NEL CCEO

Norma	Descrizione
Canone 1028, § 2, n. 3	<i>Tutti gli amministratori devono esigere accuratamente e a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, conservandoli o in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo l'intenzione del fondatore oppure le norme legittime.</i>
Canone 1028, § 2, n. 4	<i>Aver cura di pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per mutuo o ipoteca e procurare che sia restituito opportunamente il capitale.</i>
Canone 1028, § 2, n. 5	<i>Impiegare, con il consenso del Gerarca, il denaro che eventualmente è avanzato dalle e che può utilmente essere investito, per i fini della Chiesa o della persona giuridica.</i>
Canone 1028, § 2, n. 6	<i>Tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite.</i>
Canone 1028, § 2, n. 7	<i>Comporre alla fine di ogni anno il resoconto amministrativo.</i>

Nota: Si evidenzia che il canone 1028, § 2, n. 2, CCEO, viene ripreso nel § 1 del più dettagliato canone 1020 CCEO.

Fermo restando che tale materia dovrebbe essere trattata nel *Diritto Canonico Contabile*, queste poche norme ci permettono di comprendere che c'è da redigere, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.1.3: DOCUMENTI DEL BILANCIO

Documenti	Descrizione
Conto economico	Esso riporta: a) Il “ <i>saldo corrente</i> ”, ottenuto dalla differenza tra le <i>entrate correnti</i> e le <i>spese correnti</i> ; b) Il “ <i>saldo in conto capitale</i> ”, dato dalla differenza tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale. Il saldo algebrico tra i due rappresenta l' <i>indebitamento netto</i> , che coincide con il saldo finanziario del conto finanziario.
Conto finanziario	Esso riporta: a) La “ <i>variazione delle attività</i> ”, ottenuto dalla differenza tra le <i>concessione di crediti (aumento delle attività)</i> ;

Conto finanziario	<p>b) La “<i>variazione delle passività</i>”, ottenuto della differenza tra <i>l'accensione di prestiti (aumento delle passività)</i> e il <i>rimborso di prestiti (riduzione della passività)</i>.</p> <p>Il saldo algebrico tra i due rappresenta il <i>saldo finanziario</i>, che coincide con l'indebitamento netto del <i>conto economico</i>.</p>
Conto delle partite finanziarie	<p>Esso riporta: a) Le “<i>entrate</i>”; b) Le “<i>uscite</i>”. Il saldo tra i due, addizionato all'indebitamento netto (o saldo finanziario) genera il <i>fabbisogno</i>.</p>

Il bilancio deve essere impostato su questi *principi*, che sono validi per tutti i soggetti pubblici, come indicato nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.1.4: PRINCIPI RELATIVI AL BILANCIO

Principi	Descrizione
Annualità	Il bilancio deve essere redatto annualmente: trattasi di un periodo non eccessivamente lungo per incassare le imposte.
Universalità	Il bilancio deve contenere tutte le entrate e tutte le spese, altrimenti si hanno voci extrabilancio.
Unità	Il bilancio deve presentarsi come un tutto unitario, escludendo che singole voci di entrate siano collegate con specifiche voci di spesa, al fine di evitare un irrigamento del bilancio e gli inconvenienti dei cosiddetti <i>tributo di scopo</i> , che sono istituiti con l'espressa destinazione del loro gettito al finanziamento di una spesa determinata.
Integrità	Il bilancio richiede l'iscrizione delle entrate e delle uscite nel lordo ammontare lordo, senza tener conto per le entrate delle eventuali spese ad esse connesse né, per le spese, delle eventuali entrate cui danno luogo.
Specializzazione	Il bilancio deve indicare e tenere distinte con la massima precisione le singole voci di entrate e le singole voci di spese: a) Per ridurre il margine di discrezionalità dell'ente pubblico; b) Consentire agli organi di controllo di accertare che le spese effettuate corrispondano a quelle autorizzate e per consentire di accertare l'efficienza dell'ente pubblico.
Pubblicità	Il bilancio deve essere nel suo processo ispirato a criteri di trasparenza in tutte le sue fasi ed il contenuto di esso ed i risultati della sua gestione siano portati a conoscenza di tutti con mezzi idonei.

2.2.2 Le Entrate: nozioni e principi⁴³

All'interno delle varie voci di bilancio, ci sono le *entrate*. Vediamo la loro classificazione nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.2.1: CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Principi	Descrizione
Principio economico	<p>Entrate originarie, provenienti: a) Dalla gestione del patrimonio della Chiesa: ad esempio, le <i>locazioni</i>, etc.; b) Da un'attività svolta in campo economico: ad esempio, <i>gestione di una scuola</i>, <i>gestione del bar dell'oratorio</i>, <i>gestione di pellegrinaggi</i>, etc.</p> <p>Entrate derivate, provenienti dai prelevamenti coattivi delle risorse, le c.d. <i>entrate tributarie</i>.</p>
Principio giuridico	<p>Entrate di diritto privato, quelle regolate dal <i>diritto privato</i> e per il loro conseguimento la Chiesa agisce come un soggetto privato: ad esempio, <i>locazioni</i>, <i>gestione di una scuola o di un bar</i>.</p> <p>Entrate di diritto pubblico, che sono regolate da nome canoniche e che la Chiesa preleva esercitando la sua potestà d'imperio: ad esempio, le <i>entrate tributarie</i>.</p>
Principio contabile	<p>Entrate ordinarie, che dipendono da cause permanenti, si rinnovano regolarmente per ogni esercizio finanziario: a) Entrate originarie: ad esempio, le <i>locazioni</i>; b) Entrate tributarie.</p> <p>Entrate straordinarie, che ricorrono saltuariamente, in relazione a nuove ed imprevedute esigenze di spesa non sostenibile con entrate ordinarie: c.d. imposte "<i>una tantum</i>".</p>
Principio della natura	<p>Entrate tributarie, che sono quelle regolate da nome canoniche e che la Chiesa preleva esercitando la sua potestà d'imperio.</p>

⁴³ A. Morlacchi, *Manuale di Scienza delle Finanze*, Edizione Simone, Napoli 2014, 83 ss.

<p>Principio della natura</p>	<p>Entrate extratributarie, provenienti: a) Dalla gestione del patrimonio della Chiesa: ad esempio, le <i>locazioni, etc.</i>; b) Da un'attività svolta in campo economico: ad esempio, <i>gestione di una scuola, gestione del bar dell'oratorio, gestione di pellegrinaggi, etc.</i></p> <p>Entrate derivanti da alienazioni ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti.</p>
<p>Principio del prezzo</p>	<p>Prezzo di privato (o di mercato), che si realizza quando copre il costo di produzione assicurando un profitto, e si forma sul mercato quando l'ente vende beni e servizi prodotti in condizione di concorrenza operando in condizioni di parità con altre imprese.</p> <p>Prezzo sociale (o quasi privato), che si realizza quando, oltre a realizzare un profitto, si intende anche raggiungere un interesse collettivo.</p> <p>Prezzo pubblico, che si realizza nel caso di servizi pubblici gestiti in condizione di monopolio e l'ente cerca di determinare un corrispettivo pari ai costi di produzione.</p> <p>Monopolio fiscale, che si realizza quando l'ente pubblico, vendendo ad un prezzo superiore a quello che copre i costi, intende procurarsi un introito.</p> <p>Prezzo politico, che si realizza se il corrispettivo richiesto è inferiore al costo di produzione del bene o del servizio.</p> <p>Imposta, che si realizza in un prelevamento coattivo di ricchezza allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, cioè di servizi che avvantaggiano la collettività nel suo insieme.</p> <p>Tassa, che si realizza come controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli altri enti pubblici ad un privato, generalmente su richiesta, generando un vantaggio diretto ed immediato al richiedendo, e di norma il corrispettivo è inferiore al costo del servizio.</p>

Principio del prezzo	Contributo speciale , che si realizza con il recupero coattivo di parte del costo di un servizio reso, indipendentemente dalla domanda del singolo.
----------------------	--

I *tributi* rappresentano una voce delle *entrate correnti*, nella duplice forma di *imposte* e di *tasse*. Vedendo la classificazione nella precedente Tabella, possiamo definire i tributi: a) Secondo il **criterio economico**: delle *entrate derivate*; b) Secondo il **criterio giuridico**: *entrate di diritto pubblico*; c) Secondo il **criterio contabile**: *entrate ordinarie e straordinarie*; d) Secondo il **criterio del prezzo**: *imposte e tasse*.

Nel diritto canonico tributario il Legislatore utilizza il termine **tributo** come sinonimo di *imposta*, e non come denominazione della *famiglia insiemistica* composta dalle imposte e dalle tasse. Nel presente paragrafo utilizzeremo *imposte e tasse*, per poi passare a *tributi e tasse* nel successivo.

Ma le imposte (*rectius*: i tributi)⁴⁴ devono reggere su determinati principi tributari, riassunti nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.2.2: PRINCIPI TRIBUTARI

Principi	Descrizione
Certezza	Il sistema fiscale deve fondarsi su imposte <i>certe e comprensibili</i> ai contribuente, e non essere arbitrariamente stabilite dall'operatore pubblico.
Semplicità	Il sistema fiscale deve essere semplice da amministrare, in modo da comportare <i>bassi costi</i> , sia diretti per l'amministrazione, che indiretti per i contribuente, e da <i>ridurre</i> le possibilità di evasione.
Equità	Il sistema fiscale deve equamente distribuire il carico fiscale deve essere equa: a) <i>Equità orizzontale</i> : uguale trattamento di uguali; b) <i>Equità verticale</i> : diverso trattamento di individui in situazione disuguale.
Neutralità	Il sistema fiscale dovrebbe influenzare il meno possibile il libero gioco delle forze, tranne i casi specifici in cui le interferenze sono volute per conseguire determinati obiettivi.

⁴⁴ M. Leccisotti, *Economia dei tributi*, Giappichelli, Torino 2007, 16.

Redistribuzione	Il sistema fiscale deve tendere ad una redistribuzione del reddito e del patrimonio nella direzione e nella misura ritenute socialmente desiderabile.
Efficienza	Il sistema fiscale deve essere efficiente, nel senso di non produrre distorsioni nella allocazione delle risorse e di correggere quelle esistenti.
Stabilizzazione	Il sistema fiscale deve soddisfare le esigenze di stabilizzazione del reddito nazionale e favorire l'adozione di politiche fiscali a tale fine.
Sviluppo	Il sistema fiscale deve adattarsi alle esigenze di sviluppo del paese.

2.2.3 Le Imposte: nozione e principi⁴⁵

Le imposte sono una figura tipica del tributo in generale, e risulta essere una *prestazione coattiva*, generalmente pecuniaria, dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell'ente pubblico, e tantomeno a favore del soggetto stesso il quale è obbligato ad adempiere a quella prestazione quando si trovi in un dato rapporto di fatto legislativo stabilito. Il fondamento dell'imposta sta nella *potestà tributaria*. Essi si possono classificare come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.3.1: CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO

Classificazione	Descrizione
Manifestazione	<p>L'imposta è diretta se colpisce una <i>manifestazione immediata</i> della capacità contributiva, vale a dire la ricchezza in quanto esiste (patrimonio) ovvero viene conseguita (reddito).</p> <p>L'imposta indiretta quando colpisce una <i>manifestazione mediata</i> di ricchezza indipendentemente dall'effettivo risultato conseguito.</p>

⁴⁵ A. Morlacchi, *Manuale di Scienza delle Finanze*, Edizione Simone, Napoli 2014, 106.

Imposizione	<p>L'imposta è generale se si applica a tutti gli elementi di un determinato genus (ad esempio, imposta sul reddito complessivo).</p> <p>L'imposta è speciale quando si applica soltanto ad alcuni elementi di un determinato <i>genus</i> (ad esempio, imposta sui redditi da fabbricati).</p>
Personalità	<p>L'imposta è reale se colpisce oggettivamente il solo evento, senza colpire il soggetto.</p> <p>L'imposta è personale, se colpisce <i>soggettivamente</i> la persona, prendendo in considerazione il soggetto e la sua capacità contributiva.</p>
Imponibile	<p>Le imposte ad valorem sono quelle che si commisurano sulla base imponibile espressa in termini monetari: ad esempio, il reddito, il prezzo dei beni prodotti.</p> <p>Le imposte specifiche sono quelle che si commisurano ad un'entità fisica (peso, volume, etc.).</p>
Valore	<p>Le imposte effettiva sono quelle commisurate su un valore effettivo mentre quelle presuntive su un valore presunto.</p>
Oggetto	<p>Le imposte possono essere commisurate sul possesso o al trasferimento della ricchezza.</p> <p>Le imposte possono essere commisurate sui flussi monetari che hanno luogo nell'economica e possono riguardare: a) <i>Imprese</i> o <i>famiglie</i>; b) Mercato dei <i>prodotti</i> o quello dei <i>fattori</i>; c) I <i>venditori</i> o gli <i>acquirenti</i>.</p>

2.2.4 Le Tasse: nozione e principi⁴⁶

Le *tasse* appartengono ai tributi, ma, a differenza delle imposte, hanno dei caratteri di corrispettività. E' un prelievo in denaro inferiore al costo effettuato dagli enti, in relazione ad un determinato servizio pubblico istituzionale.

⁴⁶ G. Sobbrío, *Economia del settore pubblico*, Giuffrè, Milano 1996, 218.

Il carattere istituzionale del servizio prestato spiega da una parte il carattere coattivo della tassa in quanto trattasi di un prelievo inferiore al costo. Manca, infatti, uno *scambio economico*, ed il servizio è offerto intenzionalmente sotto-costo, in quanto si tratta di attività i benefici dei quali riguardano tutta la collettività oltre che il contribuente destinatario.

2.2.5 L'Incidenza dei Tributi

La teoria dell'*incidenza tributaria* studia l'impatto che le imposte hanno sul comportamento degli individui che avviene tramite le variazioni dei prezzi relativi, dei profitti ed altre variabili. Tale analisi può avvenire:

- **In funzione del tempo considerato:** nell'*analisi di breve periodo* si studiano i **mutamenti** immediati seguiti all'introduzione dell'imposta, e nell'*analisi di lungo periodo*, tutti gli effetti prodotti dall'imposta.

Nel *breve periodo* le imposte, anche se gravose, potrebbero essere uno *stimolo all'attività*, perché spingono i contribuenti a compensare con una maggior produzione la diminuzione dei loro redditi derivante al pagamento delle imposte stesse. Ma potrebbero anche essere un *freno all'attività*.

Nel *lungo periodo* le imposte pesanti sono un freno all'attività, e si accompagnano a fenomeni quali l'*esportazione dei capitali*, l'*emigrazione dal Paese*, l'*evasione delle imposte*.

- **In funzione all'uso del gettito prodotto:** c'è l'analisi dell'*incidenza totale*, che valuta gli effetti delle imposte, fermo restando la spesa e le altre imposte.

L'analisi dell'*incidenza relativa*, che valuta gli effetti della sostituzione di un'imposta con un'altra che produce un pari gettito. E da qui alcuni fenomeni, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.5.1: L'INCIDENZA DELLE IMPOSTE

Fenomeni	Descrizione
Traslazione	La <i>traslazione</i> delle imposte è quel processo economico per cui un contribuente (contribuente di diritto, o percosso), giovandosi di una posizione di privilegio, tende a riversare, parzialmente o totalmente, il tributo pagato su un altro contribuente (contribuente di fatto, od inciso), che sopporta l'onere dell'imposta.

<p>Traslazione</p>	<p>La <i>traslazione in avanti</i>, ovvero a valle del processo produttivo, avviene aumentando l'imposta sui consumatori tramite un aumento del prezzo di vendita.</p> <p>La <i>traslazione all'indietro</i>, ovvero a monte del processo produttivo, sui fornitori dei fattori produttivi, vale a dire lavoratori con riduzione dei salari, ovvero sui fornitori dei materiali con una riduzione del loro prezzo di acquisto.</p>
<p>Ammortamento</p>	<p>L'<i>ammortamento delle imposte</i> è quel processo economico per cui si riduce il valore di un bene patrimoniale causato dall'applicazione dell'imposta che va a colpire il flusso di reddito prodotto dal bene stesso.</p> <p>Esempio. Un immobile genera frutti [F] per 200 all'anno con un tasso dell'interesse pari al 5 per cento. Il valore dell'immobile [I] è allora pari a 4.000, ottenuto risolvendo questa proporzione:</p> $F : I = 200 : 5\%, \text{ ovvero } I = 4.000$ <p>Viene introdotta un'imposta del 10 per cento sulla rendita, cioè 20. La rendita passa dagli originari 200 a 180. Il nuovo valore del bene passa da 4.000 a 3.600, come si ottiene risolvendo la sottostante espressione:</p> $F : I = 180 : 5\%, \text{ ovvero } I = 3.600$ <p>Il bene perde 400. Di fatto, esso è pari all'imposta [I] capitalizzata [IC], ottenuta risolvendo la sottostante espressione:</p> $I : IC = 20 : 5\%, \text{ ovvero } IC = 400$
<p>Diffusione</p>	<p>La <i>diffusione delle imposte</i> è quel processo economico per cui l'introduzione di un'imposta in un dato settore economico provoca particolari effetti prima sui settore più vicini e poi gradualmente sui settore più lontani, così dando ad una data situazione economica un nuovo equilibrio (variazione dei prezzi e dei consumi).</p>

Evasione	<p>L'<i>evasione delle imposte</i> è quel processo che si verifica quando il contribuente, che è tenuto al pagamento delle imposte, si sottrae parzialmente (<i>evasione parziale</i>) ovvero totalmente (<i>evasione totale</i>). Essa provoca <i>danni economico-finanziari</i>, quando la sottrazione dell'entrata tributaria pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di politica economica, ovvero danni sociali, quando altera la distribuzione del carico sociale tra i cittadini.</p> <p>Le <i>cause di natura tecnica</i> sono: a) Severità delle sanzioni amministrativa e penale, ove maggiori sono le sanzioni previste, minore è lo stimolo all'evasione; b) Il rischio di essere scoperto: il contribuente è indotto ad una minore evasione se egli è convinto che gli accertamenti siano diffusi e frequenti; c) Elevatezza della pressione tributaria: il contribuente è indotto ad evadere se pensa che l'imposta a cui è sottoposto è molto alta; d) Grado di progressività dell'imposta: il contribuente è indotto ad evadere se maggiore è il grado di progressività dell'imposta.</p> <p>Le <i>cause di natura politica sociale</i> sono: a) Giudizio di equità sul sistema tributario: il contribuente, a fronte di altre categorie di contribuenti ingiustamente avvantaggiate, potrebbe essere indotto all'evasione se ritiene di essere tartassato; b) Atteggiamento nei confronti dei detentori del potere politico: il contribuente potrebbe essere indotto a penalizzare l'ente che lo governa per scelte politiche contrarie alla sua ideologia; c) Orientamenti religiosi e culturali: il contribuente può essere influenzato dal proprio credo religioso.</p>
Erosione	<p>L'<i>erosione</i> è quel processo nel quale le entrate fiscali sono corrose per effetto di norme che consentono certi comportamenti legali che comportano una diminuzione delle materie imponibile e/o dei tributi dovuti.</p>
Elisione	<p>L'<i>elisione</i> è quel processo nel quale il contribuente colpito dall'imposta intensifica la propria attività al fine di recuperare con il maggior reddito gli aumentati oneri impositivi.</p>
Elusione	<p>L'<i>elusione</i> è quel processo tramite il quale il contribuente colpito dall'imposta diminuisce la propria attività ovvero evita il pagamento o lo riduce utilizzando le lacune, le ombre ed i possibili scappatoie legale.</p>

- **In funzione delle metodologie di analisi:** c'è l'analisi dell'*incidenza* dei tributi in un contesto di *equilibrio economico parziale* ovvero in un contesto di *equilibrio economico generale*.

2.2.6 La Distribuzione delle Imposte

Sulla base dei *principi tributari* delle imposte delineati nella TABELLA 2.2.2.2, in particolare sui principi della *certezza*, *neutralità* ed *equità*, ci sono i principi *distributivi* del carico fiscale nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.6.1: PRINCIPI DISTRIBUTIVI DEL CARICO FISCALE

Principio	Descrizione
Principio del Beneficio	Il <i>principio del beneficio</i> prevede che le imposte debbano essere distribuite in maniera uguale per far sì che ogni singolo contribuente abbia un'equivalenza tra le imposte pagate ed i servizi pubblici ricevuti, vale a dire il tributo non potrà mai essere superiore al beneficio valutato dal contribuente, perché, in caso contrario, non lo richiederà.
Principio della Capacità Contributiva	<p>Il <i>principio della capacità contributiva</i> è quel principio applicabile (quasi sempre) quando non è possibile applicare il principio del beneficio.</p> <p>Nel <i>principio del sacrificio uguale</i>, l'imposta sottrae ad ogni contribuente una quantità uguale (o in valore assoluto) di utilità.</p> <p>Nel <i>principio del sacrificio proporzionale</i>, l'imposta sottrae ad ogni contribuente una quantità proporzionalmente uguale (o in valore relativi) all'utilità totale di ciascun individuo.</p> <p>Nel <i>principio del sacrificio minimo collettivo</i>, le imposte devono prelevare le unità di ricchezza che hanno minore utilità.</p>

La *pressione tributaria* è il rapporto tra i tributi riscossi e l'ammontare del reddito. La *pressione tributaria pro-capite* è il rapporto tra i tributi riscossi e l'ammontare dei contribuenti.

Il reddito imponibile, vale a dire quello su cui applicare le imposte, può essere di tre tipi:
 a) *Reddito prodotto*: nella maggioranza dei casi, coincide con il reddito prodotto, cioè dei redditi di lavoro e di impresa, dovendosi escludere gli introiti relativi ad incrementi del valore dei beni patrimoniali, in quanto non sono generati dallo sforzo produttivi degli individui. Vedremo poi anche il *reddito-entrata* ed il *reddito-consumo*.

Secondo la *curva di Laffer*, in ogni sistema c'è un **punto critico** oltre il quale ogni aumento di aliquota prova una diminuzione di gettito sino ad annullarsi quando l'aliquota raggiunge il 100% in quanto nessun contribuente lavorerebbe per dare tutto ciò che guadagna allo Stato, come nella sottostante Figura:




FIGURA 2.2.6.1: CURVA DI LAFFER.

Trattasi della relazione teorica intercorrente tra ogni possibile livello di aliquota fiscale t (riportato nel grafico sull'asse delle ascisse) e l'ammontare delle entrate tributarie T (sull'asse delle ordinate). Il principale risultato collegato alla curva di L. è che, sotto opportune assunzioni, è possibile individuare un livello soglia per l'aliquota fiscale t^* tale da massimizzare il gettito derivante T_{max} .

Ulteriori incrementi dell'aliquota, oltre la soglia, risulterebbero dunque controproducenti, comportando una conseguente diminuzione delle entrate. Al limite, esse crollano a zero per un valore limite del prelievo pari al cento per cento T_{max} .

Secondo LAFFER, imposte troppo alte costituiscono un disincentivo a produrre, mentre imposte moderate inducono a lavorare di più determinando, in questo caso, un aumento del gettito tributario.

2.2.7 Le Finalità del Sistema Tributario

Principi diversi possono portare a *contrast* ed *incompatibilità*. Ad esempio, un'imposta amministrativamente semplice può essere non efficiente, ovvero non costituisce un efficace strumento di politica economica. In tal caso bisogna scegliere fra i *diversi principi*, e ciò dipende in funzione degli *obiettivi sociali*, ai propri interessi, e dei *vincoli* dell'azione, come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.2.7.1: VINCOLI DELL'AZIONE

Vincoli	Descrizione
Gettito	L'operatore deve tener conto del <i>vincolo del gettito</i> essendo chiamato ad operare una scelta fra le diverse imposte, in modo da garantirsi in ogni caso il gettito richiesto dalle sue decisioni di spesa, e non a stabilire l'opportunità o meno di una singola imposta.
Paese	L'operatore deve tener conto del <i>vincolo economico-sociale</i> effettuando la scelta fra le diverse imposte tenendo conto della situazione del paese.
Amministrazione	L'operatore deve tener conto del <i>vincolo dell'amministrazione finanziaria</i> in quanto l'organizzazione degli uffici, la preparazione del personale, il sistema sanzionatorio e quello del contenzioso esistenti determinano l'applicabilità e l'efficacia dei singoli tributi e quindi la loro convenienza relativa.

Le considerazioni che faremo terranno soltanto conto dei principi e delle imposte, escludendo i *vincoli*, essendo soggettivi.

2.3 L'Oggetto del Rapporto Tributario Canonico

2.3.1 Come Funzionano i Tributi

ELEMENTI DEL TRIBUTO. Sulla falsariga dei tributi “*civili*”, così funzionano altrettanto i *tributi “ecclesiastici”*. Vediamo gli elementi costitutivi del tributo nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.1.1: ELEMENTI PRINCIPALI DEL TRIBUTO

Elementi	Descrizione
Presupposto	Il presupposto impositivo è la <i>condizione qualitativa</i> , di fatto o di diritto, al cui verificarsi nasce l'obbligo tributario in capo ad un determinato soggetto.
Imponibile	La base imponibile è la traduzione del presupposto impositivo in <i>termini quantitativi</i> sulla quale applicare l'imposta. L'applicazione di <i>esclusioni, esenzioni ed agevolazioni</i> di vario tipo, fanno divergere la base imponibile da quella potenziale.
Aliquota	L'aliquota d'imposta è il tasso fisso o variabile, espresso in forma di percentuale nelle imposte <i>ad valorem</i> e in termini fisici nelle <i>imposte specifiche o accise</i> , che si applica alla cosiddetta <i>base imponibile</i> per calcolare il tributo.

L'imposta [T] è **fissa** [T_F] se è predeterminata nell'ammontare, senza essere modificata dalla base imponibile (supposta generalmente pari al reddito) [Y], quando, per contro, l'imposta è **variabile** [T_V] se varia al variare della sua base imponibile [Y]:

$$T_F = c, \text{ con } x=c \text{ (costante)}$$

$$T_V = f(Y), \text{ con } Y \geq 0$$

L'*aliquota media* [t_{mc}] il rapporto tra l'imposta [T] e la base imponibile (utilizziamo Y come sinonimo di reddito) [Y]:

$$t_{mc} = \frac{T}{Y}$$

L'aliquota marginale [t_{ma}] è il rapporto tra la variazione dell'imposta [ΔT] e la variazione della base imponibile [ΔY]:

$$t_{me} = \frac{\Delta T}{\Delta Y}$$

In presenza di un'imposta *variabile*, l'imposta è *proporzionale* se l'aliquota media ed aliquota marginale coincidono:

$$t_{ma} = t_{me}$$

Viceversa, con un'imposta *progressiva*, allora l'aliquota marginale risulta essere superiore a quella media:

$$t_{ma} > t_{me}$$

Infine, in presenza di un'imposta *regressiva*, allora l'aliquota marginale risulta essere inferiore a quella media:

$$t_{ma} < t_{me}$$

Quando l'imposta è progressiva, si ha la *progressività per classi* se vengono previste più classi di reddito con diverse aliquote, e l'aliquota relativa a ciascuna classe tassa l'intero reddito.

Esempio 2.3.1.1 Ipotizza che esistano tre classi di reddito. Una per i redditi fino a 1.000 con aliquota del 10 per cento. Una per i redditi da 1.001 a 2.000 con aliquota del 20 per cento. Un'altra per i redditi da 2.001 in poi con aliquota del 30 per cento. Questo sistema genera dei problemi nel passaggio da una classe all'altra, in quanto il soggetto che ha un reddito di 1.000 deve pagare un'imposta di 100, e gli rimane un reddito disponibile [Y_D] pari a 900:

$$T = 0,1 * Y, \text{ con } Y \leq 1.000$$

$$T = 0,1 * 1.000 = 100$$

$$Y_D = Y - T$$

$$Y_D = 1.000 - 100 = 900$$

Ma se ha un reddito di 1.010, è nella seconda classe, dove, applicando il venti per cento anziché il dieci per cento sull'intero reddito, dovrà pagare 202, e gli rimarrà un reddito di 808. Inferiore a quello se avesse continuato a rimanere nella vecchia classe.

$$T = 0,2 * Y, \text{ con } 1.001 \leq Y \leq 2.000$$

$$T = 0,2 * 1.100 = 202$$

$$Y_D = Y - T$$

$$Y_D = 1.010 - 202 = 808$$

Si ha la *progressività per scaglioni* quando l'aliquota progressiva non viene applicata sull'intero reddito, ma soltanto per quella parte che rientra nello scaglione.

Esempio 2.3.1.2 Ipotizza che esistano tre classi di reddito sulla falsariga dell'esempio 2.3.1.1 Una per i redditi fino a 1.000 con aliquota del 10 per cento. Una per i redditi da 1.001 a 2.000 con aliquota del 20 per cento soltanto per la parte eccedente i 1.000 e sino a 2.000. Un'altra per i redditi da 2.001 in poi con aliquota del 30 per cento ma soltanto per la parte eccedente i 2.000. A fronte di un reddito pari a 1.000, come già visto nell'esempio 2.3.1.1, il contribuente paga 100 e rimane con un reddito disponibile pari a 900. A fronte di un reddito pari a 1.010, pagherà 102 di tributi, e gli rimarrà un reddito disponibile pari a 908. Il tutto è riepilogato nelle sottostanti espressioni:

$$T = \begin{cases} 0,1 * Y, & \text{con } Y \leq 1.000; \\ 0,2 * Y, & \text{con } 1.001 \leq Y \leq 2.000; \\ 0,2 * Y, & \text{con } Y \geq 2.001 \end{cases}$$

$$T = 0,1 * 1.000 + 0,2 * (1.010 - 1.000) = 102$$

$$Y_D = 1.010 - 102 = 908$$

Si ha la *progressività continua* quando l'aliquota cresce in modo uniforme al crescere del reddito, e cioè in una funzione continua di questo. La crescita dell'aliquota però deve prevedere un limite, perché, se continuasse, a crescere, con l'aumentare del reddito, il reddito più elevato sarebbe interamente assorbito. E' stato usato la prima volta in Italia nel 1919.

Si ha la *progressività per detrazione* quando l'aliquota è costante ed è previsto un reddito minimo esente, per cui si applica un'aliquota costante a tutti i livelli di base imponibile, e si detrae da quel valore un ammontare uguale fisso [F] per tutti i contribuenti:

$$T = f(Y) - F, \text{ con } F \geq 0, \text{ e } 1 > b > 0$$

Esempio 2.3.1.3 Ipotizza che esista una sola classe di reddito, con tassazione del 25 per cento, e detrazione di 200 per tutti. Ci sono tre contribuenti, A con un reddito pari a 1.000, B con un reddito pari a 1.500, e C con un reddito pari a 2.000. Determinare l'aliquota mediamente pagata. Dapprima si determinano i tributi pagati per ognuno, e poi si proporzionano al reddito. Si veda la sottostante Tabella:

Contribuente	Aliquota media
A	$T = 0,25 \cdot 1.000 - 200 = 250 - 200 = 50$, con $t_{me} = \frac{50}{1.000} = 5\%$
B	$T = 0,25 \cdot 1.500 - 200 = 375 - 200 = 175$, con $t_{me} = \frac{175}{1.000} = 17,5\%$
C	$T = 0,25 \cdot 2.000 - 200 = 500 - 200 = 300$, con $t_{me} = \frac{300}{1.000} = 20\%$

Si ha la *progressività per deduzione* quando l'aliquota è costante ma si applica alla differenza tra la base imponibile ed un ammontare uguale fisso [F] per tutti i contribuenti, come nella sottostante espressione:

$$T = f(Y - F), \text{ con } F \geq 0, \text{ e } 1 > b > 0$$

Esempio 2.3.1.4 Ipotizza che esista una sola classe di reddito, con tassazione del 10 per cento, e detrazione di 500 per tutti. Ci sono tre contribuenti, A con un reddito pari a 1.000, B con un reddito pari a 1.500, e C con un reddito pari a 2.000. Determinare l'aliquota mediamente pagata. Si rinvia alla sottostante Tabella:

Contribuente	Aliquota media
A	$T = 0,10 \cdot (1.000 - 500) = 50$, con $t_{me} = \frac{50}{1.000} = 5\%$
B	$T = 0,10 \cdot (1.500 - 500) = 100$, con $t_{me} = \frac{100}{1.000} = 10\%$
C	$T = 0,25 \cdot (2.000 - 500) = 750$, con $t_{me} = \frac{750}{2.000} = 37,50\%$

Il sistema di tassazione “*flat rate tax*” è quel sistema basato sul sistema della *progressività per detrazione* ovvero *per deduzione* che risulta essere fortemente progressiva per i redditi più bassi, e tende a diventare proporzionale al crescere di tassazione.

Infine con “*tax expenditures*” intendiamo le *spese mediante imposte* costituite dalle *agevolazioni fiscali*, che accordano un trattamento preferenziale a determinati soggetti passivi in virtù di particolari situazioni soggettive od oggettive, e le *esenzioni fiscali*, cioè una particolare agevolazione che permette di sottrarre dall'imposizione fiscale determinati atti di rilevanza tributaria, per motivi di politica sociale o di sviluppo economico.

Siccome il gettito dell'imposta è destinato a soddisfare i bisogni della collettività globalmente considerata, il prelievo non può essere messo in correlazione con la domanda o con l'utenza di dati servizi. Il parametro per sostenere il peso dei tributi è dato dalla **capacità contributiva** dal soggetto passivo.

2.3.2 I Tributi Diretti

Essi sono commisurati al *reddito* o al *patrimonio*, che costituiscono indici immediati della capacità contributiva. Sono applicati alle *persone fisiche* od alle persone giuridiche. Possono essere commisurate su *valori effettivi* o *valori presunti*.

Si noti che fra reddito e patrimonio c'è una relazione, in quanto il secondo costituisce la somma dei redditi futuri attualizzati. Posto [i] il tasso di interesse, non esiste alcuna differenza sostanziale fra tassare il patrimonio con l'aliquota [t] o tassare il reddito con l'aliquota [t/i].

Esempio 2.3.2.1. Con un reddito pari a 100, un tasso di interesse del 5 per cento, il patrimonio risulta esser pari a 2.000 (rapporto tra 100 e 5 per cento). L'ente impositore può ottenere lo stesso gettito tassando il patrimonio al 1 per cento, ovvero tassando il reddito al 20 per cento (1%/5%).

L'identità tra le due imposte non vale in alcune ipotesi: a) Per quei redditi che non hanno un valore patrimoniale di mercato, come i redditi da lavoro in una società schiavistica; b) Per quei patrimoni che non hanno alcun reddito monetario, come i parchi, i quadri, i gioielli, ed i lingotti d'oro.

Vediamo le difficoltà a tassare le varie categorie di redditi con la sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.2.1: PROBLEMATICHE DELLA TASSAZIONE

Categorie tassabili	Difficoltà nella tassazione
Reddito di lavoro autonomo	Determinazione della base imponibile sulla base di un reddito contabile (convenzionale) influenzato dagli <i>ammortamenti</i> , ove è difficile calcolare l'usura del cespite, e quindi si usano le presunzioni circa l'utilizzo nel tempo del bene.
Reddito d'impresa	Determinazione della base imponibile sulla base di un reddito contabile (convenzionale) influenzato – oltre che dall'ammortamento – dalla difficoltà di quantificare le <i>scorte di magazzino</i> , di materie prime da usare per la lavorazione o di prodotti ottenuti dalla lavorazione. Infatti la loro valorizzazione dipende dal metodo usato (<i>fifo: first in first out</i> ; o <i>lifo: last in, first out</i>).
Patrimonio	Difficoltà individuare l'effettiva proprietà; Arbitrarietà valutazione imponibile; Indisponibilità dei valori effettivi del patrimonio (tranne cespiti). Impossibilità dell'utilizzo di medie per la determinazione della base imponibile dei beni rifugio.

Si tende più a tassare il reddito rispetto al patrimonio in quanto i redditi delle attività lavorative e redditi d'impresa sono i più rilevanti. Mentre la determinazione, poi, del reddito di lavoro o di capitale, risulta essere assai facile, è più difficile quella delle altre categorie, per cui si possono usare convenzioni o presunzioni.

LA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. La tassazione delle persone fisiche può avvenire in base al reddito effettivo e pone problemi per alcune categorie di reddito che *non hanno forma monetaria* (vedi l'autoconsumo, o pagamento in natura). Ovvero per i redditi fluttuanti o realizzati *una tantum*, che verrebbero colpiti dalla progressività delle imposte.

La base imponibile per le imposte dirette sulle persone fisiche può esser *reale* (si tassano i *singoli cespiti* così da costituire un insieme di imposte autonome), o *personale* (si tassa la *situazione complessiva dell'individuo*, tenendo conto della sua posizione e delle sue caratteristiche personali).

Nei paesi in via di sviluppo le imposte dirette reali sono preferite alle imposte dirette personali, in quanto sono più semplici da gestire.

Per *unità contributiva* intendiamo il *singolo individuo* ovvero la *famiglia*. Qui lo stato civile non deve influire sul carico fiscale di un individuo, e famiglie aventi la stessa dimensioni e reddito devono avere un carico uguale.

La *tassazione della famiglia* viola il *principio di equità* secondo cui lo Stato non deve influire sul carico fiscale di un individuo perché discrimina le coppie sposate, essendo l'aliquota fiscale sulla somma dei redditi dei componenti la famiglia superiore a quella sui singoli redditi.

La *tassazione dell'individuo* viola il *principio di equità* rappresentato dall'uguaglianza di un carico fiscale per le famiglie aventi la stessa dimensione e reddito, perché, a parità di reddito: a) Una coppia monoreddito paga una maggiori imposte rispetto ad una coppia bireddito; b) Una coppia bireddito con reddito delle stesse dimensioni paga di meno rispetto ad una coppia con redditi differenziati.

La tendenza, oggi, è tassare il *singolo individuo*, anziché la *famiglia*, tenendo conto dell'emancipazione della donna e del suo inserimento nel mondo del lavoro, ovvero l'allentamento dei legami che tenevano insieme la famiglia.

Laddove è stata comunque accolta la famiglia come unità contributiva, il reddito complessivo viene suddiviso in due, si applicano le relative aliquote, e poi si moltiplica per due (c.d. "*income splitting*").

Ovvero si passa tramite i *quozienti familiari*, ottenuti sommando il valore attribuito a ciascun membro della famiglia (un'unità a ciascun coniuge, mezza unità per ciascuno dei primi due figli, ed un'unità per i figli successivi al terzo).

Il reddito tassato può essere il *reddito-prodotto* (trattasi del valore netto che i proprietari dei fattori della produzione derivano come remunerazione per l'apporto al processo produttivo), il *reddito-entrata* (somma del reddito prodotto, e di ogni altra entrata, successioni o donazioni ricevute, ed incrementi di valore patrimoniale), ed il *reddito-consumo* (si esenta il risparmio).

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE. Per questi soggetti viene generalmente utilizzata la tassazione del reddito ovvero del patrimonio calcolato sulla base delle scritture contabili.

2.3.3 I Tributi Indiretti

Trattasi della *categoria residuale* rispetto alle imposte dirette, cioè diversi da quelle sul reddito o sul patrimonio. Ecco le principali come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.3.1: CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Tipo di imposta	Descrizione
Imposta sui trasferimenti	Le <i>imposte sui trasferimenti</i> sono il corrispettivo per la funzione svolta da questa imposta a certe forme di attività giuridica (<i>esempio: imposta di registro</i>) ovvero corrispettivo per la possibilità di trasferire dei beni <i>mortis causa</i> o <i>inter vivos</i> (<i>esempio: imposta sulle successione e sulle donazioni</i>).
Imposta sugli scambi	<p>Le <i>imposte sugli scambi</i> o <i>sulle vendite</i> colpiscono il valore, o l'incremento di valore, dei beni e servizi prodotti, in una o più fasi del ciclo produttivo, generalmente al momento della vendita.</p> <p>L'<i>imposta plurifase cumulativa sul valore pieno</i> (a cascata) si commisura al valore di ciascun atto di scambio di beni o servizi.</p> <p>L'<i>imposta plurifase sul valore aggiunto</i>: si commisura sull'incremento di valore che una determinata merce riceve in una fase della produzione (la somma dei valori aggiunti di una merce è uguale al suo valore finale) (<i>esempio: Iva</i>).</p> <p>L'<i>imposta monofase</i>: si commisura una sola fase, che può essere la prima vendita (dalla fabbrica), ovvero l'ultima.</p>
Imposta sui consumi	Le <i>imposte (speciali) sui consumi</i> (o <i>accise</i>) si commisurano soltanto su alcuni beni, generalmente per unità fisiche (<i>esempio: imposta di fabbricazione</i>).

Anche se formalmente indipendenti, si creano tra le imposte dei rapporti, che possono assumere la connotazione di vere e proprie *equivalenze fiscali*⁴⁷.

Si ipotizzi un'economia assai semplice, dove ci sono soltanto imprese e famiglie, nessuna delle quali risparmi, e le aliquote fiscali sono uguali per le varie categorie di imposte. I flussi monetari e le relative imposte possono essere così rappresentati nella sottostante Figura. I *flussi di moneta* sono da leggersi in senso orario, mentre i *flussi reali* di beni sono in senso antiorario:

⁴⁷ M. Leccisotti, A. Pedone, *Istituzioni di scienza delle Finanze*, Giappichelli, Torino 2007, 159.




FIGURA 2.3.3.1: FLUSSI REALI E MONETARI DI IMPRESE E FAMIGLIE.

Partiamo dal *lato sinistro*, vale a dire il rapporto tra imprese [I] e famiglie [F]. Esse hanno un flusso nei confronti delle famiglie come remunerazione dei fattori che offrono alle imprese. Le remunerazioni costituiscono un reddito per le famiglie ed un costo per le imprese, per cui ci sono le *imposte sul reddito* [1], ovvero un'imposta sull'insieme delle remunerazione pagate dalle imprese, che rappresenta l'*imposta sul valore aggiunto* [2].

Sul *lato destro* c'è il mercato dei prodotti. Qui le famiglie acquistano beni e servizi. Ci possono essere due tipi di imposta, quella che grava sulle famiglie, ovvero *imposta sulle spese* [3], ovvero sulle imprese, o imposte sulle vendite [4].

I flussi monetari nei due sensi sono identici, perché non c'è nessun risparmio), e con aliquote equivalente, le imposte danno tutte lo stesso gettito e per l'ente impositore sono del tutto equivalenti.

VALORI REALI E VALORI NOMINALI. Per contro, il "*fiscal drag*" è l'aumento dell'aliquota media derivante esclusivamente da un *incremento nominale* della base imponibile.

2.3.4 I Tributi Ecclesiastici Generali

Da questo punto in poi passiamo dai "*tributi laici*" a quelli "*ecclesiastici*", e, conseguentemente, al termine *imposta* metteremo il termine *tributo*. Per *tributi ecclesiastici generali* intendiamo tutti quei tipi di tributi diretti ed indiretti che il soggetto attivo può stabilire alla luce del "*potere impositivo generale*" visto nella TABELLA 2.3.3.1. In sintesi vediamo la sottostante Figura:




FIGURA 2.3.4.1: RAPPRESENTAZIONE DEI TRIBUTI GENERALI.

2.3.5 I Tributi Ecclesiastici Speciali

Per *tributi ecclesiastici speciali* intendiamo tutti quei tipi di *tributi diretti* ed *indiretti* che il soggetto attivo può stabilire alla luce del “*potere impositivo particolare*”: «*Sebbene il ruolo dei tributi risulti meno centrale rispetto al codice pio-benedettino, tuttavia la Chiesa conserva – un diritto nativo non si può cancellare – il diritto di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie*⁴⁸». Ecco la sottostante Figura:



FIGURA 2.3.5.1: RAPPRESENTAZIONE DEI TRIBUTI ECCLESIASTICI SPECIALI.

2.3.6 Il Tributo Diocesano

PREMESSA METODOLOGICA NEL CIC. Vi sono *due grandi differenze* che devono essere messe subito in luce, e che vanno ad influenzare la disposizione della materia:

- Nel CIC c'è la distinzione tra *tributo ordinario* e *tributo straordinario*, che, per contro, non c'è nel CCEO;

Tale omessa distinzione ovviamente assorbe le eventuali condizioni che possono essere richieste per l'applicazione del tributo straordinario, cioè le “*gravi necessità*” nel CIC, ed altri elementi procedurali.

⁴⁸ J.P. Schoupe, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2008, 121.

- Nel CIC la tassazione delle persone fisiche è regolata dal *diritto (comune)*⁴⁹, mentre nel CCEO è regolata dal *diritto particolare* (canone 1012 § 2).

Ed ancora: il CIC prevede la “grave necessità”, a differenza del CCEO che *aprioristicamente non prevede nulla*.

IL TRIBUTO ORDINARIO DIOCESANO NEL CIC. Riportiamo testualmente la *prima parte* del canone 1263: “*Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuno per le necessità della diocesi*”.

«*Si tratta di un contributo generale fisso per le necessità della diocesi che il Vescovo diocesano può imporre solo alle persone giuridiche pubbliche sottoposte alla sua giurisdizione. [...] Solo al Vescovo diocesano spetta emanare le norme per stabilire la finalità, la periodicità, il calcolo della quota, le modalità del pagamento, le eventuali esenzioni, ecc.*⁵⁰».

Vediamo di passare alla sottostante Tabella riepilogativa delle categorie dei soggetti tributari (TABELLA 2.1.2.1), e degli elementi costitutivi il tributo (cfr. TABELLA 2.3.1.1):

TABELLA 2.3.6.1: ELEMENTI E CONDIZIONI RICHIESTI PER IL TRIBUTO ORDINARIO DIOCESANO

Elementi	Descrizione
Soggetto attivo	Diocesi; Necessità per la diocesi; Previa consultazione del CDAE e Consiglio presbiterale.
Soggetto passivo	Appartenere alla categoria delle persone giuridiche pubbliche; Persona giuridica pubblica assoggettata al Vescovo.
Presupposto impositivo	Definizione di redditi; Possesso di reddito.
Imponibile tributario	n. d.
Aliquota tributaria	Tassazione con aliquota moderata; Tassazione con aliquota proporzionale.

⁴⁹ Nel CIC ha poco senso effettuare la distinzione tra *diritto comune* e *diritto particolare*, a differenza del CCEO. Ecco perché l'aggettivo “comune” è stato messo tra parentesi.

⁵⁰ J.P. Schoupe, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2008, 122.

Stante l'importanza dell'argomento trattato, alla luce di tutte le nozioni introdotte nei Paragrafi precedenti, è necessario commentare ogni singolo elemento con tante autonome TABELLE per ognuna delle voci della TABELLE 2.3.6.1. Vediamo la sottostante TABELLE:

TABELLA 2.3.6.2: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO ATTIVO

Tipo di soggetto	Descrizione
Soggetto Attivo	<p>La qualifica di soggetto attivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p><i>Requisito soggettivo</i>: essere una persona giuridica pubblica, specificatamente la Diocesi (e non il Vescovo).</p> <p>Il Vescovo, infatti, non può tassare, ma può farlo soltanto una persona giuridica. Si noti qui l'utilizzo improprio del linguaggio canonistico. Tale improprio utilizzo del linguaggio da parte del legislatore la si evince nella formulazione del canone 1271 CIC, ove, con riferimento all'Obolo di San Pietro, ci si riferisce ancora una volta ai Vescovi anziché alle Diocesi.</p> <p>E' pur anche vero che si potrebbe sostenere come il canone 1263 CIC parli delle "<i>necessità della diocesi</i>", e non delle "<i>necessità del Vescovo</i>", e, conseguentemente, il soggetto attivo risulta essere la Diocesi anziché il Vescovo.</p> <p><i>Requisito oggettivo</i>: presenza "<i>necessità per la diocesi</i>". Trattasi di un elemento non indifferente, e, generalmente, sottovaluto.</p> <p>Le "<i>necessità per la diocesi</i>" non possono essere lasciate alle scelte arbitrarie del CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI [CAE] (canone 492 CIC) ovvero dell'economista (canone 494 CIC) sia sotto l'<i>aspetto qualitativo</i> (tipo di spese) sia sotto l'<i>aspetto quantitativo</i> (ammontare delle spese).</p> <p>Trattasi di una questione molto delicata, che affronteremo nel terzo capitolo, vale a dire la possibilità di impugnare incidentalmente l'<i>atto presupposto</i> (bilancio preventivo e bilancio a consuntivo: canone 493), cioè l'atto che indica totalmente, o parzialmente, la "somma da coprire" ("<i>necessità</i>"), e predisposto dal CAE.</p>

<p>Soggetto Attivo</p>	<p>Tale impugnazione, se attuata, si estende anche a due tipi di atti: a) Alle <i>indicazioni</i>” che il Vescovo fornisce al Consiglio (canone 493 CIC), e che costituisce l’atto presupposto ai due bilancio, quanto meno a quello preventivo; b) Alle <i>spese</i>” che l’economista fa sulla base delle entrate stabili (canone 494 § 3 CIC).</p>
<p>Soggetto Attivo</p>	<p>Quanto precede, però, ci permette di completare alcuni principi di bilancio, che si erano visto a loro tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prima si decidono le uscite, poi le entrate:</i> Intanto il gettito tributario viene determinato aprioristicamente nella sua misura massima. Più precisamente, prima si decide che cosa <i>“è necessario”</i> (canoni 1262; 222; 264 CIC), ovvero <i>“per realizzare le opere”</i>, e quindi si determinano le uscite. Conseguentemente le entrate sono in funzione delle uscite. <p>Ovvio che trattasi di spese, e, quindi di “uscite” a preventivo, come possono essere le spese da sostenere il prossimo anno per il seminario, ovvero la colletta per mandare i malati a Lourdes, ovvero per restaurare una chiesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Le entrate non possono superare le uscite.</i> Il segno di disuguaglianza permette di evidenziare come le entrate tributarie non debbano mai superare le uscite, perché questo permetterebbe di realizzare un avanzo di gestione, che sarebbe inopportuno per un istituto come la Chiesa (a meno che ciò non si realizzi per errori di programmazione, a cui si potrebbe però rimediare con un’attenta analisi degli scostamenti tra <i>preventivo</i> e <i>consuntivo</i> a livello mensile). <p>L’utilizzo, poi, della grandezza finanziaria, tipica di una <i>contabilità per cassa</i>, permette anche di superare la distinzione tra entrate in conto capitale ed entrate in conto corrente, che si renderebbe per ora inutile. Insomma, se si è deciso di spendere tot per costruire una Chiesa, e, quindi, un impegno pluriennale, ovvero di fare la sagra del santo, e, quindi, un impegno giornaliero, nulla interessa – se non ai fini della contabilità industriale o dei costi – andare a scomporre le necessità della Chiesa in <i>“costi”</i> e <i>“ricavi”</i>.</p>

Soggetto Attivo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si devono eventualmente i rendiconti.</i> Si noti come le uscite dei singoli soggetti attivi d'imposta sono facilmente determinabili laddove gli stessi tengano regolarmente la contabilità, almeno quella delle entrate ed uscite (rendiconto). In tal caso è sufficiente compattare i bilanci delle singole persone giuridiche pubbliche diocesani. Si pensi ad un rendiconto diocesano, che corrisponde alla somma dei rendiconti di tutte le parrocchie nonché degli uffici della curia diocesana (cfr. Caso Quinto). • <i>Requisito procedimentale:</i> devono essere sentiti sia il Consiglio degli Affari economici sia il Consiglio presbiterale: Trattasi di un voto consultivo, non vincolate. Ha però natura procedimentale, con la conseguenza che, la loro mancata consultazione, porterebbe all'invalidità della successiva imposizione.
-----------------	--

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al soggetto passivo nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.3: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PASSIVO

Tipo di soggetto	Descrizione
Soggetto passivo	<p>La qualifica di soggetto passivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito soggettivo:</i> essere una persona giuridica pubblica: come già evidenziato nella TABELLA 2.3.6.2, a cui si rinvia. • <i>Requisito oggettivo:</i> essere sotto al suo governo. Si noti che trattasi di essere “<i>governate</i>”, e non di risiedere nel territorio diocesano. <p>Le uniche persone giuridiche governate dal Vescovo risultano essere: a) Il Seminario ove il Vescovo “<i>decide l'alta amministrazione</i>” (canone 259 § 1 CIC): per motivi di opportunità difficilmente il seminario sarà tassato, dal momento che lo stesso risulta essere poi il beneficio dello specifico tributo per il seminario; b) Le parrocchie e le “<i>quasi parrocchie</i>”</p>

Soggetto passivo	<p>(canone 516 § 1 CIC), che sono “<i>sotto l'autorità del Vescovo diocesano</i>” (canone 519 § 1 CIC).</p> <p>La Risposta del CPI del 20.V.1989, AAS 81 (1989) 991, ha determinato che non sottostanno alla giurisdizione del Vescovo diocesano “<i>le scuole esterne degli Istituti religiosi di diritto pontificio</i>”.</p>
------------------	---

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al *presupposto impositivo* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.4: OSSERVAZIONI RELATIVE AL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Tipo di presupposto	Descrizione
Presupposto impositivo	<p>Il presupposto impositivo si possiede soltanto se vengono bene precisati i due termini: definizione di “<i>reddito</i>”, e definizione di “<i>possesso</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nozione di reddito</i>: Il legislatore non definisce il “<i>reddito canonico</i>”. Se non c'è, allora nulla vieterebbe per il soggetto attivo di imposta di crearla, stante la grande libertà che si dispone nel campo tributario. <p>Anche qui, però, possono sorgere gli stessi problemi già esaminati relativamente alle “<i>necessità della diocesi</i>”, vale a dire la porta aperta per il contribuente di contestare al Vescovo il decreto generale e le istruzioni relative all'istituzione della base imponibile per il tributo, cioè la nozione di “<i>reddito canonico</i>”.</p> <p>Potrebbe essere interessante fare riferimento ai redditi determinati secondo le regole civili. Ciò potrebbe essere fatto <i>direttamente</i> con il canone 22: a) Il diritto canonico rimanda alla legge civile: è sufficiente qui il semplice rinvio in un decreto generale; b) Il diritto canonico non dispone altrimenti: infatti non viene infatti precisata la nozione di reddito; c) La legge civile non è contrario al diritto divino: infatti abbiamo visto come il pagamento dei tributi rientri nel diritto divino, o, se si vuole essere prudenti, non è senz'altro contrario al diritto divino (si rinvia al paragrafo 1.2).</p>

<p>Presupposto impositivo</p>	<p>Tale principio viene poi <i>indirettamente</i> e parzialmente fatto proprio dal canone 1284, § 2, n. 3, con il rispetto delle leggi civili se dallo loro inosservanza derivi un danno per la Chiesa. Il danno della chiesa, qui, non è soltanto quello della mancata osservanza, ma anche quelle del danno che la Chiesa potrebbe subire circa il rinvio alla loro osservanza.</p> <p>Il rinvio alle norme civili, però, andrebbe fatto con cautela: non si può fare di tutt'erba un fascio. Si pensi alla tassazione dei "proventi da illecito" (proventi derivanti dalla realizzazione di un reato). Ovvero si pensi a proventi formalmente non da illecito, ma che, di fatto, celano un'attività almeno moralmente illecita (attività di <i>escort</i>).</p> <p>Queste considerazioni vengono anticipate qui per le persone giuridiche pubbliche che ben potrebbero realizzare questi reati, anche se quelli relativi alla prostituzione più si addicono alle persone fisiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Possesso di reddito</i>: Il legislatore non definisce il "possesso" di reddito" dal punto di vista fiscale. Mentre il legislatore civile è più accorto perché ha valutato le varie categorie di reddito (<i>reddito-prodotto</i>; <i>reddito-entrata</i>; <i>reddito-consumo</i>: si rinvia al Paragrafo 2.3.2). <p>Anche qui valgono le stesse osservazioni del punto precedente, vale a dire la possibilità di poter definire il tipo di possesso, con i conseguenti rischi di contenzioso, ovvero di rinviare alla leggi civili.</p> <p>In ogni caso la base imponibile rappresentata dai redditi ha voluto escludere tutte un'altra serie di imposte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Le <i>imposte dirette sul patrimonio</i>, che costituiscono una delle due forme di imposizione dirette assieme all'imposta sul reddito, anche se tale affermazione solo apparentemente è vera, perché la tassazione diretta del patrimonio la si può effettuare comunque tassando il "reddito capitalizzato" anche se c'è la famosa equivalenza tra "tassazione del reddito" e "tassazione del patrimonio":
-------------------------------	---

Presupposto impositivo	<p>Infatti fra reddito e patrimonio c'è una relazione, in quanto il secondo costituisce la somma dei redditi futuri attualizzati. Posto [i] il tasso di interesse, non esiste alcuna differenza sostanziale fra tassare il patrimonio con l'aliquota [t] o tassare il reddito con l'aliquota [t/i].</p> <p>b) Le <i>imposte indirette</i> di cui alla TABELLA 2.3.3.1: anche se il fenomeno della “equivalenza” può formalmente aggirare l'ostacolo.</p> <p>c) Le <i>imposte sui consumi</i> di cui alla TABELLA 2.3.3.1.</p>
------------------------	--

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso all'*imponibile tributario* come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.5: OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'IMPONIBILE TRIBUTARIO

Tipo di imponibile	Descrizione
Imponibile tributario	<p>Sull'imponibile tributario il legislatore tace assolutamente. Mentre nei casi precedenti si accennava ad una grandezza (quale il reddito), anche senza definirla, qui non si indica letteralmente quale possa essere la base imponibile dell'imposta.</p> <p>Sembrerebbe il legislatore canonico rinviare implicitamente alla base imponibile sulla quale si commisura il reddito. Anche qui valgono le stesse due osservazioni: o la si definisce, ovvero si rinvia a quelle utilizzate quale base per applicare l'aliquota d'imposta, con tutte le dovute cautele circa le categorie reddituali.</p> <p>Qui sorge un problema ulteriore. L'imponibile tributario “civile” può dipendere da alcune variabili che mal si concilierebbero con gli insegnamenti del <i>munus sanctificandi</i>: ad esempio, la presenza di soggetti familiari tassabile non rappresentate da coppie eterosessuali, ma omosessuali. Ovvero l'utilizzo di “<i>quozienti familiari</i>” anche per figli nati fuori dal matrimonio.</p>

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso all'aliquota tributaria come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.6: OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ALiquOTA TRIBUTARIA

Tipo di aliquota	Descrizione
Aliquota tributaria	<p>Sull'aliquota tributaria il legislatore la limita ad esprimersi <i>in termini qualitativi</i> (“<i>moderata</i>”) anziché <i>in termini quantitativi</i> (<i>dieci, venti, etc., per cento</i>). Anche qui possiamo spaccare tale requisito sotto due diversi profili, definizione di aliquota “<i>moderata</i>”, e di aliquota “<i>proporzionale</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nozione di aliquota “moderata”</i>: tale affermazione solo apparentemente non è vincolata, vale a dire può essere oggetto di libera scelta da parte della Diocesi. <p>Ma così non è. L'aliquota deve garantire un sufficiente gettito tributario per coprire le “<i>necessità della Diocesi</i>”, e, pertanto essa non potrà mai assumere il ruolo di variabile “indipendente”. In applicazione del <i>principio di pareggio di bilancio</i>, le spese diocesane (“<i>necessità della diocesi</i>”) devono essere coperte totalmente. Conseguentemente le entrate dovranno coincidere con le uscite.</p> <p>Pertanto l'aliquota tributaria verrà determinata quale rapporto tra l'ammontare delle entrate-uscite e l'ammontare dei redditi diocesani, assumendo così il ruolo di variabile “dipendente”. Nasce qui la nozione di “<i>pressione fiscale</i>” come rapporto tra le entrate riscosse e l'ammontare dei redditi oggetto di tassazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nozione di aliquota “proporzionale”</i>: il legislatore qui è chiarissimo. Vuole un'aliquota proporzionale, e non progressiva, ovvero regressiva (cfr. TABELLA 2.3.6.1). <p>La posizione dei Vescovi Americani (cfr. PARAGRAFO 1.2.10) è per una <i>imposta progressiva</i>. Questa sarebbe da realizzarsi: a) Applicando <i>tout cout l'aliquota variabile progressiva</i>, assoggettare ad aliquote impositive inferiori rispetto alle parrocchie più ricche; b) Esentando le parrocchie più povere.</p>

Aliquota tributaria	Come abbiamo già visto altrove, la progressività si può anche raggiungere tramite deduzioni da base imponibile ovvero detrazioni da imposta.
---------------------	--

Prima di procedere alla lettura dei successivi tributi, si chiede di avere assimilato molto bene le soprastanti Tabelle, in quanto, a partire da questo punto, si farà un *semplice rinvio per le sole differenze*.

IL TRIBUTO DIOCESANO STRAORDINARIO NEL CIC. «*Al contrario del tributo ordinario, il tributo straordinario diocesano non può essere imposto in modo stabile e viene riservato alle fattispecie di grave necessità economica della diocesi*⁵¹».

Riportiamo la prima e la seconda parte del canone 1263 CIC: “*Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d’imporre alle persone giuridiche pubbliche soggetto al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità ed alle stesse condizioni, d’imporre una esazione straordinaria e moderata*”.

Sulla falsariga della TABELLA 2.3.6.1, riepilogativa delle categorie dei soggetti tributari (TABELLA 2.1.2.1), e degli elementi costitutivi il tributo (cfr. TABELLA 2.3.1.1), passiamo alla sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.7: ELEMENTI E CONDIZIONI RICHIESTI PER IL TRIBUTO STRAORDINARIO

Elementi	Condizioni
Soggetto attivo	Diocesi; Grave necessità per la diocesi; Previa consultazione del CDAE e Consiglio presbiterale.
Soggetto passivo	Appartenenza alla categoria delle <i>persone giuridiche</i> ; Appartenenza alla categoria delle <i>persone fisiche</i> ; Assoggettamento al Vescovo.
Presupposto impositivo	Definizione di redditi; Possesso di reddito.
Imponibile tributario	n. d.
Aliquota tributaria	Tassazione con aliquota moderata.

⁵¹ J.P. Schouppe, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2008, 124.

Evitiamo di riportare tutte le Tabelle per non appesantire ulteriormente, mettendone soltanto le differenze. L'inciso “*alle stesse condizioni*” fa saltare il “*presupposto tributario*” e l’*imponibile tributario*”. Rimangono pertanto solo più il “*soggetto attivo*” (TABELLA 2.3.6.2), il “*soggetto passivo*” (TABELLA 2.3.6.3) e l’*aliquota d'imposta*” (TABELLA 2.3.6.6). Ecco la sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.6.8: DIFFERENZE ALLA SOMMA DELLE
TABELLE 2.3.6.2, 2.3.6.3 E 2.3.6.6

Elementi	Differenze
Soggetto attivo	<ul style="list-style-type: none"> • Sotto l'aspetto quantitativo, si passa da “<i>per le necessità</i>” a “<i>in caso di ...necessità</i>”. • Sotto l'aspetto qualitativo, si passa dal caso di “<i>necessità</i>” al caso di “<i>grave necessità</i>”. <p>E' interessante notare come si sia passati dal plurale al singolare. L'indicazione, poi, dell'aggettivo “grave” enfatizza proprio l'eccezionalità dell'evento.</p> <p>Al <i>contenzioso “ordinario”</i> sulla qualità e quantità delle uscite si può aggiungere il <i>contenzioso “straordinario”</i> esteso alla nozione di “<i>gravità</i>”.</p>
Soggetto passivo	<ul style="list-style-type: none"> • Le persone giuridiche sono aumentate: a) <i>Persona giuridica pubblica</i>; b) <i>Persona giuridica privata</i>. • Sono state aggiunte le persone fisiche, che per il tributo ordinario non esistevano.
Aliquota tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Rimane l'aggettivo <i>moderato</i> ma sparisce l'aggettivo <i>proporzionale</i>, che è una delle modalità riferite all'imposta variabile. <p>Questo è importantissimo perché, nulla dicendo, si ha la possibilità di tassare tutte le maniere possibili: a) In <i>maniera fissa</i>; b) In <i>maniera variabile</i>: 1) Tassazione <i>proporzionale</i>; b) Tassazione <i>progressiva</i>; 3) Tassazione <i>regressiva</i>.</p>

2.3.7 Il Tributo Eparchiale

PREMESSA METODOLOGICA NEL CCEO. Viene qui ripresentata la stessa nota metodologica che è stata inserita in apertura del paragrafo 2.3.6. Ci sono *due grandi differenze* che devono essere messe subito in luce, e che vanno ad influenzare la disposizione della materia:

- Nel CIC c'è la distinzione tra *tributo ordinario* e *tributo straordinario*, che, per contro, non c'è nel CCEO.

Tale omessa distinzione ovviamente assorbe le eventuali condizioni che possono essere richieste per l'applicazione del tributo straordinario, cioè le “*gravi necessità*” nel CIC, ed altri elementi procedurali.

- Nel CIC la tassazione delle persone fisiche è regolata dal diritto (*comune*)⁵², mentre nel CCEO è regolata dal *diritto particolare* (canone 1012 § 2). Ed ancora: il CIC prevede la “*grave necessità*”, a differenza del CCEO che aprioristicamente non prevede nulla.

Mentre nel CIC si è allora effettuata la suddivisione tra *tributo ordinario* e *straordinario*, con il primo riservato alle sole *persone giuridiche pubbliche*, ed il secondo applicabile sia alle “*altre*” *persone giuridiche* (ovvero, le persone giuridiche private) sia *alle persone fisiche*, qui nel CCEO la distinzione allora verrà solo tra *persone giuridiche* e *persone fisiche*.

IL TRIBUTO EPARCHIALE ALLE PERSONE GIURIDICHE. Ragionando a livello del canone 1012 § 1CCEO: “*Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, per quanto ciò è necessario al bene dell'eparchia, con consenso del consiglio per gli affari economici, alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di ciascuna persona*”.

Vediamo di passare alla sottostante Tabella riepilogativa delle categorie dei soggetti tributari (TABELLA 2.1.2.1), e degli elementi costitutivi il tributo (cfr. TABELLA 2.3.1.1).

⁵² Nel CIC ha poco senso effettuare la distinzione tra *diritto comune* e *diritto particolare*, a differenza del CCEO. Ecco perché l'aggettivo “*comune*” è stato messo tra parentesi.

TABELLA 2.3.7.1: ELEMENTI E CONDIZIONI RICHIESTI PER IL TRIBUTO EPARCHIALE ALLE PERSONE GIURIDICHE

Elementi	Condizioni
Soggetto attivo	Eparchia; Necessità per la diocesi; Previa consultazione del CDAE e Consiglio presbiterale.
Soggetto passivo	Appartenere alla categoria delle persone giuridiche (<i>pubblica e privata</i>) Persona giuridica (<i>pubblica e privata</i>) assoggettata al Vescovo eparchiale.
Presupposto impositivo	Definizione di redditi; Possesso di reddito.
Imponibile tributario	n. d.
Aliquota tributaria	Tassazione con aliquota proporzionale.

Stante l'importanza dell'argomento trattato, alla luce di tutte le nozioni introdotte nei Paragrafi precedenti, è necessario commentare ogni singolo elemento con tante autonome TABELLE per ognuna delle voci della sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.2: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO ATTIVO

Tipo di soggetto	Descrizione
Soggetto attivo	<p>La qualifica di soggetto attivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito soggettivo</i>: essere una persona giuridica pubblica, specificatamente la Eparchia (e non il Vescovo eparchiale). <p>Il Vescovo eparchiale, infatti, non può tassare, ma può farlo soltanto una persona giuridica. Si noti qui l'utilizzo improprio del linguaggio canonistico. Tale improprio utilizzo del linguaggio da parte del legislatore la si evince, <i>ancorché norma esclusivamente del CIC</i>, nella formulazione del canone 1271 CIC, ove, con riferimento all'Obolo di San Pietro, ci si riferisce ancora una volta ai Vescovi anziché alle Diocesi.</p>

<p>Soggetto attivo</p>	<p>E' pur anche vero che si potrebbe sostenere come il canone 1012 CCEO affermi “<i>per quanto è necessario al bene dell'eparchia</i>”, e non “<i>per quanto è necessario al bene del Vescovo eparchiale</i>”, e, conseguentemente, il soggetto attivo risulta essere l'Eparchia anziché il Vescovo eparchiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito oggettivo</i>: presenza “<i>è necessario al bene dell'eparchia</i>”. Trattasi di un elemento non indifferente, e, generalmente, sottovalutato. <p>“<i>Quanto è necessario al bene dell'eparchia</i>” non può essere lasciate alle scelte arbitrarie del CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI [CAE] (canone 263 CCEO) ovvero dell'economista (canone 262 CCEO) sia sotto l'aspetto qualitativo (tipo di spese) sia sotto l'aspetto quantitativo (ammontare delle spese).</p> <p>Trattasi di una questione molto delicata, che affronteremo nel terzo capitolo, vale a dire la possibilità di impugnare incidentalmente l'atto presupposto (bilancio preventivo e bilancio a consuntivo: canone 263 § 5 CCEO), cioè l'atto che indica totalmente, o parzialmente, la “somma da coprire” (“necessità), e predisposto dal CAE.</p> <p>Non c'è a differenza del CIC la possibilità di impugnare due tipi di atti: a) Alle <i>indicazioni</i>” che il Vescovo fornisce al Consiglio (canone 493 CIC), e che costituisce l'atto presupposto ai due bilancio, quanto meno a quello preventivo; b) Alle “<i>spese</i>” che l'economista fa sulla base delle entrate stabili (canone 494 § 3CIC).</p> <p>Quanto precede, però, ci permette di completare alcuni principi di bilancio, che si erano visto a loro tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prima si decidono le uscite, poi le entrate</i>: Intanto il gettito tributario viene determinato aprioristicamente nella sua misura massima.
------------------------	--

Soggetto attivo

Ovvio che trattasi di spese, e, quindi di “uscite” a preventivo, come possono essere le spese da sostenere il prossimo anno per il seminario, ovvero la colletta per mandare i malati a Lourdes, ovvero per restaurare una chiesa.

- *Le entrate non possono superare le uscite.* Il segno di disuguaglianza permette di evidenziare come le entrate tributarie non debbano mai superare le uscite, perché questo permetterebbe di realizzare un avanzo di gestione, che sarebbe inopportuno per un istituto come la Chiesa (a meno che ciò non si realizza per errori di programmazione, a cui si potrebbe però rimediare con un’attenta analisi degli scostamenti tra *preventivo* e *consuntivo* a livello mensile).

L’utilizzo, poi, della grandezza finanziaria, tipica di una contabilità per cassa, permette anche di superare la distinzione tra entrate in conto capitale ed entrate in conto corrente, che si renderebbe per ora inutile. Insomma, se si è deciso di spendere tot per costruire una chiesa, e, quindi, un impegno pluriennale, ovvero di fare la sagra del santo, e, quindi, un impegno giornaliero, nulla interessa – se non ai fini della contabilità industriale o dei costi – andare a scomporre le necessità della chiesa in “*costi*” e “*ricavi*”.

- *Si devono eventualmente i rendiconti.* Si noti come le uscite dei singoli soggetti attivi d’imposta sono facilmente determinabili laddove gli stessi tengano regolarmente la contabilità, almeno quella delle entrate ed uscite (rendiconto). In tal caso è sufficiente compattare i bilanci delle singole persone giuridiche pubbliche eparchiali. Si pensi ad un rendiconto eparchiale, che corrisponde alla somma dei rendiconti di tutte le parrocchie nonché degli uffici della curia eparchiale.

- *Requisito procedimentale:* devono essere sentiti sia il Consiglio degli Affari economici sia il Consiglio Presbiterale.

Trattasi di un voto consultivo, non vincolante. Ha però natura procedimentale, con la conseguenza che, la loro mancata consultazione, porterebbe all’invalidità della successiva imposizione.

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al *soggetto passivo* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.3: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PASSIVO DELLE PERSONE GIURIDICHE NEL CCEO

Tipo di soggetto	Descrizione
Soggetto passivo	<p>La qualifica di soggetto passivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito soggettivo</i>: essere una persona giuridica: come già evidenziato nella TABELLA 2.3.7.2, a cui si rinvia; • <i>Requisito oggettivo</i>: essere sotto al suo governo. Si noti che trattasi di essere “<i>governate</i>”, e non di risiedere nel territorio eparchiale. <p>Le uniche persone giuridiche governate dal Vescovo risulta essere: a) Il Seminario eparchiale: per motivi di opportunità difficilmente il seminario sarà tassato, dal momento che lo stesso risulta essere poi il beneficiario dello specifico tributo per il seminario; b) Le parrocchie ma non le “quasi parrocchie” (canone 516 § 1 CIC), ove tale canone non ha un equivalente nel CCEO.</p> <p>La Risposta del CPI del 20.V.1989, AAS 81 (1989) 991, ha determinato che non sottostanno alla giurisdizione del Vescovo diocesano “le scuole esterne degli Istituti religiosi di diritto pontificio”. Tale affermazione potrebbe avere valore indicativo per il CCEO.</p>

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al *presupposto impositivo* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.4: OSSERVAZIONI RELATIVE AL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLE PERSONE GIURIDICHE NEL CCEO

Tipo di presupposto	Descrizione
Presupposto impositivo	<p>Il presupposto impositivo si possiede soltanto se vengono bene precisati i due termini: definizione di “<i>reddito</i>”, e definizione di “<i>possesso</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nozione di reddito</i>: Il legislatore non definisce il “<i>reddito canonico</i>”. Se non c’è, allora nulla vieterebbe per il soggetto attivo di imposta di crearla, stante la grande libertà che si dispone nel campo tributario. <p>Anche qui, però, possono sorgere gli stessi problemi già esaminati relativamente a “<i>ciò è necessario al bene dell’eparchia</i>”, vale a dire la porta aperta per il contribuente di contestare al Vescovo eparchiale il decreto generale e le istruzioni relative all’istituzione della base imponibile per il tributo, cioè la nozione di “reddito canonico”.</p> <p>Potrebbe essere interessante fare riferimento ai redditi determinati secondo le regole civili. Ciò potrebbe essere fatto direttamente con il canone 1504 CCEO a) Il diritto canonico rimanda alla legge civile: è sufficiente qui il semplice rinvio in un decreto generale; b) Il diritto canonico non dispone altrimenti: infatti non viene infatti precisata la nozione di reddito; c) La legge civile non è contrario al diritto divino: infatti abbiamo visto come il pagamento dei tributi rientri nel diritto divino, o, se si vuole essere prudenti, non è senz’altro contrario al diritto divino (si rinvia al paragrafo 1.2).</p> <p>Tale principio viene poi <i>indirettamente e parzialmente</i> fatto proprio dal canone 1028, § 2 n. 2, CCEO con il rispetto delle leggi civili se dallo loro inosservanza derivi un danno per la Chiesa. Il danno della chiesa, qui, non è soltanto quello della mancata osservanza, ma anche quelle del danno che la Chiesa potrebbe subire circa il rinvio alla loro osservanza.</p>

Presupposto
impositivo

Il rinvio alle norme civili, però, andrebbe fatto con cautela: non si può fare di tutt'erba un fascio. Si pensi alla tassazione dei “*proventi da illecito*” (proventi derivanti dalla realizzazione di un reato). Ovvero si pensi a proventi formalmente non da illecito, ma che, di fatto, celano un'attività almeno moralmente illecita (attività di *escort*).

Queste considerazioni vengono **anticipate** qui per le persone giuridiche pubbliche che ben potrebbero realizzare questi reati, anche se quelli relativi alla prostituzione più si addicono alle persone fisiche.

- *Possesso di reddito*: Il Legislatore non definisce il “*possesso*” di reddito” dal punto di vista fiscale. Mentre il legislatore civile è più accorto perché ha valutato le varie categorie di reddito (*reddito-prodotto*; *reddito-entrata*; *reddito-consumo*: si rinvia al Paragrafo 2.3.2).

Anche qui valgono le stesse osservazioni del punto precedente, vale a dire la possibilità di poter definire il tipo di possesso, con i conseguenti rischi di contenzioso, ovvero di rinviare alla leggi civili.

In ogni caso la base imponibile, rappresentata dai redditi, ha voluto escludere tutta un'altra serie di imposte.

a) Le *imposte dirette sul patrimonio*, che costituiscono una delle due forme di imposizione dirette assieme all'imposta sul reddito, anche se tale affermazione solo apparentemente è vera, perché la tassazione diretta del patrimonio la si può effettuare comunque tassando il “reddito capitalizzato” anche se c'è la famosa equivalenza tra “*tassazione del reddito*” e “*tassazione del patrimonio*”.

Infatti fra reddito e patrimonio c'è una relazione, in quanto il secondo costituisce la somma dei redditi futuri attualizzati. Posto [i] il tasso di interesse, non esiste alcuna differenza sostanziale fra tassare il patrimonio con l'aliquota [t] o tassare il reddito con l'aliquota [t/i].

Presupposto impositivo	<p>b) Le <i>imposte indirette</i> di cui alla TABELLA 2.3.3.1: anche se il fenomeno della “equivalenza” può formalmente aggirare l’ostacolo.</p> <p>c) Le <i>imposte sui consumi</i> di cui alla TABELLA 2.3.3.1.</p>
------------------------	--

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso all’*imponibile tributario* con la sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.5: OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’IMPONIBILE TRIBUTARIO NEL CCEO

Tipo di imponibile	Descrizione
Imponibile tributario	<p>Sull’imponibile tributario il legislatore tace assolutamente. Mentre nei casi precedenti si accennava ad una grandezza (quale il reddito), anche senza definirla, qui non si indica letteralmente quale possa essere la base imponibile dell’imposta.</p> <p>Semberebbe il legislatore canonico rinviare implicitamente alla base imponibile sulla quale si commisura il reddito. Anche qui valgono le stesse due osservazioni: o la si definisce, ovvero si rinvia a quelle utilizzate quale base per applicare l’aliquota d’imposta, con tutte le dovute cautela circa le categorie reddituali.</p> <p>Qui sorge un problema ulteriore. L’imponibile tributario “civile” può dipendere da alcune variabili che mal si concilierebbero con gli insegnamenti del <i>munus sanctificandi</i>: ad esempio, la presenza di soggetti familiari tassabile non rappresentate da coppie eterosessuali, ma omosessuali. Ovvero l’utilizzo di “<i>quozienti familiari</i>” anche per figli nati fuori dal matrimonio.</p>

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso all’*aliquota tributaria* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.6: OSSERVAZIONI RELATIVE
ALL'ALIQUOTA TRIBUTARIA NEL CCEO

Tipo di aliquota	Descrizione
Aliquota tributaria	<p>Sull'aliquota tributaria il legislatore del CCEO non si esprime <i>in termini qualitativi</i> a differenza del legislatore del CIC ove parla di (“<i>moderata</i>”) anziché <i>in termini quantitativi</i> (<i>dieci, venti, etc., per cento</i>).</p> <p>Affrontiamo il tema della proporzionalità. Il legislatore qui è chiarissimo. Vuole un'aliquota proporzionale, e non progressiva, ovvero regressiva (cfr. TABELLA 2.3.1.1).</p> <p>La posizione dei Vescovi Americani (cfr. PARAGRAFO 1.2.10) è per una <i>imposta progressiva</i>. Questa sarebbe da realizzarsi: a) Applicando <i>tout cout l'aliquota variabile progressiva</i>, assoggettare ad aliquote impositive inferiori rispetto alle parrocchie più ricche; b) Esentando le parrocchie più povere.</p> <p>Come abbiamo già visto altrove, la progressività si può anche raggiungere tramite deduzioni da base imponibile ovvero detrazioni da imposta.</p>

Prima di procedere alla lettura dei successivi tributi, si chiede di avere assimilato molto bene le soprastanti Tabelle, in quanto, a partire da questo punto, si farà un *semplice rinvio per le sole differenze*.

IL TRIBUTO EPARCHIALE ALLE PERSONE FISICHE Ragionando a livello del canone 1012 § 2 CCEO: “*Alle persone fisiche possono essere imposte dei tributi soltanto a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris*”.

Vediamo di passare alla sottostante Tabella riepilogativa delle categorie dei soggetti tributari (cfr. TABELLA 2.1.2.1), e degli elementi costitutivi il tributo (cfr. TABELLA 2.3.1.1).

TABELLA 2.3.7.7: ELEMENTI E CONDIZIONI RICHIESTI
PER IL TRIBUTO EPARCHIALE ALLE PERSONE FISICHE

Elementi	Condizioni
Soggetto attivo	Eparchia.
Soggetto passivo	Persona fisica assoggettata al Vescovo Eparchiale.
Presupposto impositivo	n. d.

Imponibile tributario	n. d.
Aliquota tributaria	n. d.

A differenza delle tabelle precedenti, non possiamo fare alcun commento, perché si dovrebbe fare riferimento ai *singoli diritti particolari*. Si riportano alcuni *diritti particolari* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.7.8: DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA SIRO-MARONITA

Diritto particolare della Chiesa Siro-Maronita	Testo
art. 96 (can. 1012 § 2 CCEO)	<i>L'éveque diocésain a le droit d'imposer une contribution sur le personnes pour assures les service pastoraux tels le culte, l'apostolat, la rétribution des serviteurs de l'autel et l'aide aux pauvre conformément au commandement de l'église relatif à la dîme et au canon 1012 § 2.</i>

Ecco alcune *osservazioni*: a) Qui si parla di *contribuzione*, anche se la natura è di tributo; b) Viene precisato che si tratta dei *servizi pastorali*, come il culto, l'apostolato, le retribuzioni del personale, e l'aiuto ai poveri: è importante notare che non viene assolutamente indicato il fine, l'atto del Vescovo eparchiale è da considerarsi nullo; c) Non vengono precisati gli altri elementi del tributo, quale la base imponibile, l'aliquota, etc., con obbligo pertanto di fare un ulteriore atto oltre a quello istitutivo del tributo; d) Curiosamente, il diritto particolare è composto di *articoli*, e non di canoni, anche se rinvia ai canoni del CCEO.

TABELLA 2.3.7.9: DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA SIRO-MALABARESE

Diritto particolare della Chiesa Siro-Malabarese	Testo
art. 204 (can. 1012 § 2 CCEO)	<p><i>§ 1 As the Christian faithful are obliged to assist with the need of the Chhurch in order to attain its proper ends, the parish priest can with the consent of the palliyogam and with the approval of the local hierarc levy a tax, even annually on physical persons (canon 1012 §2).</i></p> <p><i>§ 2 Regarding the contribution from religious institutes, the eparchial bishop may decide the ammount in agreement with the major superiors concerned.</i></p>

Ecco alcune *osservazioni*: a) Mentre nel primo paragrafo si parla di *tassa*, nel secondo si parla di *contribuzione*; b) C'è una precisazione per quanto riguarda gli istituti religiosi nel secondo paragrafo, quando questo dovrebbe essere contenuto nel primo paragrafo del canone 1012 CCEO: il diritto particolare è stato ultroneo, rispetto a quello comune; c) Pure qui non vengono precisati gli altri elementi del tributo, quale la base imponibile, l'aliquota, etc., con obbligo pertanto di fare un ulteriore atto oltre a quello istitutivo del tributo; d) Curiosamente, il diritto particolare è composto di *articoli*, e non di canoni, anche se rinvia ai canoni del CCEO.

TABELLA 2.3.7.10: DIRITTO PARTICOLARE DELLA
CHIESA GRECO-CATTOLICA UCRAINA

Diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina	Testo
art. 125 (can. 1012 § 2 CCEO)	<p>§ 1. Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, con il consenso del consiglio per gli affari economici, alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di ciascuna persona; però non si può imporre nessun tributo sulle offerte ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia.</p> <p>§ 2. Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, con il consenso del consiglio per gli affari economici e dopo aver consultato il proprio Metropolita, dei tributi alle persone fisiche.</p>

Ecco alcune *osservazioni*: a) Mentre nel primo paragrafo si parla di *tributi sui redditi*, nel secondo si parla esclusivamente di *tributi*, senza precisare che sono di natura reddituale; b) Per le persone giuridiche si precisa l'applicazione del criterio di *proporzionalità*, mentre tace per quanto concerne le persone fisiche; c) Pure qui non vengono precisati gli *altri elementi del tributo*, quale la base imponibile, l'aliquota, etc., con obbligo pertanto di fare un ulteriore atto oltre a quello istitutivo del tributo; d) Curiosamente, il diritto particolare è composto di *articoli*, e non di canoni.

2.3.8 Il Tributo Diocesano ed Eparchiale “Residuale”

IL TRIBUTO “RESIDUALE” NEL CIC. Viene qui ripresentata la stessa nota metodologica che è stata inserita in apertura del paragrafo 2.3.6. Ci sono due grandi differenze che devono essere messe subito in luce, e che vanno ad influenzare la disposizione della materia:

Riportiamo la **prima, seconda e terza parte** del canone 1263: *“Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggetto al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità ed alle stesse condizioni, d'imporre una esazione straordinaria e moderata: salve le **leggi** e le **consuetudini** che gli attribuiscono **maggiori diritti**”*.

La terza parte di questo articolo è **importantissima**, perché permette finalmente di far “quadrare” il rapporto che esiste tra “*normazione generale*” e “*normazione particolare*”. La chiave di lettura è “*salve le **leggi**che attribuiscono **maggiori diritti**”*.

La posizione dell’Autore è sempre stata quella di intravedere per la Diocesi la coesistenza di due distinte fonti, una *generale* (canone 1260 CIC, canone 1011 CCEO), e poi una *particolare* (canone 1263 CIC e canone 1012 CCEO) (tralasciamo, per ora, il tributo seminaristico).

La domanda che dobbiamo porci è la seguente: a) Capire se le due si applicano contestualmente; b) Se la risposta fosse negativa, allora porci un’ulteriore domanda, come le due possono coesistere.

Con riferimento alla domanda *sub a)*, vale a dire l’applicazione di una norma soltanto, generale o particolare che sia, comporterebbe che all’applicazione del canone 1260 CIC (o canone 1263 CIC) soltanto, si dovrebbe conseguentemente escludere l’applicazione del canone 1263 CIC (o del canone 1260 CIC). Infatti, l’ipotesi di lavoro è proprio quella di applicare o l’una o l’altra.

In tal caso si dovrebbe concludere che: a) Se applica la norma generale in virtù del fatto che la Diocesi è anche una persona giuridica, allora ci si domanda il senso della presenza del canone 1263 CIC; b) Viceversa, se si applica la norma generale in virtù del fatto che alla Diocesi è prevista l’applicazione del canone 1263 CIC, allora si dovrebbe escludere il canone 1260 CIC.

Una prima risposta potrebbe portare alla coesistenza “**senza limiti**” delle due norme, in quanto la prima è applicabile in virtù del *potere generale*, e la seconda in virtù del *potere speciale*. E tanto basterebbe, assorbite le successive considerazioni.

Ammettiamo, per contro, che al Vescovo si debba applicare esclusivamente il canone 1263 CIC, vista la specialità della norma che è riservata a lui soltanto, e prescindendo dal fatto che poi si dovrebbe giustificare come mai la Diocesi pur essendo persona giuridica non possa godere del canone 1260 CIC. La soluzione del problema si rinviene nella condizione indicata nella terza parte del canone 1263 CIC affinché si possano applicare canoni al di fuori del canone 1263 CIC: i “*maggiori diritti*”.

Intanto precisiamo come i “*maggiori diritti*” riconosciuti dal canone 1263 CIC, che tratta di imposizione, non siano altro che i “*diritti di una maggior imposizione*”: “*salve le leggi*”! Pertanto la condizione di imporre con norme diverse dal canone 1263 CIC è che l’attività impositiva risulti essere maggiore di quella generata dal canone 1263 CIC.

Quindi sotto questo profilo i due tributi possono coesistere egregiamente! La condizione è che, se tassando con il canone 1263 CIC si ottiene un gettito pari a *tot*, tassando con il canone 1260 CIC si deve avere un gettito superiore a *tot*. Sintetizzando:

Ipotesi di lavoro tra loro alternative	Condizione d’applicazione del canone 1260 CIC
Coesistenza norma generale e particolare	Nessuna
Prevalenza norma speciale su quella generale	$T_{\text{canone1260}} > T_{\text{canone1263}}$

Attenzione che la differenza positiva di gettito è la **condizione per accedere al maggior gettito**, non è il *maggior gettito*. Detto in altri termini, non è che si debba applicare il canone 1263 CIC per raggiungere il gettito di *tot* e poi solo successivamente il canone 1260 CIC per il raggiungere la parte eccedente di *tot*! **Questo profilo, a quanto consta, viene sottolineato per la prima volta nella dottrina!**

Resta ancora ferma la **consuetudine**. Ma la possibilità di usare appieno il canone 1260 CIC sotto tutte le possibili forme senza incontrare i paletti qualitativi e quantitativi presenti nel canone 1263 CIC.

IL TRIBUTO “RESIDUALE” NEL CCEO. Le argomentazioni valide per il CIC non si possono applicare al CCEO stante la diversa formulazione del canone 1263 CIC rispetto all’equivalente canone 1012 CCEO. Infatti non appaiono assolutamente i “*maggiori diritti*”. Conseguentemente il canone 1011 CCEO risulta a sua volta scollegato con il corrispondente canone 1012 CCEO.

2.3.9 Il Tributo per il Seminario Diocesano ed Eparchiale

IL TRIBUTO PER IL SEMINARIO NEL CIC. Riportiamo testualmente il canone 264 CIC: “*Per provvedere alle necessità del seminario, oltre all’offerta di cui al can. 1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo. Sono soggetti al tributo per il seminario tutte le **persone giuridiche ecclesiastiche**, anche **private**, che hanno sede in diocesi, a meno che non si **sostengono solo di elemosine** oppure non abbiano attualmente un **collegio di studenti** o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti, e determinato secondo le necessità del seminario*”.

Vediamo di passare alla sottostante Tabella riepilogativa delle categorie dei soggetti tributari (Cfr. TABELLA 2.1.2.1), e degli elementi costitutivi il tributo (cfr. TABELLA 2.3.1.1):

TABELLA 2.3.9.1: ELEMENTI E CONDIZIONI
RICHIESTI PER IL TRIBUTO *PRO*-SEMINARIO

Elementi	Condizioni
Soggetto attivo	Diocesi; Necessità del seminario.
Soggetto Passivo	Persone giuridiche sia pubbliche sia private, con <i>esclusione</i> di: a) Persone giuridiche che vivono solamente di elemosine; b) Persone giuridiche che hanno attualmente collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene della Chiesa; c) Sede giuridica in Diocesi.
Presupposto Impositivo	a) Definizione di redditi; b) Possesso di reddito.
Imponibile Tributario	n. d.
Aliquota tributaria	Tassazione con aliquota proporzionale.

Stante la singolarità dell’argomento, non è possibile, a differenza del tributo straordinario diocesano, indicare le sole differenze rispetto al tributo ordinario, ma è necessario commentare ogni singolo elemento con tante autonome TABELLE per ognuna delle voci della soprastante Tabella:

TABELLA 2.3.9.2: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO ATTIVO NEL CIC

Tipo di soggetto	Descrizione
<p style="text-align: center;">Soggetto Attivo</p>	<p>La qualifica di soggetto attivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito soggettivo</i>: essere una persona giuridica pubblica, specificatamente la Diocesi (e non il Vescovo). <p>Il Vescovo, infatti, non può tassare, ma può farlo soltanto una persona giuridica. Si noti qui l'uso improprio del linguaggio canonistico. Tale improprio utilizzo del linguaggio da parte del legislatore la si evince nella formulazione del canone 1271 CIC, ove, con riferimento all'Obolo di San Pietro, ci si riferisce ancora una volta ai Vescovi anziché alle Diocesi.</p> <p>Parlando il canone 264 § 2 CIC delle “<i>necessità del seminario</i>”, e non delle “<i>necessità del Vescovo</i>”, il soggetto attivo risulta essere la Diocesi anziché il Vescovo</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito oggettivo</i>: presenza “<i>necessità per il Seminario</i>”. Trattasi di un elemento, come già visto precedentemente, non può essere sottovaluto. <p>Le “<i>necessità per il Seminario</i>” non possono essere lasciate alle scelte arbitrarie del Rettore e dell'economista (canone 239 CIC) sia sotto l'aspetto qualitativo (tipo di spese) sia sotto l'aspetto <i>quantitativo</i> (ammontare delle spese).</p> <p>Trattasi di una questione molto delicata, che affronteremo nel terzo capitolo, vale a dire la possibilità di impugnare incidentalmente l'<i>atto presupposto</i> (bilancio preventivo ai sensi del canone 1284 § 2 CIC e bilancio a consuntivo: ai sensi del canone 1284, § 2, n. 8 CIC), cioè l'atto che indica totalmente, o parzialmente, la “<i>somma da coprire</i>” (“<i>necessità</i>”) e predisposto dal Seminario (Rettorato e/o Economato)</p> <p>Quanto precede, però, ci permette di completare alcuni principi di bilancio, che si erano visto a loro tempo.</p>

Soggetto Attivo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Prima si decidono le uscite, poi il tributo seminaristico: Intanto il gettito tributario può essere viene determinato aprioristicamente nella sua misura, che dovrebbe essere massima. Più precisamente, prima si decide “secondo le necessità” (canone 264 § 2 CIC). Pertanto il tributo è una variabile dipendente.</i> • <i>Le entrate non possono superare le uscite. Il segno di disuguaglianza permette di evidenziare come il tributo per il seminario non debba mai superare le uscite, perché questo permetterebbe di realizzare un avanzo di gestione, che sarebbe inopportuno per un istituto come la Chiesa (a meno che ciò non si realizza per errori di programmazione, a cui si potrebbe però rimediare con un’attenta analisi degli scostamenti tra <i>preventivo</i> e <i>consuntivo</i> a livello mensile).</i> <p>L’utilizzo, poi, della grandezza finanziaria, tipica di una contabilità per cassa, permette anche di superare la distinzione tra entrate in conto capitale ed entrate in conto corrente, che si renderebbe per ora inutile. Insomma, se si è deciso di spendere tot per costruire una chiesa, e, quindi, un impegno pluriennale, ovvero di fare la sagra del santo, e, quindi, un impegno giornaliero, nulla interessa – se non ai fini della contabilità industriale o dei costi – andare a scomporre le necessità della chiesa in “costi” e “ricavi”.</p>
--------------------	---

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al *soggetto passivo* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.9.3: OSSERVAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PASSIVO NEL CIC

Tipo di soggetto	Descrizione
Soggetto passivo	<p>La qualifica di soggetto passivo si possiede esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito soggettivo: essere una persona giuridica pubblica o privata. Non ci sono le persone fisiche.</i> <p>Sono però escluse: a) Persone giuridiche che vivono solo di elemosine; b) Persone giuridiche che hanno attualmente</p>

Soggetto
passivo

collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene della Chiesa

Relativamente alle persone *sub b)*, si noti l'alternativa: collegio di studenti, o collegio di docenti. Non deve essere collegio di studenti e collegio di docenti. Mentre è facile immaginare un collegio di soli studenti perché gli stessi frequentano, ad esempio, i corsi esternamente, non è facile pensare ad un collegio di docenti senza studenti.

Altro dubbio è la genericità della finalità, che è quella perseguire il bene della Chiesa. Si tratta allora di definire cosa possa essere per uno studente il “perseguimento del bene della Chiesa”. Sembrerebbe potersi escludere un diretto collegamento tra l’”attività di uno studentato” ed il perseguimento del bene della Chiesa. Quand’anche fosse lo studio delle scienze sacre: a) Intanto non è un *collegamento immediato*: l’eventuale perseguimento potrà essere dopo, alla fine degli studi, con il conseguimento dei titoli ecclesiastici; b) In ogni caso manca l’*automatismo*: il conseguimento del titolo ecclesiastico è condizione necessaria ma non sufficiente per permettere il perseguimento del bene della Chiesa: ad esempio, si dovrebbe aggiungere l’ordinazione sacra e/o la promessa dei consigli evangelici.

Altro dubbio è il requisito dell’attualità. Trattasi di verificare se questo requisito debba essere “*puntuale*”, vale a dire in un preciso istante, precisamente al momento dell’obbligo di assolvimento del tributo per il seminario. Oppure se debba essere collegato ad un determinato intervallo di tempo, e, se sì, se debba essere coperto l’intero *intervallo del tempo*, ovvero se basti una copertura parziale (ad esempio, l’istituzione di uno studentato per alcuni mesi soltanto all’interno del periodo – supposto annuale – della tassazione).

L’ultimo dubbio riguarda il numero degli studenti e/o dei docenti. Questi devono essere almeno due, dal momento che se ne parla al plurale. Valgono poi qui le stesse considerazioni precedenti, se tale numero debba essere *puntuale*, ovvero riferirsi ad un determinato *intervallo di tempo*, con

Soggetto passivo	<p>le dovute complicazioni circa la ponderazione della presenza. Due studenti che abbiano avuto una permanenza di sei mesi ciascuno sulla carta contano di più di uno studente che abbia pernottato l'intero anno!</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Requisito oggettivo</i>: essere residenti nel territorio della diocesi. A differenza del tributo ordinario, non si tratta più di essere “<i>governate</i>”, ma semplicemente di risiedere nel territorio diocesano.
------------------	---

Alcune osservazioni sono state messe come fossero delle note, per non appesantire le TABELLE, ma sono da leggere tutte. Passiamo adesso al *presupposto impositivo* nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.9.4: OSSERVAZIONI RELATIVE
AL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO NEL CIC

Tipo di presupposto	Descrizione
Presupposto impositivo	<p>Il <i>presupposto impositivo</i>, a differenza della TABELLA 2.3.6.4, è dal reddito, senza che si parli anche del possesso di tale reddito.</p> <p>Il legislatore non definisce il “<i>reddito canonico</i>”. Se non c'è, allora nulla vieterebbe per il soggetto attivo di imposta di crearla, stante la grande libertà che si dispone nel campo tributario.</p> <p>Valgono qui le stesse considerazioni di cui alla Tabella 2.20, vale a dire il sorgere problemi già esaminati relativamente alle “necessità della diocesi”, con contestazione al Vescovo il decreto generale e le istruzioni relative all'istituzione della base imponibile per il tributo, cioè la nozione di “<i>reddito canonico</i>”.</p> <p>Anche qui è consigliabile un eventuale rinvio ai redditi determinati secondo le regole civili come già indicato nella Tabella 2.3.6.4 nella seconda parte in quanto applicabili.</p>

Per quanto concerne l'imponibile tributario, si può rinviare totalmente alla TABELLA 2.3.7.3 Non così per l'*aliquota* come nella sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.9.5: OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ALIQUOTA TRIBUTARIA
NEL CIC

Tipo di aliquota	Descrizione
Aliquota tributaria	<p>Sull'aliquota tributaria il legislatore si esprime soltanto in termine quantitativi, un'aliquota proporzionata, cioè proporzionata a coprire tutti i costi del Seminario.</p> <p>L'aliquota deve garantire un sufficiente gettito tributario per coprire le "<i>necessità del Seminario</i>", e, pertanto essa non potrà mai assumere il ruolo di variabile "indipendente". In applicazione non solo del <i>principio di pareggio di bilancio</i>, ma anche di espressa norma del canone 264, le spese del seminario ("<i>necessità del seminario</i>") devono essere coperte totalmente. Conseguentemente le entrate dovranno coincidere con le uscite.</p> <p>Pertanto l'aliquota tributaria verrà determinata quale rapporto tra l'ammontare delle entrate-uscite e l'ammontare dei redditi diocesi, assumendo così il ruolo di "variabile "dipendente"". Nasce qui la nozione di "<i>pressione fiscale</i>" come rapporto tra le entrate riscosse e l'ammontare dei redditi oggetto di tassazione.</p> <p>Si potrebbero richiamare anche qui la posizione dei Vescovi Americani i quali tendono ad introdurre un'<i>imposta progressiva</i>: a) Applicando <i>tout cout l'aliquota variabile progressiva</i>, assoggettare ad aliquote impositive inferiori rispetto alle parrocchie più ricche; b) Esentando le persone giuridiche pubbliche e private più povere. Come abbiamo già visto altrove, la progressività si può anche raggiungere tramite deduzioni da base imponibile ovvero detrazioni da imposta.</p> <p>Un ultimo dubbio riguarda se la <i>colletta pro-seminario</i> debba possa aggiungersi al tributo pro-seminario. La norma non vieta il cumulo, ma, per il principio del pareggio, e per l'altro principio della copertura, laddove vi sia una <i>colletta pro-seminario</i>, [C] è corretto che il tributo pro-seminario vada a coprire le uscite solo per la differenza, rispettando questa uguaglianza:</p> <p style="text-align: center;">ENTRATE = USCITE = COLLETTA + TRIBUTO</p>

IL TRIBUTO PER IL SEMINARIO EPARCHIALE NEL CCEO. Riportiamo testualmente il canone 341 CCCEO: “§1 *Compete all'autorità che ha eretto il seminario aver cura che si provveda alle spese del seminario anche per mezzo di **tributi** o di offerte, di cui ai canoni 1012 e 1014. § 2 Sono soggette al tributo per il seminario anche le case dei religiosi, a meno che non si sostengono solo con elemosine, oppure vi sia attualmente una sede di studi di cui ai canoni 471, § 2 e 536, §2”.*

A differenza del CIC, il rinvio al canone 1012 CCEO fa sì che si debbano applicare tutte le norme precedenti.

2.3.10. Elementi accessori del tributo

Concludiamo questa parte passando agli elementi accessori del tributo che devono essere, assieme agli elementi principali (cfr. TABELLA 2.3.1.1), permetteranno poi di redigere il decreto generale per l'applicazione dello stesso. Anche qui passiamo alla sottostante Tabella:

TABELLA 2.3.10.1: ELEMENTI ACCESSORI DEL TRIBUTO NEL CIC

Elementi accessori	Attività
Organi accertatori	Individuazione Si tratta di individuare i soggetti che effettivamente dovranno poi accertare, incassar, etc.
Modalità accertamento	I soggetti passivi effettueranno la propria dichiarazione tributaria (<i>auto imposizione</i>) ad adempiere agli obblighi ad esso connessi, come liquidazione del tributo, pagamento delle imposte, etc. I soggetti attività effettuazione l'attività di imposizione <i>formale</i> (<i>attività liquidatoria</i>) ovvero <i>sostanziale</i> (attività impositiva vera e propria).
Sanzioni	Si tratta di stabilire il regime sanzionatorio amministrativo ed il regime di sanzionatorio penale canonico.



MIRYAM DAVID

**Ebrea convertita al cattolicesimo, attualmente postulante
vicenziana, già *top-model***

QUARTO CASO: LA RIFORMA DELL'OBOLO DI SAN PIETRO



Il pontefice, con l'*Enciclica Apostolica "Ubi caritas, ibi pecunia est"*, ha completamente riformato la Curia Romana dal punto di vista dei diritti canonici patrimoniale e tributario: una Chiesa povera e senza averi. Le entrate vanno però garantite esclusivamente dall'Obolo di San Pietro, impostato su tre livelli di tassazione: la Chiesa Universale tassa le conferenze episcopali nazionali, le Conferenze episcopali nazionali tassano le Diocesi, e le Diocesi tassano i contribuenti (fedeli, e persone giuridiche private e pubbliche).

E' giunta alle orecchie la "*nuova politica*" di teologia pastorale che Ferretti ed i tre Ordinari diocesani suoi vicini stanno praticando nelle loro diocesi per aumentare il *sensus fidei* (per non parlare, poi, del pranzo alla Trattoria delle Tre Marie, che le tre sorelle hanno regolarmente fatto conoscere al Santo Padre, avendo come parente il cardinale camerlengo).

Ciò nonostante, il Sommo Pontefice, al fine di valutare il gettito complessivo, ha chiesto a Ferretti, che prima di diventare prete faceva il DOTTORE COMMERCIALISTA ed il GIORNALISTA TRIBUTARIO, di affrontare queste possibili politiche canoniche tributarie (manovre di gettito) (*per motivi di semplicità il reddito è mediamente uguale in ogni diocesi, e le diocesi hanno mediamente lo stesso numero di contribuenti*):

Il Santo Padre ha dato tempo ventiquattro a FERRETTI, il quale, prima di iniziare il lavoro, è andato ad omaggiare la Tomba di San Pietro, anche per essere illuminato. E' qui scortato personalmente ad OTTO VON BALTHASAR, vicecomandante delle Guardie Svizzere della Città del Capitano. Quest'ultimo è colpito dalla coroncina che Ferretti recita alla "MADONNA DELL'ORO", e gli chiede spiegazioni.

I due simpatizzano subito, e Ferretti, invece di mettersi subito al lavoro, accetta l'invito di Otto di fare il giro delle principali fraschette dei Castelli Romani: vino bianco, pane e porchetta! AVATAR(A), devi dare una mano ai due, che si sono addormentati in Taverna: il Santo Padre non può aspettare!

Domanda 1. Quanto pagherà ogni contribuente, e quanto prenderà ogni livello in funzione del reddito del contribuente, se: 1) La tassazione avviene nella misura del dieci per cento del reddito? 2) Ogni livello tassa esclusivamente il sottostante?

Domanda 2. Quanto pagherà ogni contribuente, e quanto prenderà ogni livello in funzione del reddito del contribuente, se: 1) La tassazione avviene nella misura del tre per cento del reddito? 2) Ogni livello tassa tutti i sottostanti?

Domanda 3. Quanto dovrebbe essere il reddito di ogni contribuente perché i due sistemi risultino essere indifferenti tra di loro? In tal caso, quale converrà di più alla Chiesa Universale?

Soluzione 1. Se la tassazione avviene nella misura del dieci per cento ed avviene su un livello soltanto, il contribuente pagherà sempre il dieci per cento del reddito. Per contro, la *diocesi* prenderà il dieci per cento del reddito del contribuente, come nell'espressione [1]:

$$[1]: \text{Gettito}_{\text{Diocesi}} = 0,1 * Y_{\text{Contribuente}}$$

La *conferenza episcopale nazionale*, che tassa la diocesi al dieci per cento, prenderà il dieci per cento della tassazione della diocesi, come nell'espressione [2], che viene poi sviluppata con l'espressione [1] per giungere all'espressione [3]:

$$[2]: \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} = 0,10 * \text{Gettito}_{\text{Diocesi}}$$

$$[3]: \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} = 0,10 * 0,1 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,01 * Y_{\text{Contribuente}}$$

La *Chiesa Universale*, che tassa le conferenze episcopali al dieci per cento, prenderà il dieci per cento della tassazione della conferenza, come nell'espressione [4], che viene poi sviluppata con l'espressione [3], per giungere all'espressione [5]:

$$[4]: \text{Gettito}_{\text{Chiesa}} = 0,01 * \text{Gettito}_{\text{Conferenza}}$$

$$[5]: \text{Gettito}_{\text{Chiesa}} = 0,01 * 0,01 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,001 * Y_{\text{Contribuente}}$$

Soluzione 2. Se la tassazione avviene nella misura del tre per cento ed avviene da parte di ogni livello, il contribuente pagherà il **nove per cento** del reddito, ove il tre per cento finisce alla diocesi, il tre per cento alla conferenza episcopale, ed il tre per cento alla Chiesa Universale. Per contro, il gettito della diocesi è pari al tre per cento del reddito del contribuente, come nell'espressione [6]:

$$[6]: \text{Gettito}_{\text{Diocesi}} = 0,03 * Y_{\text{Contribuente}}$$

La *conferenza episcopale nazionale*, che tassa il contribuente nella misura del tre per cento, e pure la diocesi nella misura del tre per cento (pari al tre per cento del reddito del fedele), prenderà il 3,9 per cento, ottenuto sommando le due percentuali, come nell'espressione [7], che viene poi sviluppata con l'espressione [6] nell'espressione [8]:

$$[7]: \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} = 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,03 * \text{Gettito}_{\text{Diocesi}}$$

$$[8]: \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} = 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,03 * 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,039 * Y_{\text{Contribuente}}$$

La Chiesa Universale, che tassa il contribuente nella misura del tre per cento, la diocesi nella misura del tre per cento (pari al tre per cento del reddito del fedele), e la conferenza episcopale nella misura del tre per cento (pari al tre per cento del gettito della conferenza episcopale), prenderà il 3,99 per cento, ottenuto sommando al tre per cento tassato al contribuente, il tre per cento del tre per cento della diocesi, ed il tre per cento del tre per cento della conferenza episcopale. Il tutto come nell'espressione [9], che viene poi sviluppata con le espressioni [5] ed [8], nell'espressione [10]:

$$[9]: \text{Gettito}_{\text{Chiesa}} = 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,03 * \text{Gettito}_{\text{Diocesi}} + 0,03 * \text{Gettito}_{\text{Conferenza}}$$

$$[10]: \text{Gettito}_{\text{Chiesa}} =$$

$$0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,03 * 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,03 * 0,039 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,07017 * Y_{\text{Contribuente}}$$

In sintesi, in funzione del contribuente, la diocesi prende il 3 per cento del reddito del contribuente, la conferenza il 3,9 per cento del contribuente, e la Chiesa Universale il 7,017% . Mentre il contribuente ha pagato di meno – dal 10 per cento è passato al 9 per cento - la chiesa complessivamente ha incassato di più – dal 10 per cento al 13,917 per cento. Non ci si deve stupire, in quanto ci sono state le “*tassazioni interne*”!

Soluzione 3. A tal fine bisogna determinare quel reddito che rende uguale i due gettiti. Vediamo il *primo gettito* totale come nell'espressione [11], che sviluppandolo con le espressioni [1], [3] e [5], porta all'espressione [12]:

$$[11]: \text{Gettito}_{\text{Totale1}} = \text{Gettito}_{\text{Diocesi}} + \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} + \text{Gettito}_{\text{Chiesa}}$$

$$[12] \text{Gettito}_{\text{Totale1}} = 0,1 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,01 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,001 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,111 * Y_{\text{Contribuente}}$$

Adesso dobbiamo determinare il *secondo gettito*, e, sulla falsariga delle somme di prima, otteniamo le sottostante espressioni, come nell'espressione [13], che sviluppandolo con le espressioni [6], [8] e [10], porta all'espressione [14]:

$$[13]: \text{Gettito}_{\text{Totale2}} = \text{Gettito}_{\text{Diocesi}} + \text{Gettito}_{\text{Conferenza}} + \text{Gettito}_{\text{Chiesa}}$$

$$[14]: \text{Gettito}_{\text{Totale2}} = 0,03 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,039 * Y_{\text{Contribuente}} + 0,07017 * Y_{\text{Contribuente}} \\ = 0,1397 * Y_{\text{Contribuente}}$$

Adesso si tratta di risolvere un'equazione. Siccome il primo gettito è inferiore al secondo, allora perché i due siano uguali, è necessario che il secondo diventi quanto il primo, essendo la variazione del reddito ΔY la nostra incognita, come nell'espressione [15], che sviluppandola con le espressioni [10] e [12], porta all'espressione [16]:

$$[15]: \text{Gettito}_{\text{Totale1}} = \text{Gettito}_{\text{Totale2}}$$

$$[16]: 0,111 * Y_{\text{Contribuente}} = 0,1397 * Y_{\text{Contribuente}} + \Delta Y_{\text{Contribuente}}$$

Non ci interessa conoscere il valore del reddito del contribuente (infatti esso si elide in entrambe le parti). E' sufficiente risolvere la sottostante equazione:

$$0,111 = 0,1397 + \Delta Y_{\text{Contribuente}} \quad \text{con } \Delta Y = -20,54\%$$

Se il reddito del contribuente dovesse diminuire del 20,54%, i due sistemi saranno uguali (punto di pareggio). In pratica, alla Chiesa Universale – non stiamo parlando delle altre Chiese – converrà il secondo sistema sino a quando il reddito diminuisce del 20,54%. Oltre tale limite, converrà il primo sistema tributario.

Le risposte che hai fornito al Santo Padre lo hanno soddisfatto, in particolare per la tempestività. Questa riforma non è proprio piaciuta alla Curia della CITTÀ DEL CAPITANO, tant'è che una potente lobby cardinalizia (quella, soprannominata, "DEI CICCIONI") sta cercando di fermarla.

In ogni caso FERRETTI GOBUCCIO ed OTTO VON BALTHASAR ti sono riconoscenti. Quando passi a Toma, Avatar(a), Otto ti porterà a visitare le "cantine segrete" di Castel Pandolfo: le voci dicono che di ogni papa, dal nono secolo in poi, sono ancora conservate bottiglie di vino. Viaggio pagato da FERRETTI, ma vitto ed alloggio da OTTO!



INTERNET

Visita il sito

www.taxcanonlawsociety.com



SOCIAL MEDIA

Seguici sui social:

www.facebook.com/taxcanon.lawsociety



+ Ferretti Gobuccio



OTTO VON BALTHASAR

Vicecomandante delle Guardie Svizzere della CITTÀ DEL CAPITANO

QUINTO CASO: IL RENDICONTO “TRUCCATO” DI DON SOLDIN



Al ritorno da Roma, FERRETTI, invece di battersi il petto per i dodici litri di vino *pro-capite* che si è bevuto da solo (l'ha solo battuto OTTO, alla faccia del suo nome!), se la prende con il prossimo. Vuole vederci chiaro nei conti della Diocesi. Ha pertanto chiesto a DON SOLDIN, vicario generale sostituitosi di sua iniziativa all'economista diocesano, di spiegargli nei dettagli il *rendiconto consolidato* delle entrate ordinarie delle cento parrocchie diocesane. Ecco il documento (1 gennaio 2014-1 novembre 2014) consegnato, dopo insistenti richieste, all'Ordinario, e pubblicato nel bollettino parrocchiale di una sparuta e perduta parrocchia di montagna:

PRIMO RENDICONTO

Entrate ordinarie		Uscite ordinarie	
Redditi da beni	1.000	Collette	2.000
Offerte	8.600	Spese per il personale chiericale e laico	6.000
Attività e iniziative	3.000	Altre uscite	6.000
Totale entrate:	13.000	Totale uscite:	14.000
Disavanzo:	1.000		
TOTALE A PAREGGIO:	14.000	TOTALE A PAREGGIO:	14.000

In Fede (segue firma a mezzo stampa): *Don Soldin - Vicario Generale*

Ferretti non si fida di DON SOLDIN, il quale è mal visto dai due confratelli. Infatti gira con la Ferrari ed ha come *colf* BIRGITTA, entrambe oggetto di invidia. I fumi dell'alcool non sono ancora passati, e tocca a te, ATAVAR (stavolta è al maschile: vedi dopo il perché) a spiegargli nei dettagli il bilancio.

Con MIRYAM sei riuscito ad intrufolarti nell'ufficio di DON SOLDIN, mentre era a confessare, e sei riuscito a recuperare, dalla carta straccia del cestino, le seguenti informazioni:

Imposte e tasse: **500**; Interessi da titoli e legali: **700**; Proventi da Immobili: **300**; Spese per il personale chiericale e laico: **5.000**, di cui **4.000** personale chiericale; Attività parrocchiali varie: **1.000**; Spese per il seminario: **300**; Offerte in chiesa: **3.000**; Giovane *colf* svedese a servizio del Vicario: **300**; Collette incassate: **3.000**; Attività pastorali: **1.400**; Sacramenti e sacramentali: **1.000**; Tributo pro-seminario: **400**; Manutenzione auto Ferrari del Vicario: **500**; Visita alle famiglie: **600**; Attività caritative, al netto del rimborso CARITAS: **1.200**; Illuminazioni e riscaldamento: **200**; Gestione bar diocesani: **1.000**; Spese per il culto: **1.000**; Pellegrinaggi: **1.200**; Assicurazioni: **100**; Attività cinematografica: **800**; Collette versate: **2.000**; Affitti: **300**

Domanda 1: Alla luce dei dati sopra riportati: a) Ricostruisci il bilancio; b) Esponi correttamente le entrate e le uscite e controlla se il saldo di bilancio è quello contabile; c) Riclassifica le spese secondo i criteri esposti alla TABELLA 2.2.1.4.

Domanda 2. Verifica se sono stati rispettati i principi di bilancio sia dal *punto di vista qualitativo* sia dal *punto di vista quantitativo*, segnalando eventuali altre anomalie rispetto alle norme del CIC (e CCEO).

Domanda 3. Devi inoltre sapere che il Vicario Giudiziale possiede i locali che affitta alla diocesi per l'attività cinematografica a 300. Nella diocesi il tasso utilizzato per capitalizzare è il 5 per cento. I prezzi praticati nei bar diocesani sono quelli di *mercato*, quelli dei pellegrinaggi sono *pubblici*, quelli del cinema sono *politici*.

Inoltre esiste nella Diocesi l'OPERA MARIA PIA" che gestisce l'ospedale e che genera ogni anno un reddito di 10mila.

La curva di Lefte diocesana è pari al 7 per cento per le persone giuridiche pubbliche. Al fine di recuperare i *debiti extrabilancio*, proponi alcune possibili azioni da attuare, descrivendone anche gli effetti, nei confronti: 1) Del Vicario Generale; 2) Dei soggetti che utilizzano le attività e le iniziative diocesane; 3) Dell'OPERA MARIA PIA.

Soluzione 1.1 Si tratta di identificare se le voci sono entrate od uscite, e, laddove ci siano dei sottoaddendi, come il costo del lavoro, andare ad indicare la voce specifica:

SECONDO RENDICONTO

Entrate ordinarie		Uscite ordinarie	
Redditi da beni	1.000	Collette	2.000
Interessi da titoli e legali	700	Collette versate	2.000
Proventi da titoli	300	Spese per il personale chiericale e laico	6.000
Offerte	8.600	Spese per chierici	4.000
Offerte in Chiesa	3.000	Spese per laici	2.000
Collette incassate	3.000	Altre uscite	6.000
Sacramenti e sacramentali	1.000	Imposte e tasse	500
Visite in famiglia	600	Attività parrocchiale varie	1.000
Attività e iniziative	3.000	Spese per il seminario	300
Gestione bar diocesani	1.000	Attività pastorali	1.400
Attività cinematografica	800	Attività caritative, al netto del rimborso Caritas:	1.200
Pellegrinaggi	1.200	Illuminazioni e riscaldamento	200
Varie	400	Spese per il culto	1.000
Tributo per il seminario	400	Affitti	300
Totale entrate:	13.000	Assicurazioni	100
Disavanzo:	1.000	Totale uscite:	14.000
TOTALE A PAREGGIO:	14.000	TOTALE A PAREGGIO:	14.000

I due rendiconti quadrano per le voci, all'interno delle quali sono stati inseriti i dettagli. L'imposta per il seminario è stata inserita a sé stante.

Soluzione 1.2 Ci sono due *debiti extrabilancio* non inseriti da Don Soldin: la manutenzione dell'auto Ferrari (500) e le spese per la giovane colf svedese (300). Considerando anche i *debiti extrabilancio* generati da Don Soldin, le uscite effettive passano da 14.000 ai 14.800, ed il disavanzo passa da 1.000 a 1.800.

Soluzione 1.3 Utilizzando i vari criteri indicati nella TABELLA 2.2.1.4, secondo il *criterio economico*, le *entrate originarie* sono quelle relative alle attività ed iniziative (3.000) e le *entrate derivate* sono il TRIBUTO PER IL SEMINARIO (400).

Secondo il *criterio giuridico*, le *entrate di diritto privato* sono quelle delle attività ed iniziative (3.000), e le entrate di diritto pubblico sono il TRIBUTO PER IL SEMINARIO (400).

Secondo il *criterio contabile*, le *entrate ordinarie* sono rappresentate dai redditi da beni (1.000), dalle offerte (8.600) e dalle attività ed iniziative (3.000). Non ci sono entrate straordinarie (vedi però *infra*: 3.3).

Secondo il *criterio della natura*, le *entrate tributarie* sono rappresentate dal tributo per il seminario (400), e quelle extratributarie sono rappresentate dai redditi da beni (1.000), dalle offerte (8.600) e dalle attività ed iniziative (3.000)

Secondo il *criterio del prezzo*, nel bilancio compare il *tributo* per il seminario, il *prezzo di mercato* per il bar, il *prezzo pubblico* per i pellegrinaggi, ed il *prezzo politico* per l'attività cinematografica.

Soluzione 2. DON SOLDIN ha commesso parecchie violazioni (forse “*troppe*”, come ha sottolineato il Vescovo di Gaeta FABIO BERNARDO D'ONORIO: pagina 15 del libro). Eccole qui tutte sinteticamente esposte e motivate:

- Ha violato il **principio della redazione annuale**, in quanto esso considera soltanto il periodo da gennaio a novembre dell'anno 2014;
- Ha violato il **principio dell'universalità**, in quanto non ha inserito due spese: la manutenzione dell'auto Ferrari per 500, e le spese per la giovane colf svedese per 300;
- Ha violato il **principio della specializzazione**, in quanto le voci del primo bilancio risultano essere troppo sintetiche. Relativamente alle entrate, non è stato fornito il dettaglio dei *redditi da beni*, delle *offerte*, e delle **attività ed iniziative**. Analogamente, sul lato delle uscite, non è stato dato il dettaglio delle “altre uscite”;
- Ha violato il **principio dell'unità**, in quanto ha espressamente indicato il costo del

seminario (300) e l'imposta per il seminario (400), permettendo di fare un collegamento tra i due;

- Ha violato il **principio dell'integrità**, in quanto ha esposto tra le uscite le attività caritative al netto del contributo della Caritas. Questo contributo avrebbe dovuto essere indicato tra le entrate, e le uscite avrebbero dovuto essere maggiorate per lo stesso importo;
- Ha violato il principio della pubblicità, in quanto lo stesso avrebbe potuto essere pubblicato sul giornale della diocesi ovvero esposto sul suo sito.

Ovvero, quand'anche si voglia considerare sufficiente l'indicazione nel bollettino parrocchiale, questo avrebbe dovuto essere, dal *punto di vista quantitativo*, essere riportato nel bollettino delle cento parrocchie anziché in una soltanto, e, dal *punto di vista qualitativo*, non di certo nel bollettino di una piccola e sparuta parrocchia di montagna.

- Don Soldin non può, infine, né redigere il bilancio, essendo compito dell'economista (canoni 494 CIC e 1284 § 2, n. 7 CCEO) né imporre un tributo per il seminario superiore alle spese sostenute per il seminario stesso, in quanto lo stesso va "determinato secondo le necessità del seminario", e, pertanto, non può essere superiore alle spese sostenute (canone 264, § 2).

Soluzione 3.1 Nei confronti di DON SOLDIN, si può chiedere il rimborso delle spese personali addebitate alla Diocesi per 800. Laddove non disponga dei quattrini, il Vescovo potrebbe imporre un tributo straordinario *annuo perpetuo* sul bene immobile di DON SOLDIN pari a 40, vale a dire all'imposta capitalizzata al 5 per cento (800 per il 5 per cento).

Si assiste ad un ammortamento dell'imposta. A fronte della locazione di 300 euro, e di un tasso del 5 per cento, l'immobile vale 60mila euro. La tassazione di 40 porta la locazione netta a 260, per cui l'immobile passa a 52.000. L'immobile perde così 8.000.

Soluzione 3.2 Da quanto emerge dalla narrativa, i prezzi praticati nei bar diocesani sono quelli *di mercato*, quelli dei pellegrinaggi sono *pubblici*, quelli del cinema sono *politici*. Si potrebbe far leva sui prezzi. Ma non si possono aumentare i prezzi da bar, in quanto, essendo già prezzi di mercato, farebbero scappare i fedeli.

Stessa sorte per i prezzi dei pellegrinaggi, in quanto, essendo prezzi pubblici in quanto l'OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI opera in condizione di monopolio, il corrispettivo è sempre pari al prezzo di costo per definizione.

Da valutare l'opportunità di aumentare il prezzo politico del cinema, a condizione, però, che non superi quello di mercato.

Soluzione 3.3 Si potrebbe fare un prelievo straordinario “*una tantum*” sui beni dell’OPERA MARIA PIA. Trattasi di un’entrata straordinaria dal punto di vista contabile. Il debito extrabilancio è pari a 800. Se si decide di tassare il reddito ospedaliero dell’OPERA MARIA PIA, questa ammonterebbe ad un’aliquota pari all’8 per cento, tenuto conto del reddito annuo di 10mila. Troppo alta, rispetto al limite massimo del 7 per cento della Curva di LEFFE, oltre il quale l’opera smetterebbe la propria attività. Nei confronti dell’ospedale, pertanto, la tassazione non può spingersi oltre il 7 per cento.


Ferretti è rimasto contento del tuo operato. Siccome le casse diocesane sono asfittiche, non può ricompensarti. Ti ha proposto due alternative: a) Dirti mille messe gregoriane alla tua morte; b) Presentarti, non subito, ma a Natale (sul perché, vedi **Sesto Caso**), BIRGITTA, già *Miss Svezia*, bionda, alta 1,80, grandi occhi azzurri, fisico mozzafiato, ancora alla ricerca del principe azzurro, che vorrebbe proprio trovare nella Diocesi dei Sette Denari. Oppure dirà la parola buona a MIRYAM, se il postulato non dovesse finire bene.... Non dirmi che cosa hai scelto, perché già lo immagino...



DON GIUSEPPE SOLDIN

Vicario Generale della DIOCESI DEI SETTE DENARI

SESTO CASO: LETTERA PASTORALE: “*UBI PECUNIA, IBI CARITAS EST*”



E' passato un mese dalla vicenda che ha interessato DON GIUSEPPE. La faccenda si è, però, risolta. Dopo un intero **anno** di esercizi ignaziani senza *colf* svedese, DON SOLDIN ha deciso di vendere la sportiva Ferrari al VICARIO MONALE ed al VICARIO GIUDIZIALE, che l'hanno comprata in società. Al primo, il bolide serve per scorrazzare le giovani novizie durante gli esercizi spirituali. Al secondo, per accompagnare a casa le giovani separande che fanno riferimento al Tribunale Ecclesiastico, dove lui è giudice. BIRGITTA, intanto, si è dimessa da *colf* di Don Giuseppe. Per contro, il Vescovo Ferretti le ha trovato un posto da Dirigente all'Ufficio Stampa e *Public Relations* della Diocesi: stipendio da nababbi, ed alloggio presso la Curia.

Ferretti ha chiesto a SOLDIN di venire ad abitare con lui in Curia, per avere sempre pronto lo spirito nel “*combattimento spirituale*”: dormono nella stessa camera, con letti matrimoniali a castello. Per evitare di litigare tutti i giorni come suocera e nuora, i due hanno deciso di dedicare il poco tempo libero a conseguire il *Dottorato in Diritto Canonico* con specializzazione in *Diritto Canonico Tributario*. DON SOLDIN è stato, nel frattempo, “promosso” – in applicazione del noto principio “*Promovatur ut moveatur*” - dalla carica di Vicario Generale a quella di Economo.

Udite, udite! E' notizia appena una notizia esplosiva per la Diocesi. Il Santo Padre, appena pubblicata l'Enciclica “*Ubi caritas, ibi pecunia est*”, ha scelto la Diocesi dei Sette Denari, *ad experimentum*, per introdurre operativamente la riforma dell'Obolo di San Pietro (Vedi **Quarto Caso**). Ferretti, amante della teologia paolina, ha, intanto,

predisposto la seguente lettera pastorale spedita via *e-mail* a tutti i fedeli, pubblicata su tutti i bollettini parrocchiali ed inserita anche nel sito CAPITAN.WA. Prima c'è quella del Santo Padre, "UBI CARITAS, IBI PECUNIA SUNT", poi la sua: "UBI PECUNIA, IBI CARITAS EST!". Leggiamola:

UBI PECUNIA, IBI CARITAS EST!

LETTERA PASTORALE DELL'ORDINARIO DELLA DIOCESI DEI SETTE DENARI

"FERRETTI, Successore degli Apostoli per volontà di Dio, ed il fratello GIUSEPPE, e le sorelle MIRYAM e BIRGITTA, alla CHIESA DI DIO DEI SETTE DENARI: grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!

Vogliamo, fratelli e sorelle, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, informarVi della grazia fattaci dal Santo Padre. Tre giorni dopo la pubblicazione dell'Enciclica "UBI CARITAS, PECUNIA IBI EST", l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha convocato me, Soldin a Roma, dove abbiamo amabilmente colloquiato col Santo Padre. Quest'ultimo, preoccupato per i continui disavanzi dell'AMSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e dei cronici deficit di buona parte delle diocesi mondiali, mi ha chiesto di incarnare, nella nostra Diocesi nel 2015, le linee programmatiche emerse dall'Enciclica. Ecco le ragioni di questa Lettera Pastorale, che, rispetto all'Enciclica, risulta essere un'istruzione operativa, così come amorevolmente concordato con il Pontefice. A tal fine, è necessario un excursus sui fondamenti teologici su cui si basa la mia lettera.

Partiamo dalla teologia dogmatica. La Chiesa, con gli ultimi sviluppi della moderna ecclesiologia, ben può essere assimilata al modello trinitario. Da "una sola natura e tre persone", si può, per analogia, passare ad "una sola chiesa e tre livelli (di tassazione)": un livello centrale (Santa Sede), un livello intermedio (Conferenze episcopali nazionali), ed uno periferico (Diocesi).

L'aspetto escatologico di questa chiesa pellegrinante si desume dalla circolarità virtuosa dei flussi finanziari: a) Un flusso "di andata", dal basso verso l'alto: diocesi nei confronti della Conferenza, e Conferenza nei confronti della Santa Sede; b) Un flusso "di ritorno", dall'alto verso il basso: interviene direttamente la Santa Sede a sostenere conferenze e diocesi secondo necessità.

La teologia biblica conferma questi principi, e richiede che si passi da "una cosa sola", ad "una cassa sola" (**At 4,34; At 11,29**).

Per la teologia pastorale, infine, l'insegnamento del Santo Padre trova principio e fondamento nel c.d. "**principio di pareggio** di bilancio". Pertanto:

- L'eventuale differenza negativa (disavanzo) tra entrate ordinarie ed uscite ordinarie potrà essere coperta esclusivamente da entrate tributarie ordinarie.
- L'eventuale differenza negativa (disavanzo) tra entrate straordinarie ed uscite straordinarie potrà essere coperta esclusivamente da entrate tributarie straordinarie.

Potranno esserci, solo eccezionalmente, eventuali deroghe alla ferrea applicazione del principio del pareggio di bilancio. In tal caso, però, per ogni tipo di bilancio (ordinario e/o straordinario), le entrate tributarie (ordinarie e/o straordinarie) dovranno coprire almeno il pagamento degli interessi del disavanzo raggiunto in quell'anno e degli anni precedenti, meglio ancora se parte del debito ordinario e/o straordinari generato nell'anno ovvero cumulato negli anni (**canone 1284, § 2, n. 5**).

Saranno da escludere per il futuro altre categorie di entrate, essendo la Chiesa ritornata povera come alle origini. Pertanto, non potranno esserci avanzi o disavanzi, e, laddove occorranno, le stesse dovranno essere prontamente coperti. In estrema sintesi, bisogna tirare cinghia!

Con appositi **Decreti Generali (canone 29)** verranno, da parte mia, trattate le seguenti materie:

- L'istituzione dei tributi: soggetti passivi, base imponibili, aliquote, esenzioni e riduzioni, agevolazioni, con particolare riguardo alla tassazione della famiglia, "cellula prima e vitale della società" (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 11,5);
- L'applicazione dei tributi: dichiarazioni, pagamenti, attività liquidatoria e accertativa, contenzioso canonico tributario.

Nel frattempo, ci sarà un regolare reporting con la Sede Apostolica: periodicamente ci sarà un'informativa qualitativa sui tributi introdotti nella diocesi, ed un'informativa quantitativa sul gettito tributario ecclesiastico.

Nella sua estrema bontà, il Santo Padre ci ha concesso un drappello di tre guardie svizzere, sotto la guida del Vice-Comandante OTTO VON BALTHASAR (nipote del famoso teologo svizzero), mio carissimo amico e compagno di tante veglie notturne di preghiera.

Il drappello, che vestirà anche in Diocesi l'uniforme svizzera di ordinanza, coopererà per l'attività di ispezione, controllo e verifica fiscali, e per la delicata attività di notificazione degli accertamenti e delle decisioni del contenzioso canonico tributario, con l'Ufficio dell'Economato, che da poco ha come responsabile DON SOLDIN. Alloggeranno in Curia, con diritto ad abbondanti libagioni e bevande. Oltre all'attività di polizia tributaria diocesana, faranno anche da custodi della Curia, nonché della cantina vescovile. Su richiesta degli istituti di vita consacrata femminile, potranno effettuare veloci lavori di giardinaggio.

L'economato verrà rinforzato grazie alla presenza (gratuita) di tre laiche, in pensione da poco, e senza nipotini da guardare: ANNUNZIATA, laica sposata, CRISTINA, laica vedova, ed IMMACOLATA, ORDO VIRGINUM diocesano. Due di esse hanno già operato nel passato presso la locale amministrazione finanziaria, anche senza rivestire figure apicali.

Siamo certi che una corretta applicazione del tributo ecclesiastico porterà frutti nelle facoltà teologiche (GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, N. 11), costituirà interessantissima materia di dialogo ecumenico con le Chiese e le **comunità separate** dalla Chiesa Cattolica (UNITATIS REDINTEGRATIO, 9) nonché di **dialogo interreligioso** con i fratelli ebrei - notoriamente attaccati al quattrino più di noi cristiani (NOSTRA AETATE, 4) - e con i fratelli musulmani, per i quali la *zakat* (elemosina) costituisce uno dei cinque pilastri dell'islamismo (NOSTRA AETATE, 3).

Per il resto, fratelli e sorelle, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo siano con tutti voi". DIOCESI DEI SETTE DENARI, 29 giugno 2015, Festa dei Santi Pietro e Paolo.

+ FERRETTI GOBUCCIO

(Pensate che le pettegole catechiste diocesane dicono che San Paolo abbia addirittura scopiato la Seconda Lettera a Timoteo da Ferretti!) Dal 30 giugno 2015 ormai FERRETTI e SOLDIN sono irripetibili, sempre impegnati a spiegare nei dettagli la lettera pastorale a tutti le diocesi cattoliche (anche di rito orientale) del pianeta, ove i Vescovi stanno da tempo applicando una *spending review*, ma con pochi risultati.

Domani, però, il CONSIGLIO PER GLI AFFARI DIOCESANI ha bisogno di sapere alcune informazioni, e non si è sicuri che ANNUNZIATA, CRISTINA ed IMMACOLATA, ce la facciano. Dà loro una mano, AVATAR(A). Intanto sappi che i soggetti passivi diocesani sono quelli riepilogate nella TABELLA I:

TABELLA I

Soggetti	Numero	Reddito complessivo
Persone fisiche	1.000	1.000.000
Persone giuridiche pubbliche	100	300.000
Persone giuridiche private	10	500.000

Nelle persone giuridiche pubbliche ci sono novantacinque parrocchie, il seminario, *attualmente*, non ha il *tributo pro-seminario*, e quattro istituti religiosi, di cui uno vive di solo elemosine e l'altro è uno studentato religioso.

Il *rendiconto preventivo ordinario* prevede *uscite ordinarie* per 300mila, ed *entrate ordinarie* - classificate secondo il criterio della natura (cfr. TABELLA 2.2.2.1) - per 260mila, tutte extra-tributarie. Il *rendiconto preventivo straordinario* prevede *uscite straordinarie* per 50mila – sempre classificate secondo il criterio della natura - e non vi sono entrate straordinarie di nessun genere. Il *rendiconto preventivo totale* risulta essere la somma del rendiconto preventivo ordinario e del rendiconto preventivo straordinaria.

Domanda 1. Determina: 1) Quanto dovrebbe essere la *pressione fiscale media e marginale diocesana*, per portare in pareggio ai sensi del canone 1260 (ovvero della terza parte del canone 1263): a) Il Bilancio ordinario (entrate ed uscite ordinarie); b) Il Bilancio straordinario (entrate ed uscite straordinarie); c) Il Bilancio totale. Conseguentemente, per ognuna delle tre fattispecie, calcola quanto paga *mediamente e marginalmente* ogni *contribuente*.

2) Quanto dovrebbe essere la *pressione fiscale media diocesana*, per portare in pareggio ai sensi del canone 1263, il Bilancio: a) Ordinario; b) Straordinario; c) Totale. Conseguentemente, per ognuna delle tre fattispecie, calcola quanto paga mediamente ogni *contribuente*.

3) Una volta effettuati tutti i conteggi, commenta brevemente alla luce dei principi di distribuzione del carattere fiscale.

Domanda 2. Per il tributo *pro-seminario* è deciso di applicare la decima della decima della decima sui redditi. Il seminario ha bisogno di entrate per 1.000 e si è deciso di applicare il *tax flat system*. Affinché venga rispettato il principio del bilancio di pareggio, determina: a) L'ammontare della deduzione d'imposta; b) L'ammontare della detrazione d'imposta; c) In generale, l'espressione che permette di avere un'imposta equivalente nel passaggio tra *sub a)* e *sub b)*.

Domanda 3. Il Consiglio per gli Affari Economici è orientato al sistema del *tax flat* così come hanno fatto i Vescovi americani. Ha preso come "famiglia campione" la famiglia di Concetta ed intende effettuare alcune "simulazioni". Vediamo la composizione della famiglia di Concetta. E' ancora sposata tradizionalmente con un uomo, ha due figli maggiori di tre anni. Lei porta a casa un reddito annuo di 250 ed il marito di 600. I figli non percepiscono redditi. Non ci sono detrazioni per tipo di reddito e l'ipotetica tabella per le aliquote a scaglioni è la TABELLA II:

TABELLA II: SCAGLIONI DI REDDITO E CORRISPONDENTI ALIQUOTE TRIBUTARIE

Scaglioni di reddito	Aliquota
0-150	23%
150-280	27%
280-550	38%
550-750	41%
Oltre 750	43%

Determina, con riferimento ai due coniugi ed all'intera famiglia (sempre che sia possibile), il *debito d'imposta*, l'*aliquota media* e l'*aliquota marginale*, con riferimento alle seguenti fattispecie: a) *Tassazione su base individuale*; b) *Tassazione su base individuale e detrazioni per familiari a carico* nel caso in cui i coniugi suddividono, in misura uguale fra loro, la detrazione per i figli a carico, che sono 3,67 per il coniuge con reddito minore e 2,16 per il coniuge con reddito maggiore; c) *Tassazione su base familiare*; d) *Tassazione su base familiare con applicazione del metodo del quoziente familiare* (coefficienti pari a 1 per ciascun genitore e 0,5 per ciascuno dei figli). Per ogni situazione effettua le relative valutazioni di merito.

Soluzione 1.1.1 Se si vuole conseguire il *bilancio ordinario in pareggio*, a fronte di *uscite ordinarie* pari a 300mila, ed *entrate extratributarie* per 260mila, si devono imporre tributi ordinari per 40mila. La pressione fiscale ordinaria [t] è il rapporto tra tributi [T] e la base imponibile [Y]. Generalmente [t] è il dato di partenza (variabile indipendente), mentre qui risulta essere il dato di arrivo (variabile dipendente). Il totale dei redditi diocesani risulta essere 1.800.000. Il quesito non ha chiesto di tassare ai sensi del c. 1263, per cui la base imponibile non differenzierà tra le diverse categorie reddituali. Le pressioni fiscali *media* e *marginali* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio ordinario è pari al 2,22%:

$$t = \frac{T}{Y} = \frac{40.000}{1.800.000} = 2,22\%$$

Siccome non viene effettuato alcun distinguo tra le varie categorie reddituali, il totale dei contribuenti risulta essere pari al totale dei vari contribuenti, e, quindi, pari 1.110, somma dei privati (1.000), delle persone giuridiche pubbliche (100) e delle persone giuridiche private (10). Siccome è stato utilizzato l'aggettivo "*medio*" (ovvero procapite) - e non "*effettivo*" - il *tributo ordinario procapite* pagato da ciascun contribuente si ottiene rapportando i *tributi ordinari totali* alle teste, con un carico individuale pari a 36,03:

$$T_{\text{procapiti}} = \frac{T}{\text{teste}} = \frac{40.000}{1.110} = 36,03$$

Soluzione 1.1.2 Se si vuole conseguire il *bilancio straordinario in pareggio*, a fronte di *uscite straordinarie* pari a 50mila, e con nessuna entrata straordinaria extratributaria, si devono imporre tributi straordinari per coprire la globalità delle uscite straordinarie, vale a dire per 50mila. La pressione fiscale *media* e *marginale* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio straordinario, risulta essere pari al 2,78%:

$$t = \frac{T}{Y} = \frac{50.000}{1.800.000} = 2,78\%$$

Seguendo lo stesso ragionamento visto alla seconda parte della risposta 1.2, il *tributo straordinario procapite* pagato da ciascuna contribuente si ottiene rapportando i *tributi straordinari totali* alle teste, con un carico individuale pari a 45,05:

$$T_{\text{procapiti}} = \frac{T}{\text{teste}} = \frac{50.000}{1.110} = 45,05$$

Soluzione 1.1.3 Se si vuole conseguire il *bilancio totale in pareggio*, allora le entrate complessive saranno pari alla somma richiesta per avere il pareggio del bilancio ordinario (40mila) e del bilancio straordinario (50mila), per un totale complessivo di 90mila. La pressione fiscale *media e marginale* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio totale risulta essere pari al 5%:

$$t_{mc} = T_{ma} = \frac{T}{Y} = \frac{90.000}{1.800.000} = 5\%$$

Per verificare che non ci siano errori di calcolo, *stante la stessa base imponibile (somma dei redditi) - per cui è possibile sommare le percentuali* (non sarà poi dopo così nella risposta successiva), la *pressione fiscale totale* (5%) è pari alla somma della *pressione fiscale ordinaria* (2,22%) e della *pressione fiscale straordinaria* (2,78%).

Seguendo lo stesso ragionamento visto alla seconda parte della risposta 1.2, il *tributo totale* procapite pagato da ciascuna contribuente si ottiene rapportando i *tributi totali* alle teste, con un carico individuale pari a 81,08:

$$T_{procapiti} = \frac{T}{teste} = \frac{90.000}{1.110} = 81,08$$

Per verificare che non ci siano errori di calcolo, *stante la stessa base imponibile (somma delle varie categorie dei contribuenti) - per cui è possibile sommare le percentuali* (non sarà poi dopo così nella risposta successiva), quanto viene pagato da ogni contribuente a livello totale (81,08) è pari alla somma di quanto paga ogni contribuente a livello ordinario (36,03) ed a livello straordinario (45,05).

Soluzione 1.2.1 Come già visto alla soluzione 1.1.1, i tributi ordinari da imporre sono sempre 40mila. Bisogna però vedere chi paga questi tributi, ed andare ad identificare i relativi ammontari reddituali. Per la prima parte del c. 1263 sono soltanto le *persone giuridiche pubbliche*. Rifacendo i conteggi, la pressione fiscale *media e marginale* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio totale, risultano essere pari al 13,33%:

$$t_{mc} = T_{ma} = \frac{T}{Y} = \frac{40.000}{300.000} = 13,33\%$$

Attenzione che questa pressione fiscale si rapporta al reddito della categoria delle *persone giuridiche pubbliche* (100), nulla rilevando se qualche persona giuridica non ha redditi, come l'*istituto che vive di sola carità elemosine*, ovvero lo *studentato religioso*. Questo perché si è chiesta l'incidenza media (procapite) e non quella effettiva. Il *tributo ordinario procapite* pagato da ciascuna contribuente si ottiene rapportando i tributi ordinari totali alle teste, con un carico individuale pari a 400:

$$T_{\text{procapiti}} = \frac{T}{\text{teste}} = \frac{40.000}{100} = 400$$

Soluzione 1.2.2 Come già visto alla soluzione 1.1.2, i tributi straordinari da imporre sono sempre 50mila. Bisogna però vedere chi paga questi tributi, ed andare ad identificare i relativi ammontari reddituali. Per la seconda parte del c. 1263, sono le *persone fisiche*, le *persone giuridiche pubbliche*, e le *persone giuridiche private*. Dal punto di vista numerico, la pressione fiscale *media* e *marginale* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio totale, risultano essere pari al risultato indicato nella soluzione 1.1.2, vale a dire allo 2,78%:

$$t_{\text{me}} = T_{\text{ma}} = \frac{T}{Y} = \frac{50.000}{1.800.000} = 2,78\%$$

Seguendo lo stesso ragionamento visto alla seconda parte della soluzione 1.1.2, il *tributo straordinario procapite* pagato da ciascuna contribuente si ottiene rapportando i *tributi straordinari totali* alle teste, con un carico individuale pari a 45,05:

$$T_{\text{procapiti}} = \frac{T}{\text{teste}} = \frac{90.000}{1.110} = 45,05$$

Soluzione 1.2.3. Se si vuole conseguire il *bilancio totale in pareggio*, allora le entrate complessive saranno pari alla somma richiesta per avere in pareggio sia il bilancio ordinario (40mila) sia il bilancio straordinario (50mila), per un totale complessivo di 90mila. La pressione fiscale *media* e *marginale* (coincidono in questo caso, trattandosi di imposte variabili proporzionali, e non progressive o regressive) per avere il pareggio del bilancio totale, risultano essere pari al 5%:

$$t_{\text{me}} = T_{\text{ma}} = \frac{T}{Y} = \frac{90.000}{1.800.000} = 5\%$$

Non possiamo verificare che non ci siano errori di calcolo, *stante la diversa base imponibile (somma dei redditi) - per cui è non possibile sommare le percentuali* (così non è stato nella risposta precedente). Infatti la *pressione fiscale totale* (5%) non può essere ottenuta sommando la *pressione ordinaria* delle persone giuridiche pubbliche (13,33%) con la pressione tributaria straordinaria di tutte le categorie dei contribuente (2,78%).

Attenzione a non seguire lo stesso ragionamento visto alla seconda parte della risposta 1.1.2, ove verrebbe voglia di identificare il *tributo totale procapite* pagato da ciascuna contribuente riportando i *tributi totali* alle teste, che effettivamente hanno partecipato al pagamento: sono state 100 per il tributo ordinario, e 1.110 per il tributo straordinario. In tal caso dobbiamo tener conto che le persone giuridiche pubbliche hanno partecipato sia al pagamento del tributo dell'ordinario sia a quello straordinario. Le persone fisiche e le persone giuridiche private hanno, per contro, partecipato soltanto a quello straordinario. Bisogna allora costruire la TABELLA III:

TABELLA III: TASSAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEL CANONE 1263

Categoria contribuente	Numero Contribuenti	Tributo ordinario Procapite	Tributo straordinario procapite	Tributo totale Procapite	Gettito totale per ogni categoria
Persona giuridica pubblica	100	400	45,045	445,045	44.504,5
Persona giuridica privata	10	=	45,045	45,045	450,45
Persona fisica	1.000	=	45,045	45,045	45.045
Totale	1.110				90.000

La quadratura, per verificare che i conteggi siano stati correttamente effettuati, si ottengono moltiplicando la seconda colonna (*numero dei contribuenti*) per la quinta colonna (*tributo totale procapite*), così da ottenere la sesta colonna (*gettito totale per ogni categoria*). Il totale dell'ultima colonna dà, infatti, 90.000 (89.999,95, per la precisione: si sono presi tre decimali soltanto).

Se vogliamo effettuare riepilogare i due sistemi di tassazione, quelli di cui ai canoni 1260 e 1263, possiamo riepilogare il tutto nella TABELLA IV (il totale risulta essere effettivamente 89.998,8, in quanto si sono presi soltanto tre decimali nei calcoli):

TABELLA IV: TASSAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEL CANONE 1260

Categoria contribuente	Numero Contribuenti	Tributo ordinario Procapite	Tributo straordinario procapite	Tributo totale Procapite	Gettito totale per ogni categoria
Persona giuridica pubblica	100	36,03	45,045	81,08	8.108
Persona giuridica privata	10	36,03	45,045	81,08	8.108
Persona fisica	1.000	36,03	45,045	81,08	81.080
Totale	1.110				90.000

OSSERVAZIONI. a) Le persone giuridiche pubbliche sopportano con il sistema del canone 1263 il maggior peso tributario, in quanto esse si fanno carico di tutte del disavanzo corrente, pagando ben 400 a testa, a differenza del sistema di tassazione del canone 1260, ove tutti vengono tassati, con una tassazione di 36,03:

b) Anche se le persone giuridiche private pagano quanto le persone fisiche, con il canone 1263 si ha un pagamento inferiore (45.045) rispetto al sistema del canone 1260 (81,08).

c) Pertanto, ragionando con i **principi tributari** (si rinvia alla TABELLA 2.2.2.2), si potrebbe dire che il canone 1263 violerebbe il *principio dell'equità orizzontale*, in quanto le persone giuridiche non hanno lo stesso trattamento tra persone giuridiche pubbliche (400) e persone giuridiche private (0). Ma anche il *principio dell'equità verticale*, in quanto le persone giuridiche private pagano quanto le persone fisiche (45,045). Non possiamo svolgere argomentazioni su tutti gli altri principi della TABELLA 2.2.2.2, perché non si conoscono le regole dell'imposta.

Soluzione 2.1. Il tributo *pro-seminario* è pari all'1 per mille (la decima della decima della decima). L'un per mille applicato al reddito globale porterebbe ad un ammontare complessivo di 1.800. Troppo se si vuole rispettare il principio di pareggio, tenuto conto che bisogna avere entrate per 1.500. Allora bisogna introdurre quella **detrazione** di imposta tale che – oltre a permettere di applicare il *flat rate* – permetta anche di rispettare il pareggio di bilancio. Infatti la deduzione diventa qui l'incognita che si sta cercando.

Dalla lettura dell'esempio 2.3 si ricorda che la *progressività per detrazione* si ha quando l'aliquota è costante ed è previsto un reddito minimo esente, per cui si applica un'aliquota costante a tutti i livelli di base imponibile, e si detrae da quel valore un ammontare uguale fisso [d] per tutti i contribuenti:

$$T = \tau^* Y - d, \text{ con } d \geq 0, \text{ e } 1 > b > 0$$

Partiamo, dapprima, dalla TABELLA I, e determinando il reddito procapite, dividendo il reddito complessivo di ogni categoria (*terza colonna*) per il numero di soggetti di ogni categoria (*seconda colonna*), ed otteniamo la TABELLA V:

TABELLA V: REDDITI PRO-CAPITI

Soggetti	Numero	Reddito complessivo	Reddito procapite
Persone fisiche	1.000	1.000.000	1.000
Persone giuridiche pubbliche	100	300.000	3.000
Persone giuridiche private	10	500.000	50.000

Ora si deve togliere a ciascun gettito quella detrazione dal reddito medio di ogni categoria tale che venga rispettato il vincolo di bilancio (i valori da 1 a 1110 rappresentano il numero di contribuenti):

$$T = \sum_1^{1110} (t + Y) - x$$

$$1.500 = (0,001*1.000 - x)*1.000 + (0,001*3.000 - x)*100 + (0,001*50.000 - x)*10$$

Nella soprastante espressione, il *gettito totale delle persone fisiche* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone fisiche per il numero delle persone fisiche (1.000). Il gettito procapite delle persone fisiche si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sul reddito delle persone fisiche (1.000) e sottraendo la detrazione (x).

Il *gettito totale delle persone giuridiche pubbliche* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone giuridiche pubbliche per il *numero* delle persone giuridiche pubbliche (100). Il gettito procapite delle persone giuridiche pubbliche si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sul reddito delle persone giuridiche pubbliche (3.000) e sottraendo la detrazione (x).

Il *gettito totale delle persone giuridiche private* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone giuridiche private per il *numero* delle persone giuridiche private (10). Il gettito procapite delle persone giuridiche private si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sul reddito delle persone giuridiche private (50.000) e sottraendo la detrazione (x). Pertanto si ha:

$$1.500 = (1 - x)*1.000 + (3 - x)*100 + (50 - x)*10$$

$$1.500 = 1.000 - 1.000*x + 300 - 100 x + 500 - 10*x$$

$$300 = 1.110 x, \text{ cioè } x=0,2727$$

Questa è la detrazione media tale che, se applicata a ciascun contribuente, permette, con un'aliquota dell'1 per mille, di rispettare il *principio del bilancio in pareggio*. Si noti che trattasi di detrazione media perché abbiamo considerato dei redditi medi. Nel caso pratico, poi, si deve tener conto del *range* dei singoli contribuenti.

Soluzione 2.2. In questo caso si deve introdurre quella deduzione di imposta tale che – oltre a permettere di applicare il *flat-rate* – permetta anche di rispettare il pareggio di bilancio. Infatti la deduzione diventa qui l'incognita che si sta cercando.

Dalla lettura dell'esempio 2.3.1.4 si ricorda che la *progressività per deduzione* si ha quando l'aliquota è costante ma si applica alla differenza tra la base imponibile ed un ammontare fisso [D] per tutti i contribuenti, come nella sottostante espressione

$$T = t^* (Y - D), \text{ con } D \geq 0, \text{ e } 1 > b > 0$$

Ora si deve togliere a ciascun gettito quella detrazione dal reddito medio di ogni categoria tale che venga rispettato il vincolo di bilancio (i valori da 1 a 1110 rappresentano il numero di contribuenti):

$$T = \sum_1^{1110} t^* (Y - x)$$

$$1.500 = 0,001 \cdot (1.000 - x) \cdot 1.000 + 0,001 \cdot (3.000 - x) \cdot 100 + 0,001 \cdot (50.000 - x) \cdot 10$$

Nella soprastante espressione, *il gettito totale delle persone fisiche* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone fisiche per il *numero* delle persone fisiche (1.000). Il *gettito procapite* delle persone fisiche si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sulla differenza tra reddito delle persone fisiche (1.000) e la deduzione (x).

Il *gettito totale delle persone giuridiche pubbliche* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone giuridiche pubbliche per il numero delle persone giuridiche pubbliche (**100**). Il *gettito procapite* delle persone giuridiche pubbliche si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sulla differenza tra reddito delle persone giuridiche pubbliche (**3.000**) e la deduzione (x).

Il *gettito totale delle persone giuridiche private* si ottiene moltiplicando il *gettito procapite* delle persone giuridiche private per il numero delle persone giuridiche private (10). Il *gettito procapite* delle persone giuridiche private si ottiene moltiplicando l'aliquota dell'un per mille sulla differenza tra reddito delle persone giuridiche private (50.000) e la deduzione (x). Pertanto si ha:

$$1.500 = (1 - 0,001*x)*1.000 + (3 - 0,001*x)*100 + (50 - 0,001*x)*10$$

$$1.500 = 1.000 - x + 300 - 0,1*x + 500 - 0,01*x$$

$$300 = 1,110*x, \text{ cioè } x=270,27$$

Questa è la deduzione media tale che, se applicata a ciascun contribuente, permette, con un'aliquota dell'1 per mille, di rispettare il *principio del bilancio in pareggio*. Si noti che trattasi di deduzione media, perché abbiamo considerato dei redditi medi.

Soluzione 2.3. Partiamo dalle espressioni relative alla progressività dell'imposta per detrazione [d] e la progressività dell'imposta per deduzione [D]:

$$T = t^* Y - d$$

$$T = t^* (Y - D)$$

$$t^* Y - d = t^* (Y - D)$$

$$t^* Y - d = t^* Y - t^* D, \text{ cioè } d = t^* D$$

Vediamo se effettivamente quadra con i risultati che abbiamo visto precedentemente, ove nella soluzione precedente la deduzione è pari a 270,27, e l'aliquota è l'un per mille. In questo caso abbiamo la conferma della bontà dei risultati ottenuti:

$$d = t^* D = 0,001 * 270,27 = 2,7027$$

Soluzione 3.1. Il reddito di Concetta [Y_C] è 250, quello del marito [Y_M] è 600, quello della famiglia [Y_F] è 850. Sono una famiglia con un reddito inferiore rispetto a quello medio (1.000). Per quanto riguarda la *tassazione su base individuale*, si ha per Concetta un debito d'imposta pari a 61,50, ottenuto con la sottostante espressione:

$$T_C = 150*0,23 + 100*0,27 = 61,50$$

La collocazione del reddito di 250 è avvenuto per 150 nella totalità del primo scaglione (va da 0 a 150). La differenza di 100 (250 meno 150) è stata collocata tutto nel secondo scaglione (va da 150 a 280), perché capiente (il secondo scaglione può contenere sino a 130, ottenuto quale differenza tra il limite superiore dello scaglione (280) ed il limite inferiore (150)).

L'aliquota marginale è quella del 27 per cento, vale a dire l'ultimo scaglione toccato dal reddito, e l'aliquota media è data dal rapporto tra il debito d'imposta (61,50) ed il reddito (250), ed è pari al 24,60%, come nelle due sottostanti espressioni:

$$t_{ma} = 0,27 = 27\%;$$

$$t_{mc} = \frac{61,50}{250} = 0,2460 = 24,60\%$$

Seguendo lo stesso canovaccio di prima, la tassazione su base individuale comporta per il marito un debito d'imposta pari a 192,70, come ottenuto con la sottostante espressione:

$$T_M = 150*0,23 + 130*0,27 + 270*0,38 + 50*0,41$$

$$T_M = 34,5 + 35,1 + 102,6 + 20,5 = 192,70$$

La collocazione del reddito di 250 è avvenuto per 150 nella totalità del primo scaglione (va da 0 a 150). La collocazione del reddito di 130 è avvenuto per 130 nella totalità del secondo scaglione (va da 150 a 280). La collocazione del reddito di 270 è avvenuto per 270 nella totalità del terzo scaglione (va da 2800 a 550). La differenza di 50 (600 meno 550) è stata collocata tutto nel quarto scaglione (va da 550 a 750), perché capiente (il quarto scaglione può contenere sino a 200, ottenuto quale differenza tra il limite superiore dello scaglione (750) ed il limite inferiore (550).

L'aliquota marginale è quella del 41 per cento, vale a dire l'ultimo scaglione toccato dal reddito, e l'aliquota media è data dal rapporto tra il debito d'imposta (192,70) ed il reddito (600), ed è pari al 32,10%, come nelle sottostanti espressioni:

$$t_{ma} = 0,41 = 41\%$$

$$t_{mc} = \frac{192,70}{600} = 0,3210 = 32,10\%$$

La tassazione della famiglia nel suo complesso è pari alla somma dei due tributi (254,20), che, rapporto alla somma dei due redditi (850), comporta un'aliquota media pari al 29,90%, come nelle sottostanti espressione:

$$t_{ma} = 0,41 = 41\%$$

$$t_{mc} = \frac{61,50 + 192,70}{250 + 600} = 0,2990 = 29,90\%$$

Soluzione 3.2. Relativamente alla *tassazione su base individuale e detrazioni per figli a carico*, si parte dai dati di cui alla Soluzione 3.1. L'introduzione della detrazione per figli a carico riduce il debito d'imposta per ciascun coniuge. Per Concetta, a fronte di un reddito di 250 ed un tributo di 61,50, spetta una detrazione di 3,67 per ciascuno dei due figli, e, pertanto, l'imposta netta è pari a 54,16. Non cambia l'aliquota marginale, che sarà sempre pari al 27 per cento. Cambia, però, l'aliquota media, che si ottiene rapportando l'imposta netta, pari a 54,16, al reddito di 259, per arrivare a 21,66 per cento, come nelle sottostanti espressioni:

$$t_{ma} = 0,27 = 27\%$$

$$t_{mc} = \frac{54,16}{259} = 0,2166 = 21,66\%$$

Per il marito di Concetta, a fronte di un reddito di 600 ed un tributo di 192,70, spetta una detrazione di 3,67 per ciascuno dei due figli, e, pertanto, l'imposta netta è pari a 188,38. Non cambia l'aliquota marginale, che sarà sempre pari al 41 per cento. Cambia, però, l'aliquota media, che si ottiene rapportando l'imposta netta, pari a 188,38 al reddito di 600, per arrivare al 31,40 per cento, come nelle sottostanti espressioni:

$$t_{ma} = 0,41 = 41\%$$

$$t_{mc} = \frac{188,38}{600} = 0,3140 = 31,40\%$$

Per la famiglia la tassazione complessiva risulta essere pari a quella di Concetta (54,16) e del marito (188,38), per complessive 242,54, che, suddiviso per il reddito complessivo (850), porta ad un'aliquota media di 28,53% (non possiamo parlare di aliquota marginale), come nella sottostante espressione:

$$t_{mc} = \frac{54,16 + 188,38}{242,54} = 0,2853 = 28,53\%$$

OSSERVAZIONE. Con l'introduzione delle detrazioni per figli a carico si ha una riduzione del debito d'imposta totale e quindi dell'aliquota media su base familiare. Vengono lasciate invariate le aliquote marginali individuali. Non si ha nessuna variazione degli incentivi individuali all'offerta di lavoro.

Soluzione 3.3. Basta seguire la stessa ratio già illustrata alle **Soluzione 3.1** e **Soluzione 3.2**. Relativamente alla *tassazione su base familiare*, la base imponibile è il reddito familiare $[Y_f]$, vale a dire la somma dei redditi di marito (600) e di moglie (250), come nella sottostante espressione:

$$Y_f = 600 + 250 = 850$$

I tributi da pagare complessivamente sulla famiglia, si ottengono dividendo gli 850 in funzione degli scaglioni delle varie imposte, e poi moltiplicare per le corrispondenti aliquote, come nella sottostante espressione:

$$T = 150 \cdot 0,23 + 130 \cdot 0,27 + 270 \cdot 0,38 + 200 \cdot 0,41 + 100 \cdot 0,43$$

$$T = 34,5 + 35,1 + 102,6 + 82 + 43 = 297,2$$

L'aliquota marginale è quella del 43 per cento per entrambi i coniugi, vale a dire l'ultimo scaglione toccato dal reddito.

$$t_{ma} = 0,43 = 43\%$$

E' indifferente sapere se l'unità addizionale del reddito viene conseguita da Concetta o da suo marito. L'aliquota media è data dal rapporto tra il debito d'imposta (297,20) ed il reddito (850), ed è pari al 34,96%, come nelle sottostanti espressioni:

$$t_{mc} = \frac{297,2}{850} = 0,3496 = 34,96\%$$

OSSERVAZIONI. La tassazione su base familiare come soggetto passivo d'imposta, a parità di aliquote, porta ad un'imposizione più gravosa laddove il sistema di aliquote progressive. Risulta indifferente in caso di aliquote proporzionali. E risulta essere più vantaggio con aliquote regressive. Ciò potrebbe portare a disincentivare l'offerta di lavoro femminile (insomma, Concetta potrebbe fare la casalinga *full-time*).

Soluzione 3.4 Vediamo la *tassazione su base familiare* con quoziente familiare. Prima otteniamo il quoziente [q] dividendo la somma dei redditi per la somma dei coefficienti [c] (dimensione fiscale della famiglia), come nella sottostante espressione:

$$q = \frac{\sum Y}{\sum C} = \frac{850}{1 + 1 + 0,5 + 0,5} = 283,33$$

La scala delle aliquote, seguendo sempre la stessa logica, viene applicata all'ammontare del quoziente familiare [T_q]:

$$T_q = 150 \cdot 0,23 + 130 \cdot 0,27 + 3,33 \cdot 0,38 = 70,8654$$

Il debito tributario che deve essere pagato con il quoziente familiare [F_c] si ottiene moltiplicando quanto è stato ottenuto precedentemente per la dimensione fiscale della famiglia:

$$F_c = T_q \cdot (\sum C) = 70,8654 \cdot 3 = 212,59$$

L'aliquota marginale sarà pari al 38 per cento, mentre quella media si ottiene rapportando i tributi pagati (212,59) al reddito familiare (850), ed è pari al 25,01%.

$$t_{ma} = 0,38 = 38\%$$

$$t_{me} = \frac{212,59}{250 + 600} = 0,2501 = 25,01\%$$

OSSERVAZIONE. L'aliquota marginale, che risulta applicando il metodo del quoziente familiare, è intermedia rispetto alle aliquote marginali ottenute con la tassazione su base individuale. Ciò potrebbe disincentivare l'offerta di lavoro del coniuge con reddito inferiore, per il quale l'aliquota marginale è aumentata dal 27 al 38 per cento. Viceversa, potrebbe incentivare l'offerta di lavoro del coniuge con reddito maggiore, per il quale il valore dell'aliquota marginale scende dal 41 al 38 per cento.

Il Consiglio degli Affari Economici è rimasto contento del tuo operato. Siccome le casse diocesane sono ancora asfittiche, tocca a Concetta invitarti a cena: se sei AVATAR, puoi portare Birgitta, con la quale ti sei da poco fidanzato... se sei Avatara, puoi portare tranquillamente il tuo *partner*!



Avatar fidanzato con Birgitta

CONCLUSIONE

LO STATUS QUAESTIONIS

1. IL FONDAMENTO BIBLICO E GIURIDICO. Le pagine che hanno preceduto hanno *teologicamente* fondato il diritto canonico tributario latino ed orientale, che partono dalla Bibbia, passano dai documenti magisteriali, per poi arrivare al diritto canonico, dapprima quello latino con il CIC del 1983, e poi a quello del CCEO del 1990, a cui hanno fatto seguito alcuni diritti particolari, come quello della CHIESA GRECO-CATTOLICA UCRAINA, la CHIESA SIRO-MARONITA, e la CHIESA SIRO-MALABARESE.

2. LA CANONIZZAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE. Il *tributo ecclesiastico*, diocesano od eparchiale, è come qualsiasi **altro tributo “civile”**, e soggiace alle norme che ne regolano la nascita, con il *decreto diocesano od eparchiale istitutivo del tributo, la base imponibile, il soggetto attivo, il soggetto passivo, l'aliquota, le esenzioni, le franchigie, l'accertamento, la riscossione, ed il contenzioso*. Ciò è notevole, perché permette la **“canonizzazione”** *latu sensu* dei principi e delle fattispecie dei diritti tributari civili, nonché della scienza delle finanze. Ed è per questo che gran parte del secondo capitolo.

3. LE ENTRATE TRIBUTARIE. La visione del tributo è stata inserita nella più vasta composizione delle *entrate tributarie*, e, perché ce ne sono tante altre, le cosiddette *entrate extratributarie*, che, tutte insieme, costituiscono le entrate finanziarie della Diocesi o dell'Eparchia. Da qui anche il necessario richiamo ai principi di formazione del bilancio, o, ed ai corrispondenti equilibri con riferimento alle entrate correnti sia con riferimento alle entrate in conto capitale.

4. IL TRIBUTO ECCLESIASTICO NEL CIC E NEL CCEO. Sono da sottolineare almeno *tre grandissime differenze* tra il diritto canonico latino ed il diritto canonico orientale, verosimilmente frutto della maturazione dei sette anni che hanno separato la promulgazione dei due codici.

In *primo luogo*, il superamento della distinzione tra tributo ordinario e tributario straordinario, tanto caro al CIC, ma di nessuna utilità pratica del CCEO. Tale distinzione poggia sulla *“gravi necessità”* che solo nel CIC legittimerebbero questa imposizione.

La definizione ontologica della condizione rischia di essere oggetto di interpretazione parziale. La dottrina non spiega nulla. Vediamo due possibili cause, quella *quantitativa, misurabile*, e quella *qualitativa, sono valutabile*:

- *Aspetto quantitativo.* Trattasi delle gravi difficoltà *del periodo*, vale a dire della singola annualità, oppure quelle stratificate, ovvero in termini matematici il *flusso* (la *variazione dello stock*) o lo *stock* stesso.

Facciamo un esempio numerico. La Diocesi A non ha alcun debito ad inizio anno, ma quest'anno ne fa per 100. La Diocesi B ha debiti pregressi per 10mila, e ne contrae ulteriori 50. E' ovvio che se ragioniamo per grandezze flusso la prima si è indebitata per quell'anno di più della seconda, ma se si ragiona sul cumulato i 100 della A sono inferiori ai 10.050 della Diocesi B.

- *Aspetto qualitativo.* Sarebbe interessante poi capisce le cause che hanno generato il debito o la variazione del debito, perché diverse sono le ragioni, e quindi diverse le giustificazioni di un debito rispetto all'altro.

Continuiamo con l'esempio precedente. La Diocesi A senza debito ne contrae uno quest'anno per 100 perché ha rinnovato il parco auto del Vescovo. La Diocesi B ha debiti pregressi per 10mila, e ne contrae ulteriori 50 per terminare la costruzione di un apposito edificio da adibire come **centro pastorale**.

E' ovvio che la Diocesi B è solo *formalmente* indebitata, ma non lo è sostanzialmente, perché a fronte dell'accessione della passività, negli anni pregressi e nell'anno incorso, si ha una contropartita di pari importo costituita dall'immobile del Centro Pastorale, che potrà, occorrendo, in un futuro sempre essere monetizzata, e quand'anche non si riuscisse, almeno dal punto di vista bilancistico risulta essere del tutto neutro

In *secondo luogo*, l'assenza della "*modestia*" nella proporzionalità della tassazione, limite presente solo nel CIC e non anche nel CCEO. Il CCEO risulta essere molto più pratico, perché ha probabilmente fatto proprio il principio che le entrate di bilancio, tra cui quelle tributarie, sono decise dalle uscite, e, conseguentemente, l'aggettivo "*modesto*" risulta essere una mera enunciazione di principio, il *tamquam non esse!*

In *terzo luogo*, il CCEO ha delegato al diritto particolare la tassazione delle persone fisiche, attribuendo la massima elasticità alle condizioni che nel legittimano l'istituzione. Il diritto particolare del CCEO nella Chiesa siro-malabarese e siro-maronita esplicitamente fanno riferimento alle spese per la gestione delle parrocchie ovvero per aiutare i poveri.

Viene così rimossa quella condizione rappresentata dalla "*grave necessità*" che amplifica quei limitati quantitativi e qualitativi già riferibili al tributo ordinario.

LA SECONDA PARTE IN ITINERE

Le presenti pagine hanno risposto a soltanto due, delle **tre** domande, che ci siamo posti:

- a) *Diritto Canonico Tributario*, **fondamento** (e quindi risponde alla domanda: **per ch ?**;
- b) *Diritto canonico tributario*, **applicazione** (e, quindi, risponde alla domanda: **per chi?**

Rimane ancora da rispondere alla *domanda c)*, *Diritto canonico tributario: gestione* (e, quindi, risponde alla domanda: **per cosa** (come)? Essa sar  oggetto di una seconda parte. La materia verr  allora analizzata prevalentemente sotto un *profilo “giuridico”*, cos  da poter fondare un:

- DIRITTO CANONICO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO per quanto riguarda la formazione dei decreti generali istituiti del tributo ed i decreti singolari per l’accertamento dello stesso;
- DIRITTO CANONICO PROCESSUALE TRIBUTARIO *in via amministrativa* per i ricorsi gerarchici ed *in via giurisdizionale* per i ricorsi di fronte al Tribunale della Segnatura Apostolica;
- DIRITTO CANONICO PENALE TRIBUTARIO per quanto concerne l’irrogazione delle sanzioni penali in questo campo.



Avatara con il suo partner

ELENCO DELLE CITAZIONI BIBLICHE

Citazione	Pagina
<i>At</i> 2,42-45	38
<i>At</i> 4,32-35	38
<i>At</i> 6,1b	43
<i>At</i> 9,36	44
<i>At</i> 10,2-4	44
<i>At</i> 8,1-3	39
<i>At</i> 20,33-35	40
<i>At</i> 22,21	45
<i>At</i> 24,17	33
<i>1Cor</i> 7,3	46
<i>1Cor</i> 9,14-18	38, 39
<i>1Cor</i> 11,28	38
<i>1Cor</i> 16,1-5	31, 37
<i>2Cor</i> 8,3-4	33
<i>2Cor</i> 8,7b. 10-15	34, 35
<i>2Cor</i> 8,16-21	35
<i>2Cor</i> 9,1-7	31, 36, 37
<i>2Cor</i> 9,6-7	37
<i>2Cor</i> 31,4-6	27
<i>Dt</i> 10,17-18	30
<i>Dt</i> 12,11	29
<i>Dt</i> 12,17	29
<i>Dt</i> 14,28-29	30
<i>Dt</i> 24,17-18	30
<i>Eb</i> 7,2	26
<i>Es</i> 22,21-22	30
<i>Fil</i> 4,10-13	43
<i>Gal</i> 6,6	41

<i>Gen</i> 3,4	25
<i>Gen</i> 14,18-20	26
<i>Gen</i> 28,20-22	26
<i>IGv</i> 3,16-18	37
<i>Gv</i> 12,24	46, 47, 48
<i>Lc</i> 11,42	31
<i>Lc</i> 12,34	45
<i>Mc</i> 12,17	31
<i>Ml</i> 3,7-10	27
<i>Ml</i> 3,10	31
<i>Mt</i> 23,23	30
<i>Ne</i> 7,70-73	27
<i>Ne</i> 10,38	27
<i>Ne</i> 13,12	27
<i>Nm</i> 18,24	28
<i>IPt</i> 5,1-12	32, 41
<i>Qo</i> 7,29	32
<i>Rm</i> 15,3-314	33
<i>ISam</i> 8,15	28
<i>ITs</i> 2,9	40
<i>1Tim</i> 5,3. 5-8	43, 44
<i>1Tim</i> 5,7-8	35
<i>1Tim</i> 5,17-18	41
<i>1Tim</i> 6,10	32
<i>ITs</i> 3,6-10	39

ELENCO DELLE CITAZIONI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA

Citazione	Pagina
CCEO 25	58, 87
CCEO 314	58, 89
CCEO 1011	58, 87
CCEO 1012	58, 89
CCEO 1013	58
CCEO 1014	58, 89
CCEO 1016	58
CIC 222	56, 87, 91
CIC 238	91
CIC 264	56, 79, 93
CIC 368	91
CIC 443	91
CIC 449	91
CIC 515	91
CIC 1028	97
CIC 1258	91
CIC 1260	56, 87, 91, 93, 94
CIC 1262	56, 91
CIC 1263	56, 89, 93, 96, 120, 121, 128
CIC 1264	56
CIC 1266	56, 89, 93
CIC 1267	56
CIC 1271	56, 87, 121
CIC 1284	96
Concilio di Basilea Ferrara II sess. 22	50
Concilio Lateranense IV cost. 54	46
Concilio Lateranense IV cost. 46	47

Concilio Lateranense IV cost. 55	47
Concilio Lateranense IV cost. 56	48
Concilio Lateranense IV cost. 61	48
Concilio di Lione II cost. 24	49
<i>Mater et Magister</i> 120	52
<i>Rerum Novarum</i> 26	50
<i>Rerum Novarum</i> 35	50

ELENCO DELLE FIGURE

Numero Figura	Descrizione	Pagina
1.3.4.1	Diritti canonici tributari speciali italiano, americano e spagnolo	63
1.3.4.2	Diritti canonici tributari speciali piemontese, lombardo e laziale	64
1.3.4.3	Diritti canonici tributari speciali nelle diocesi di Torino, Cuneo e Saluzzo	64
1.3.4.4	Diritti canonici tributari speciali dei seminari di Torino, Roma e Madrid	65
1.3.5.1	Sistemi di diritti tributari ecclesiastici nazionali	66
1.3.6.1	Rappresentazione delle entrate ecclesiastiche	67
1.3.6.2	I sottoinsiemi del diritto canonico	68
1.3.8.1	Relazioni del diritto canonico tributario con le altre specializzazioni canoniche	69
1.3.9.1	Relazioni del diritto canonico tributario con le altre scienze	70
1.3.9.2	Relazioni del diritto canonico tributario con le altre scienze giuridiche	71
1.3.9.3	Relazioni del diritto canonico tributario con il diritto tributario	71
2.1.1.1	I soggetti passivi dell'imposizione con norma universale	88
2.1.1.2	I soggetti passivi dell'imposizione con norma particolare	89
2.1.2.1	I soggetti attivi dell'imposizione con norme generali	91
2.1.2.2	Diversi livelli di tassazione	92
2.1.2.3	Possibili tassazioni verticali	93
2.1.2.4	I soggetti attivi dell'imposizione con norma particolare	94
2.2.6.1	Curva di <i>Laffer</i>	108
2.3.3.1	Flussi reali e monetari di imprese e famiglie	118
2.3.4.1	Rappresentazione dei tributi generali	119
2.3.5.1	Rappresentazione dei tributi ecclesiastici speciali	119

ELENCO DELLE TABELLE

Numero Tabella	Oggetto	Pagina
I.1.1.1	Le decime nell'Antico Testamento	25
I.1.1.2	Tipi di decime	28
I.1.2.1	Le decime nel Nuovo Testamento	30
I.1.2.2	I principi del dare	31
I.1.2.3	Letteratura paolina	33
I.1.2.4	Letteratura paolina	39
I.1.2.5	Bisogni degli anziani e dei pastori	41
I.1.2.6	Bisogni dei missionari	42
I.1.2.7	Bisogni delle vedove	43
I.1.2.8	Effetti delle benedizioni secondo Paolo	45
I.2.1.1	Concilio Lateranense IV	46
I.2.2.1	Concilio di Lione II	49
I.2.3.1	Concilio di Basilea Ferrara II	50
I.2.6.1	Insegnamenti di Papa Pio XII	51
I.2.8.1	Concilio Vaticano II	52
I.2.10.1	Principi di valutazione del sistema di tassazione pubblico negli USA	53
I.2.10.2	Modalità operative	54
I.3.1.1	Il Diritto Canonico Tributario nel CIC del 1983	56
I.3.1.2	Il Diritto Canonico Tributario nel CCEO del 1990	58
I.3.3.1	Varie definizioni di diritto	61
2.1.1.1	Soggetti Passivi dell'imposizione con norma universale nel CIC e CCEO	87
2.1.1.2	Soggetti Passivi dell'imposizione con norma particolare nel CIC e CCEO	89
2.1.2.1	Soggetti Attivi dell'imposizione con norme generali del CIC	91
2.1.2.2	Possibili tassazioni verticali	92

2.1.2.3	Soggetti Attivi dell'imposizione con norma particolare del CIC	93
2.2.1.1	Norme relative al bilancio nel CIC	96
2.2.1.2	Norme relative al bilancio nel CCEO	97
2.2.1.3	Documenti del bilancio	97
2.2.1.4	Principi relativi al bilancio	99
2.2.2.1	Classificazione delle Entrate	99
2.2.2.2	Principi tributari	101
2.2.3.1	Classificazione delle imposte dal punto di vista qualitativo	102
2.2.5.1	L'incidenza delle imposte	104
2.2.6.1	Principi distributivi del carico fiscale	107
2.2.7.1	Vincoli dell'azione	109
2.3.1.1	Elementi principali del tributo	110
2.3.2.1	Problematiche della tassazione	115
2.3.3.1	Classificazione delle imposte indirette	117
2.3.6.1	Elementi e condizioni richiesti per il tributo ordinario diocesano	120
2.3.6.2	Osservazioni relative al Soggetto Attivo	121
2.3.6.3	Osservazioni relative al Soggetto Passivo	123
2.3.6.4	Osservazioni relativa al presupposto impositivo	124
2.3.6.5	Osservazioni relative all'imponibile tributario	126
2.3.6.6	Osservazioni relative all'aliquota tributaria	127
2.3.6.7	Elementi e condizioni richiesti per il tributo straordinario	128
2.3.6.8	Differenze alla somma delle tabelle 2.3.6.2, 2.3.6.3 e 2.3.6.6	129
2.3.7.1	Elementi e condizioni richieste per il Tributo Eparchiale alle persone giuridiche	132
2.3.7.2	Osservazioni relative al Soggetto Attivo	132
2.3.7.3	Osservazioni relative alle persone giuridiche nel CCEO	134
2.3.7.4	Osservazioni relative al presupposto impositivo delle persone giuridiche nel CCEO	135

2.3.7.5	Osservazioni relative all'imponibile tributario nel CCEO	137
2.3.7.6	Osservazioni relative all'aliquota tributaria nel CCEO	138
2.3.7.7	Elementi e condizioni richieste per il Tributo Eparchiale alle persone fisiche	138
2.3.7.8	Diritto particolare della Chiesa Siro-Maronita	139
2.3.7.9	Diritto particolare della Chiesa Siro-Malabarese	139
2.3.7.10	Diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina	140
2.3.9.1	Elementi e condizioni richiesti per il tributo <i>pro-seminario</i>	143
2.3.9.2	Osservazioni relative al Soggetto Attivo nel CIC	144
2.3.9.3	Osservazioni relative al Soggetto Passivo nel CIC	145
2.3.9.4	Osservazioni relative al presupposto impositivo nel CIC	147
2.3.9.5	Osservazioni relative all'aliquota tributaria nel CIC	148
2.3.10.1	Elementi accessori del tributo nel CIC	149

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Termine esteso
a.C	Avanti Cristo
<i>At</i>	Atti
CIC	Codice di Diritto Canonico
CCEO	Codice dei canoni delle Chiese Orientali
<i>Cor</i>	Corinzi
<i>Ct</i>	Cantico dei Cantici
d.C	Dopo Cristo
<i>Dt</i>	Deuteronomio
<i>Eb</i>	Ebrei
<i>Es</i>	Esodo
<i>Fil</i>	Filippesi
<i>Gal</i>	Galati
<i>Gen</i>	Genesi
Gv	Giovanni
<i>Lc</i>	Luca
<i>Lv</i>	Levitico
<i>Mc</i>	Marco
<i>Mi</i>	Michea
<i>Ml</i>	Malachia
<i>MM</i>	<i>Mater et Magister</i>
<i>Mt</i>	Matteo
<i>Ne</i>	Neemia
<i>Nm</i>	Numeri
Pr	Precetto
<i>Pr</i>	Proverbi
<i>Pt</i>	Pietro
<i>Qo</i>	Qoelet
<i>Rm</i>	Romani

<i>RN</i>	<i>Rerum Novarum</i>
<i>Sam</i>	Samuele
<i>Tim</i>	Timoteo
<i>Ts</i>	Tessalonicesi

BIBLIOGRAFIA

La presente bibliografia riguarda sia il **presente volume**, composto da due capitoli, sia il **prossimo volume**, in corso di preparazione, composto dal terzo capitolo, già enunciato nelle varie parti del testo.

Agosti G., *Brevi cenni circa il diritto tributario canonico nel CCEO*, in “Iura Orientalia”, VII (2011).

Aimone P. V., *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Imposta ecclesiastica in Svizzera, uscita dalla Chiesa per ragioni fiscali e sanzioni canoniche*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 4 (1994).

Antonini L., *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Giuffrè, Milano 1996.

Aquino, F., *Por que a Igreja cobra esportulas e taxas?* in “<http://formacao.cancaonova.com/diversos/>”.

Aznar Gil F. R., *La administracion de los bienes temporales de la Iglesia*, Università di Salamanca, 1993.

Aznar Gil F. R., Cortés Diéguez M. M., López Zubillaga J. L., San José Prisco J., *Derecho Canónico, (Vol. II. El Derecho en la misión de la Iglesia)*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2006.

Barret, M. J., *The theological case for progressive taxation as applied to Diocesan taxes or assessments under Canon Law in the United States*, in “The Jurist” 63 (2003).

Begus C., *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Roma 2007.

Brown P. J., *The 1983 Code and Vatican II Ecclesiology: the principle of subsidiarity in Book V*, in “The Jurist. Studies Church Law and Ministry”, 69 (2009).

Brown R. E., J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, *Nuovo Grande Commentario Biblico*, a cura di F. Dalla Vecchia, G. Segalla, M. Vironda, Queriniana, 2002.

Brugnotto G., *Tipologia degli atti legislativi del Vescovo diocesano*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 20 (2007).

Bucci A., *Le radici storiche della formazione giuridica del concetto di bene ecclesiastico*, in “Apollinaris” 1-2 (2004).

Calvi M., *Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 1 (1988).

Calvi M., *Il Diritto particolare della Chiesa Italiana. Commenti alle delibere CEI*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 1 (1989).

Calvi M., *La produzione normativa della Conferenza Episcopale italiana*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 9 (1996).

Calvi M., *Norme circa la raccolta di offerte per necessità particolari. Commenti alle delibere CEI*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 1 (1995).

Cattaneo A., *La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le di missioni*

dalla Chiesa cantonale in Svizzera, in “Ius Ecclesiae”, XVI (2004).

Cebriá García M. D., *Los tributos en el ordenamiento canónico. Su praxis*, Universidad de Extremadura, da internet (dspace.unav.es/dspace/.../1/IC_Especial_35.pdf

Cecotti S., *Il dovere fiscale secondo la dottrina cattolica*, 15 dicembre 2013, in “<http://www.associazionelatorre.com/>”.

Cecotti S., *Pio XI e Pio XII e la tassazione iniqua*, 1 febbraio 2013, in “<http://www.associazionelatorre.com/>”.

CEI, *La Bibbia via verità e vita*, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2008.

Chiappetta L., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Edizioni Dehoniane, Roma 1994.

Chiappetta L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico Pastorale*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011.

Cito D., *Il Papa supremo Legislatore*, in “*Quaderni di Diritto ecclesiale*”, 13 (2000).

Coccopalmerio F., *La ‘consultività’ del Consiglio Pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici e della parrocchia* (cc. 536-537), in “*Quaderni di Diritto ecclesiale*”, 1 (1988).

Colella P., *La libertà religiosa nell’ordinamento canonico*, Edizione Jovene, Napoli 1993.

Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzioni in materia amministrativa*, in *Notiziario CEI*, 8/9 (2005).

Corecco E., *Dimettersi della chiesa per ragioni fiscali*, in “*Apollinaris*”, 55 (1982).

Cosciani C., *L’imposta straordinaria sul patrimonio*, Istituto Editoriale Galileo, Firenze.

Covre M. E., *Lei medieval permite à Igreja cobrar taxa*, in “www.diarioweb.com.br”

Cubeto Truyo A., Sanz Gómez R., *La asignación tributaria a la iglesia católica a través de la declaración del IRPF*, in Barrero Ortega A., Terol Becerra M. (a cura di), *La libertad religiosa en el estado socail*, Valencia 2008.

D’Ostillo F., *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Roma 2011.

Dafflon B., *Financing the Churches in Present-Day Switerland*, in “*Studia Canonica*”, 31 (1997).

De Albratrus A., *Cosa dire sulla Decima!*, in “<http://www.albratrus.org/>”.

De Luca G., *Manuale di Diritto Tributario*, Edizione Simone, Napoli 2014.

De Mita E., *Principi di diritto Tributario*, Giuffrè, Milano 2016.

De Mori M., *Il tributo ecclesiastico nella normativa codiciale attuale*, Dissertazione Dottorale, Pontificia Università Antonianum, Roma 1997.

De Paolis V., *Adnotationes ad responsa autentica*, in “*Periodica de re canonica*”, 80 (1991).

De Paolis V., *I beni temporali della Chiesa* (a cura di Perlasca A.), Edizioni Dehoniane, Milano 2012.

Del Giudice F., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Edizione Simone, Napoli 2015.

Falsitta G., *Manuale di Diritto Tributario*, Cedam Editori, Padova 2012.

Farinella P., *Date a Cesare quello che è di Cesare*, da “<http://www.paolofarinella.eur/>”.

Feliciani G., *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare*, in “*Quaderni di*

Diritto ecclesiale”, 3 (1995).

Feliciani G., *Tributi nella Chiesa Cattolica*, in “Enciclopedia del Diritto”, Editore Giuffrè, Milano 1992, Vol. XLV.

Feliciani G., *Tributi e tasse*, in “Nuovo dizionario di Diritto Canonico”, a cura di Corral Salvador C., De Paolis V., Ghirlanda G., Edizione San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993.

Fini V., *Integrazioni disciplinari: una categorizzazione polemica*, da “<http://www.asso-cia-zioneppg.it/>”

Frugé, D., *Diocesan Taxation of Parishes in the United States, sign of Communio or source of tension?* in “Canon Law Society of America Proceeding”, 60 (1998).

Giménez Barroccanal F., *Financiación eclesial: situación actua y perspectivas de futuro*, in “Ius Canonicum”, 95 (2008).

Giovannini A., *Il diritto tributario per principi*, Giuffrè, Milano 2014.

González Del Vallo J. M., *El Estado y la financiación de la confesiones*, in “Ius Canonicum”, 33 (1993).

Grocholewski Z., *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1995).

Guariano A., *Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione*, Edizione Jovene, Napoli 2012.

Instituto Martín De Azpilcueta, Facultad De Derecho Canonico, Universidad Navarra, a cura di Otaduy J. M. Viana A. - Sedano J., *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. VII, Cizu Menor, Thomsons Reuters, 2012.

Istituto per le scienze religiose, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, G. L. Dossetti Perikles, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2002.

Jenkins R. E., *Gifts, Donations and Donor Intst in the Canon Law of the Catholic Church*, in “The Jurist. Studies Church Law and Ministry”, 72 (2012).

Kelty R., *Diocesan Financial Support: its history and canonical status*, Dissertatio ad doctoratum in facultate iuris canonici Pontificie Universitatis Gregorianae, Romae 1986.

Kennedy T., CAN. 1263, in Beal J.P., Coriden J.A., Green T. J (a cura di), *New Commentary of the Code of Canon Law*, New-York-Mahwaw 2002.

Kealy R.L., *Diocesan financial support: its history and canonical status*, in “Ius Ecclesiae”, 2 (1990).

Kopp P., Spach M., *Economie publique. Travaux dirigés*, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Anné 2013-2014.

Lavenia V., *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2004.

Leccisotti M., *Economia dei tributi*, Giappichelli, Torino 2007.

Leccisotti M., Pedone A., *Istituzioni di scienza delle Finanze*, Giappichelli, Torino 2007.

Lobo P. I., *Régimen jurídico de los tributos en nel Código de 1983*, in “Anales Argentinos de Derecho Canonico”, X (2003).

- Longobardi E., Peragine V., *Efficienza, equità, benessere: appunti di introduzione all'economia pubblica*, Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Economiche, a.a. 2003/2004.
- Lupi R., *Manuale giuridico di scienza delle Finanze. Le scienze dell'organizzazione sociale tra economica, politica, aziende e diritto*, Giuridica Editrice, Roma 2012.
- Marchesi M., *La recente Istruzione della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa. Presentazione generale*, in "Quaderni di Diritto ecclesiale", 2 (1995).
- Martín De Agar, José T., *Beni temporali e missione della Chiesa*, Dispensa ad uso degli Studenti, Università della Santa Croce, 1997, (http://bib26.pusc.it/can/p_martina-gar/Pubblicazioni/patrimoniale.htm).
- Martín J. G., *Gli atti amministrativi generali*, Edizione EDIURCLA, Roma 2004.
- Martín J. G., *Gli atti amministrativi singolari*, Edizione EDIURCLA, Roma 2003.
- Martín J. G., *Il decreto singolare*, Edizione EDIURCLA, Roma 2004.
- Mayer L. H., *Politics at the Pulpit: Tax Benefits, Substantial Burdens, and Institutional Free Exercise*, in "Boston University Law Review", 89-1137 (2009) .
- Meseguer Velasco, S., *El principio de cooperación y las donaciones a las confesiones religiosas*, in "Revista Española de Derecho Canónico", 69 (2012).
- Migliavacca A., *I decreti vanno scritti e motivati* (can. 51), in "Quaderni di Diritto ecclesiale", 13 (2000).
- Miñambres, J., *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo ordinario diocesano ordinario*, in "Ius Ecclesiae", 1 (2001).
- Miragioli E., *L'obolo di San Pietro tra le esigenze della carità e dell'amministrazione* (c. 1271), in "Quaderni Diritto Ecclesiale", 5 (1992).
- Montini G. P., *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica*, in "Quaderni di Diritto ecclesiale", 8 (1995).
- Montini G. P., *Valore e contenuti della Istruzione della CEI in materia amministrativa. La trasparenza nella amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in "Quaderni di Diritto ecclesiale", 2 (1994).
- Moresco M., *I tributi ecclesiastici nella scienza della Finanza*, Tipografia Fratelli Carlini, Genova 1910.
- Morlacchi A., *Manuale di Scienza delle Finanze*, Edizione Simone, Napoli 2014.
- Nico S., *La decima e l'offerta, dal Sito della Missione Evangelica Italiana di Zurigo* (http://www.mei-zurigo.ch/studi_biblici.html).
- Okulik L., *La potestad tributaria del obispo diocesano y la interpretación del c. 1263 del CIC*, in "Anuario Argentino de Derecho Canonico", XI (2004).
- Orsi J. C., *O principio de subsidiariedade e a sua aplicabilidade no Livro V do Código de Direito Canônico*, in "Apollinaris" 1-2 (2005).
- Paguo-Dugas C., *La vision de l'Eglise sur la richesse et sur l'impôt*, da "<http://www.contrepoints.org/>".
- Perlasca A., *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali. Tributo moderato ordinario e straordinario* (can. 1263), in "Quaderni di Diritto Ecclesiale" 22 (2009).

- Perlasca A., *Óbolo de San Pedro Canon 1271 Misas, así llamadas, pluriinternacionales Anotaciones*, in “Anuario Argentino de Derecho Canónico”, XIV (2007).
- Pinto P. V., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.
- Proto A. M. (a cura di), *Principi di Diritto Tributario Comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011.
- Rasaian L., *The collaboration between the Parochus and the Paris Finance council in the protection of Parish Property: Practical Reflections on the relation between Canons 532 and 537 of the 1983 Code con Canon Law*, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, Ottawa (Canada) 2014.
- Recchi S., *Il denaro della Chiesa, Comunità Redemptor hominis*, in internet (<http://www.missionerh.it/content/view/6065/196/>).
- Recchi S., Il C. 222, § 2 del *Codice alla luce dell'Enciclica Sollicitudo Rei Socialis. Alcuni rilievi*, in “Periodica de Re Canonica”, LXXXIII (1994).
- Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura di), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Ancora Editrice, Milano 2017.
- Redaelli C., *La responsabilità del Vescovo Diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1991).
- Redaelli C., *Tributo ordinario e tasse per autorizzazione a carico dell'IDSC*, in “L'Amico del clero”, gennaio 1994.
- Redaelli C., *Tributo ordinario e tasse per autorizzazione a carico dell'IDSC: come applicare le deliberazioni CEI?*, in “L'Amico del clero”, giugno 1994.
- Renken J.A., *The acquisition of diocesan revenue by the Diocesan Bishop*, in “Philippine Canoniam Forum”, 11 (2008).
- Rivella M., *Decisioni e dichiarazioni delle conferenze episcopali*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 9 (1996).
- Rivella M., *Financiación de la iglesia. El modelo Italiano*, in “Ius Canonicum”, 95 (2008).
- Roche G. J., *The poor and temporal goods in Book V of the Code*, in “The Jurist. Studies Church Law and Ministry”, 55 (1995).
- Rosen H. S, Gayer T., *Scienza delle finanze*, Mc Graw Hill Education, Milano 2014.
- Ruano L., *Los asuntos económicos de la Iglesia*, in “Alfa y Omega”, 404 (2004).
- Santi R., *I tributi nella Chiesa Cattolica*, in “Rivista Online della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze”, 2 (2010).
- Schoupe J. P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 2002.
- Sobbrio G., *Economia del settore pubblico*, Giuffrè, Milano 1996.
- Sugawara Y., *L'importanza della finalità delle norme canoniche sui beni temporali della Chiesa*, in “Periodica de Re canonica”, 100 (2011).
- Tesaurò F., *Istituzioni di diritto tributario (I Parte Generale)*, UTET, Milano 2013.
- Tesaurò F., *Istituzioni di diritto tributario (II Parte Speciale)*, UTET, Milano 2012.
- Tinelli G., *Istituzioni di diritto tributario*, Edizione Cedam, Padova 2013.

- Tognoni G., *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1995).
- Tosti V., *L'etica dei tributi*, *Dissertazione Dottorale* (estratto), Pontifica Università Lateranense, Roma.
- Trovarelli D., *Contro la decima*, da “<http://www.protestantesimo.it/preidche-de-cima.htm/>”.
- United States Catholic Bishops, *Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy*, *United States Conference of Catholic Bishops*, 1997 (2009) Washington, D.C. United States Catholic Bishop, *Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy* (http://www.usccb.org/.../economic_ju-justice_for_all.pdf).
- Urrutia F. J., *L'obbligo delle leggi della Chiesa*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1988).
- Vanzetto T., *Procuratori, avvocati e patroni; a tutela dei diritti dei fedeli*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 10 (1997).
- Vanzetto T., *L'offerta per l'applicazione della santa Messa. Lineamenti storici*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 15 (2002).
- Vázquez Del Rey Villanueva A., *El sistema Tributario y la financiación de la iglesia en España*, in “Ius Canonicum”, 95 (2008).
- Verità Bibliche, (a cura di), *Decimare, dare e il nuovo testamento*, da internet (<http://www.chirstianarticles.it/>).
- Visioli M., *La nuova Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana*, in “Quaderni di Diritto Ecclesiale”, 19 (2007).
- Von Ustinov H. A., *Aspectos del derecho eclesiásticos del estado Argentino en torno al patrimonio de la personas jurídicas canónicas*, in “Anuario Argentino de Derecho Canonico”, IX (2002).
- Zanetti E., *I fedeli e i beni ecclesiastici: alcune domande*, in “Quaderni di Diritto ecclesiale”, 3 (1991).

Hanno partecipato alle avventure canoniche tributarie:



+ FERRETTI GOBUCCIO



MIRYAM DAVID



DON GIUSEPPE
SOLDIN



CAPITANO OTTO
VON BALTHASAR



BIRGITTA JÖNSSON



AVATAR ED AVATARA

**La TAX CANON LAW SOCIETY ti ricorda ancora la
programmazione dei seguenti corsi e volumi:**



**L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI**

(DIRITTO CANONICO CONTABILE)



**LA GESTIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI**

(DIRITTO CANONICO GESTIONALE)



**LA REVISIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI**


(REVISIONE CANONICA CONTABILE)

La C'ERA UNA VOLTA... IL SOLE 24 ORE RACCONTA!
pubblicherà nel 2020 le seguenti pubblicazioni
scaricabili *gratuitamente* dal sito
www.ceraunavoltailssole24oreracconta.com:



C'era una volta... Il Sole 24 Ore racconta!

Storie vere di "diritto vivente". Laboratori di *Common Law*.




Case-Book

2017

Ferruccio
Bogetti

C'era una volta... Il Sole 24 Ore racconta!

Storie vere di "diritto vivente". Laboratori di *Common Law*.




Case-Book

2018

Ferruccio
Bogetti

C'era una volta... Il giudice tributario racconta!

Storie vere di "diritto vivente". Laboratori di *Tax Common Law*.



Case-Book

2019

Ferruccio
Bogetti

La **SEX CANON LAW SOCIETY** ha recentemente
pubblicato il libro: **“L'UNIONE CARNALE NELLA
TEOLOGIA DEL CORPO DI SAN GIOVANNI PAOLO II”**
scaricabile *gratuitamente* dal sito www.sexcanonlawsociety.com

FERRUCCIO BOGETTI

presenta

L'UNIONE CARNALE NELLA TEOLOGIA



DEL CORPO DI SAN GIOVANNI PAOLO II

Prefazioni di

MAURIZIO P. FAGGIONI e **SALVATORE VITIELLO**

Edizione 1.3 (Gennaio 2020)

**SEX CANON
LAW SOCIETY**

La **SEX CANON LAW SOCIETY** pubblicherà il volume:
“**GLI STRESSORS NEGLI OPERATORI ECCLESIASTICI.
METODI DI VALUTAZIONE E DI INTERVENTO.**”
scaricabile *gratuitamente* dal sito www.sexcanonlawsociety.com



La SEX CANON LAW SOCIETY pubblicherà il volume:
“L'APPORTO DEI PADRI DELLA CHIESA A PARTIRE DAL
CONTRIBUTO DI J.C. LARCHET PER VIVERE
PIENAMENTE I CONSIGLI EVANGELICI.”
scaricabile *gratuitamente* dal sito www.sexcanonlawsociety.com

FERRUCCIO BOGETTI
presenta

L'APPORTO DEI PADRI DELLA CHIESA

A PARTIRE DAL CONTRIBUTO DI J. C. LARCHET

PER VIVERE PIENAMENTE I CONSIGLI EVANGELICI

POVERTÀ CASTITÀ
ED OBEDIENZA

Edizione 1.1 (Gennaio 2020)


SEX CANON
LAW SOCIETY

La TAX CANON LAW SOCIETY ha recentemente pubblicato il volume:
“DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO.
COME TASSANO LE CHIESE CATTOLICHE.”
scaricabile *gratuitamente* dal sito www.taxcanonlawsociety.com

FERRUCCIO BOGETTI

presenta

DIRITTO CANONICO TRIBUTARIO.



COME TASSANO LE CHIESE CATTOLICHE.

Edizione 1.3 (Gennaio 2020)

TAX CANON
LAW SOCIETY.

La TAX CANON LAW SOCIETY ha recentemente pubblicato il volume:
“DIRITTO CANONICO BIOETICO
MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO.”
scaricabile *gratuitamente* dal sito www.taxcanonlawsociety.com

FERRUCCIO BOGETTI

Presenta

DIRITTO CANONICO BIOETICO



MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO

Prefazione di

MAURIZIO P. FAGGIONI

Edizione 1.2 (Gennaio 2020)

TAX CANON
LAW SOCIETY.

IN COPERTINA:

TIZIANO VECELLIO

(Pieve di Cadore, 1485 – Venezia, 1576)

Gesù Cristo ed il Tributo della Moneta (o: *Il Tributo della moneta*), 1516

Olio su tavola, cm 75 x 56 Dresda, Gemäldegalerie

DALLA SACRA SCRITTURA: “Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli dissero: «*Il vostro maestro non paga la tassa per il tempio?*». Rispose: «*Sì*». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «*Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?*». Rispose: «*Dagli estranei*». E Gesù: «*Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzano, vada al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te*». (Mt 17,24-27)

OGGETTO DEL DIPINTO. Il dipinto raffigura l'episodio, narrato nel Vangelo di Matteo: Gesù e gli apostoli si trovavano a Cafarnao, quando sono avvicinati da un gabelliere che chiese loro di pagare la tassa per entrare nel tempio: Gesù mandò quindi san Pietro sulle rive del vicino lago di Tiberiade e lo invitò ad andare a pescare un pesce, dove avrebbe trovato una moneta d'argento con cui pagare il tributo. San Pietro vi si recò e trovò effettivamente il pesce con la moneta con cui pagò la tassa al gabelliere.

Nel dipinto, sullo sfondo scuro, compaiono a mezza figura: Gesù Cristo rivolge al gabelliere uno sguardo calmo e fermo, a conferma della sua serena partecipazione ai doveri civici e sembra voler rispondere all'insistenza dell'interlocutore, allungando la mano, quasi a fermarlo; il gabelliere, vestito come un popolano e con uno zingaresco orecchino ad un lobo, avanza da destra con un gesto invadente, tenendo nella sua mano la moneta. La sua camicia bianca contrasta nettamente con il rosso e il blu dei vestiti di Gesù. Ugualmente contrastano la sua pelle scura con l'incarnato bianco, quasi trascendente di Cristo.

VITA DI TIZIANO. Uomo estroverso, instancabile lavoratore, attende alle sue opere senza mai avere sosta. La sua carriera è trionfale, la vita di lunga durata, se è vero che la morte sopraggiunge quando il pittore ha già da un po' superato l'incredibile età di ottant'anni. Ancora molto giovane, giunge così a Venezia, ove i suoi primi maestri sono Gentile e Giovanni Bellini. Tra il 1508 e il 1509, è al fianco del pittore Giorgione nella realizzazione del Fondaco dei Tedeschi. Solo un anno più tardi, la sua fama è già consolidata e riceve commissioni importanti, quali la Pala di san Marco e di Santa Maria della Salute. Nel 1511 affresca la Scuola del Santo a Padova. Ottenuta dal Consiglio dei Dieci una rendita ufficiale, destinata ai pittori migliori, nel 1533 diventa pittore ufficiale della Repubblica di Venezia. La sua attività è frenetica: egli accetta molte commissioni da parte della nobiltà contemporanea, realizzando parecchie opere a soggetto profano.

Nel 1516 Alfonso I d'Este richiede i suoi servigi e nel 1518 gli commissiona la decorazione del “camerino d'alabastro”. Tra il 1519 e il 1526 dipinge la Pala Pesaro per i Frari, e il Polittico Averoldi per la chiesa bresciana dei Santi Nazaro e Celso. Ormai osannato come il più celebre pittore del tempo, Tiziano è conteso tra le corti italiane: lavora a Mantova per i Gonzaga e ad Urbino per i duchi. Nel 1542 ha inizio la sua collaborazione con papa Paolo III e con la sua famiglia; ben presto si trasferisce a Roma e qui rimane fino al 1546. Nel contempo, la sua apprezzata attività di ritrattista procede ed egli ha l'occasione di ritrarre Carlo V durante la sua incoronazione nel 1530. L'imperatore e suo figlio Filippo II, futuro re di Spagna, ne fanno il loro pittore prediletto. Tiziano lavora per anni al servizio della famiglia asburgica. Muore il 27 agosto del 1576, mentre infuria la peste, lasciando incompiuta l'opera che avrebbe desiderato venisse posta sulla sua tomba: la “Pietà”.

Trattasi del **primo manuale di Diritto Canonico Tributario** oggi esistente sul mercato.

Nel **primo capitolo** affronta la materia sotto il profilo **"teologico"**, così da poter fondare una sorta di **Teologia del Diritto Canonico Tributario**.

Nel **secondo capitolo** affronta la materia sotto il profilo **"economico"**, così da poter fondare una sorta di **Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario Canonici**. In particolare, il manuale illustra il **potere impositivo generale** (canone 1260 CIC e canone 1011 CCEO) ed il **potere impositivo particolare** (canone 1263 CIC e canone 1012 CCEO) con i quali la Chiesa Cattolica Latina e le Chiese Cattoliche Orientali (*Chiese sui iuris*) possono tassare oggi i propri fedeli.

Nel **terzo capitolo** – oggetto di successiva pubblicazione – la materia verrà analizzata sotto il profilo **"giuridico"**, cioè la gestione del tributo in tutte le sue fasi, così da fondare:

a) Un *Diritto*

FERRUCCIO BOGETTI

(Cuneo, 1961), laico e celibe,

è **Dottore Commercialista**

dal 1987, **Revisore dei Conti**

dal 1995, **Esperto de IL SOLE**

24 ORE dal 2010, **Giornalista**

Publicista dal 2013, **Consulente in Sesso-**

logia dal 2019 ed aspirante **Seminarista** per la

Diocesis Kengensis. Vanta oltre mille articoli e venti pubblicazioni. Ha conseguito **undici**

lauree tra diplomi di baccalaureato (primo livello) o licenza (secondo livello), **otto certificati**

e **due Master**. Precisamente in: **BIOETICA**

(Master di Secondo Livello in *Bioetica*, FTIS, Torino, 2009; Corso Specialistico in *Bioetica Avanzata*, FTIS, Torino, 2011, 2012, 2013 e 2014),

DIRITTO CANONICO (Master of Arts in *Diritto canonico ed ecclesiastico comparato*, DIRECOM, Lugano, 2015; Licenza Triennale in *Diritto Canonico Orientale*, PIO, Roma, 2017; Licenza Triennale in *Diritto Canonico Latino*, MARCIANUM, Venezia, 2018),

ECONOMIA (Laurea in *Economia e Commercio*,

Canonico Amministrativo Tributario riguardante la formazione dei **decreti generali istitutivi del tributo** ed i **decreti singolari applicativi** per l'accertamento del tributo; b)

Un **Diritto Canonico Processuale Tributario in via amministrativa** per i ricorsi gerarchici ed *in via giurisdizionale* per i ricorsi contenzioso-amministrativo di fronte al Tribunale della Segnatura Apostolica; c) Un **Diritto Canonico Penale Tributario**.

Particolare attenzione è stata data allo **studio comparato** del diritto canonico tributario latino (CIC) ed orientale (CCEO). Per quanto

concerne le Chiese Cattoliche Orientali si sono esaminati il diritto comune ed

il diritto particolare di tre Chiese

sui iuris: la *Chiesa Greco-*

Cattolica Ucraina, la *Chiesa*

Siro-Maronita e la *Chiesa*

Siro-Malabarese.

UNI-TO, Torino, 1987),

ISLAMISTICA (Certificato

di Primo Livello, PISAI,

Roma, 2018; Certificato di

Secondo Livello, PISAI, Roma,

2019), **PSICOLOGIA** (Baccalaureato

in *Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo*,

PUS, Roma, 2017; Licenza in *Psicologia del*

Lavoro, delle Organizzazioni e della Comunicazione,

PUS, Roma, 2019), **SCIENZE ECCLE-**

SIATICHE ORIENTALI (Licenza Triennale

in *Scienze Ecclesiastiche Orientali*, PIO, Roma,

2019), **SCIENZE RELIGIOSE** (Baccalaureato

in *Scienze Religiose*, ISSR, Torino, 2015; Licenza

in *Scienze Religiose*, ISSR, Torino, 2015), **SES-**

SUOLOGIA (Certificato di *Consulente in Sesso-*

suologia, SSSC, Torino, 2019; Certificato di

Esperto in Educazione Sessuale, ISC, Roma,

2020), e **TEOLOGIA** (Master di Primo Livello

in *Scienze e Fede*, FTIS, Torino, 2010; Baccalaureato

in *Teologia*, FTL, Lugano, 2016; Licenza

in *Teologia Pastorale Sanitaria*, CAMILLIANUM,

Roma, 2019). Sono in corso i relativi

Dottorati (terzo livello).

